*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 131° — Numero 302**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 29 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 dicembre 1990, n. **399.**

**Norme sulla circolazione delle trattrici agricole** . . . Pag. 5

LEGGE 17 dicembre 1990, n. **400.**

**Concessione di un contributo straordinario ed aumento del contributo ordinario al Servizio sociale internazionale.** Pag. 7

LEGGE 22 dicembre 1990, n. **401.**

**Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.** Pag. 8

LEGGE 22 dicembre 1990, n. **402.**

**Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia.** Pag. 23

LEGGE 22 dicembre 1990, n. **403.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale** . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26

LEGGE 27 dicembre 1990, n. **404.**

**Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 21 novembre 1990.

**Seconda variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1990** . . . . . . . Pag. 43

DECRETO 11 dicembre 1990.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa dettaglianti genovesi - Co.De.Ge. - Società cooperativa commissionaria a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore** . . . . . . . . . Pag. 44

**Ministero dell'interno**

DECRETO 14 dicembre 1990.

**Inserimento dell'aeroporto di Bari Palese nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale** . . . . . . . Pag. 44

DECRETO 14 dicembre 1990.

**Inserimento dell'aeroporto di Bologna Borgopanigale nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale** . . Pag. 45

DECRETO 14 dicembre 1990.

**Inserimento dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale** . . . . . . Pag. 45

DECRETO 14 dicembre 1990.

**Inserimento dell'aeroporto di Cagliari Elmas nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale** . . . . . . . . . . Pag. 45

**Ministero delle finanze**

DECRETO 24 settembre 1990.

**Adeguamento del compenso spettante all'Automobile club d'Italia per la riscossione e contabilizzazione della imposta erariale di trascrizione** . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46

DECRETO 10 dicembre 1990.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Enna** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46

DECRETO 10 dicembre 1990.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Sassari** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 47

DECRETO 17 dicembre 1990.

**Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.** Pag. 47

DECRETO 21 dicembre 1990.

**Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1991** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 50

DECRETO 22 dicembre 1990.

**Istituzione di codici-tributo per il versamento al concessionario del conguaglio di fine anno, di ritenute alla fonte di importo minimo e di ritenute afferenti imposta sostitutiva sulle plusvalenze.** Pag. 59

**Ministero della marina mercantile**

DECRETO 19 dicembre 1990.

**Modificazione al decreto ministeriale 26 ottobre 1985 concernente norme per la pesca dei molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 60

DECRETO 19 dicembre 1990.

**Autorizzazione alla pesca del bianchetto e del rossetto nei compartimenti marittimi di Crotone e Manfredonia e modificazione al decreto ministeriale 27 novembre 1990 riguardante l'autorizzazione alla pesca del rossetto nei compartimenti marittimi della Toscana** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 60

DECRETO 24 dicembre 1990.

**Proroga dell'attività di sperimentazione per la pesca dei molluschi bivalvi affidata al Consorzio produttori pesca di Porto San Giorgio** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62

**Ministero delle poste e delle telecomunicazioni**

DECRETO 28 novembre 1990.

**Riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62

DECRETO 20 dicembre 1990.

**Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e per la ricezione delle trasmissioni televisive.** Pag. 63

DECRETO 28 dicembre 1990.

**Revisione delle tariffe delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale** . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 68

**Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 13 dicembre 1990.

**Approvazione delle deliberazioni e condizioni del trasferimento alla rappresentanza generale per l'Italia della Limmat - Compagnia di assicurazioni del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della Excess Insurance Co. Ltd.** . . . . . Pag. 70

Ministero dell'agricoltura
e delle foreste

DECRETO 20 dicembre 1990.

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura** . . . . . . Pag. 71

**DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI**

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Assegnazione all'EFIM delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma 1988-93** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 72

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario.** Pag. 73

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Gestione temporanea del patrimonio edilizio ed infrastrutturale ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219** . . . . . Pag. 75

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Attribuzione di incarico ai sensi della legge 30 maggio 1985, n. 211** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 76

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi dell'art. 2, punto *c)*, e dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1990 e 1991 in applicazione del programma comunitario Resider, finalizzato alla riconversione di talune aree siderurgiche.** Pag. 77

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi dell'art. 2, punto *c)*, e dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1990 e 1991 in relazione ai programmi operativi per le regioni colpite da declino industriale, di cui all'art. 9 del regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 2)** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 79

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Piani regionali di sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80.** Pag. 81

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Modificazioni alla deliberazione 15 marzo 1990 relativa al regime di pagamento dei premi di cui ai regolamenti CEE n. 355/77, n. 1204/82 e n. 797/85, in applicazione del secondo comma dell'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183.** Pag. 82

**Comitato interministeriale dei prezzi**

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1990.

**Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni. (Provvedimento n. 40/1990)** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 83

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Commissione nazionale
per le società e la borsa**

DELIBERAZIONE 11 dicembre 1990.

**Integrazioni al regolamento concernente le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento.** (Deliberazione n. 5045) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 84

**TESTI COORDINATI E AGGIORNATI**

**Testo del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 1990, n. 403, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale».** Pag. 85

**CIRCOLARI**

**Ministero
del commercio con l'estero**

CIRCOLARE 20 dicembre 1990, n. 37.

**Importazione di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Polonia. Limiti quantitativi e modalità d'importazione per il 1991** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 90

CIRCOLARE 20 dicembre 1990, n. 38.

**Importazione di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento originari dell'Ungheria. Limiti quantitativi e modalità d'importazione per il 1991** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 93

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:** Comunicato concernente la composizione del Governo . . . . . . . . . . . . Pag. 96

**Ministero della difesa:** Ripristino della concessione di medaglia al valor militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 96

**Ministero dei lavori pubblici:**

Classificazione tra le statali di alcune strade in provincia di Catanzaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 96

Riassetto della viabilità statale a Brescia . . . . . Pag. 96

**Ministero del tesoro:** Corso dei cambi e media dei titoli del 20 e del 21 dicembre 1990 . . . . . . . . . . . . . Pag. 97

**Ente ferrovie dello Stato:** Avviso agli obbligazionisti. Pag. 101

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89

**Ministero delle finanze**

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1990.

**Approvazione della nuova tabella dei codici di attività e dei nuovi modelli per le domande di attribuzione del numero di codice fiscale e per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dei dati o cessazione di attività, in materia di imposta sul valore aggiunto.**

**90A5506**

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

**Comitato interministeriale dei prezzi**

DELIBERAZIONE 19 dicembre 1990.

**Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica.** (Provvedimento n. 45/1990).

**90A5507**

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 83:*

**Officine Padane, società per azioni, in Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1990.

**San Marco Leasing 2000, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1990.

**Safim, società per azioni, in Arezzo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1990.

**Banco di Napoli - Direzione generale, sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1990.

**Banco di Napoli:** Obbligazioni «O.C.I. 14,50% - 1985/1995 - 22ª emissione» sorteggiate il 4 dicembre 1990.

**Alfatherm finanziaria, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1990.

**S.A.T.R.I.S. - Società per azioni tributaria siciliana, in Palermo:** Estrazione di obbligazioni.

**Bolis, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1990.

**Conter control center, società per azioni, in Como:**

Obbligazioni «*I* tasso variabile 21 ottobre 1985» sorteggiate il 10 dicembre 1990.

Obbligazioni «*M* tasso variabile 22 ottobre 1987» sorteggiate il 10 dicembre 1990.

Obbligazioni «*L* tasso variabile 2 ottobre 1986» sorteggiate il 10 dicembre 1990.

**Fioravanti, società per azioni, in Arcugnano:**

Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1990 (certificato n. 1).

Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1990 (certificato n. 27).

**La Mandria, società per azioni, in Roma:**

Obbligazioni «Emissione 12 settembre 1984» sorteggiate il 3 dicembre 1990.

Obbligazioni «Emissione 30 settembre 1985» sorteggiate il 3 dicembre 1990.

**La Giraglia, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1990.

**L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino:**

Obbligazioni «Delibera assembleare 7 giugno 1971» sorteggiate il 27 novembre 1989.

Obbligazioni «Delibera assembleare 7 febbraio 1973» sorteggiate il 27 novembre 1989.

**Orox servizi finanziari, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1990.

**Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1990.

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 399.

**Norme sulla circolazione delle trattrici agricole.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 69-*bis* del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1984, n. 719, è inserito il seguente:

«Art. 69-*ter* (*Circolazione delle trattrici agricole*). — 1. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

*a)* la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice-attrezzo non deve superare il doppio di quella della trattrice isolata non zavorrata, fermo restando l'obbligo di iscrizione nella sagoma fissata dagli articoli 32 e 69;

*b)* la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 30 per cento di quella della trattrice isolata e non zavorrata nei limiti delle masse fissate dall'articolo 69;

*c)* quali che siano le condizioni di carico della trattrice la massa trasmessa sulla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20 per cento di quella della trattrice stessa in ordine di marcia;

*d)* il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice;

*e)* le attrezzature semiportate agganciate all'attacco a tre punti posteriore della trattrice agricola debbono essere equipaggiate con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio, ovvero essere munite di dispositivi atti a consentire la corretta iscrizione in curva del complesso trattrice-attrezzo.

2. Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature portate o semiportate devono essere dotati di pannelli retroriflettenti e fluorescenti con le caratteristiche colorimetriche e fotometriche di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388.

3. Qualora gli ingombri costituiti da attrezzi portati o semiportati occultino la visibilità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione della trattrice, questi devono essere ripetuti secondo quanto disposto dal regolamento, ovvero dalle prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

4. Le trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato ancorché rientranti nei limiti di sagoma di cui al comma 1, devono essere equipaggiate con il dispositivo a luce lampeggiante gialla previsto dal quinto comma dell'art. 76.

5. Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 1 sono considerate macchine agricole eccezionali e si applicano ad esse le norme di cui all'articolo 69-*bis*.

6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 è punito ai sensi dell'articolo 69.

7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila».

2. Le dimensioni dei pannelli di cui al comma 2 dell'articolo 69-*ter* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché le relative modalità di applicazione e i tempi di attuazione saranno definiti con apposito decreto del Ministro dei trasporti da emanare, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 70 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è premesso il seguente comma:

«Alle trattrici equipaggiate in posizione anteriore con attrezzature di tipo portato o semiportato è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Gli articoli 32, come da ultimo sostituito dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e 69, come sostituito dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, poi modificato dall'art. 1 della legge 16 ottobre 1984, n. 719, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, aprovato con D.P.R. n. 393/1959, così recitano:

«Art. 32 (*Sagoma limite*). — Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30.

La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, 12 metri per i veicoli isolati a due o più assi.

La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50. La carrozzeria della *caravan* non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto-*caravan* non può eccedere per il veicolo isolato, a due o più assi, metri 8.

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18.

Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal controllo esteriore del veicolo.

Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.

Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma o di lunghezza stabiliti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila».

«Art. 69 (*Limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole*). — Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'articolo 32 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 29, il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 50 quintali se a un asse, 80 quintali se a due assi e 100 quintali se a tre o più assi.

Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore a un metro e 20 centimetri, i pesi complessivi di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 60 quintali, 140 quintali, 200 quintali.

Il peso massimo sull'asse più caricato non può superare 100 quintali; quello su due assi contigui a distanza inferiore a metri uno e 20 centimetri non può superare 110 quintali e, se a distanza non inferiore a metri uno e 20 centimetri, 140 quintali.

Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non può eccedere 160 quintali.

*Le macchine agricole che, per necessità funzionali, hanno limiti di sagoma e di peso eccedenti quelli stabiliti dagli articoli 32 e 33 del presente testo unico debbono essere munite, per circolare su strada, di speciale autorizzazione rilasciata secondo quanto disposto dall'articolo successivo.*

*Chiunque circola su strada pubblica con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e/o di peso stabiliti, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.*

Chiunque circoli su strada con una macchina agricola eccezionale, senza osservare le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire centomila.

Chiunque circoli su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sè l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila».

— Il D.M. n. 388/1988, reca: «Norme di omologazione e di installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi».

— L'allegato 12 al D.P.R. n. 212/1981 (Norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dipositivi e caratteristiche), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981, concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

— Il quinto comma dell'art. 76 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, prevede che: «Le macchine operatrici, i veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani, i veicoli adibiti alla pulizia delle strade, i mezzi per il soccorso e l'assistenza stradale nonché i veicoli per i trasporti eccezionali di cui all'art. 10, devono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla».

— L'art. 70 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 70 (*Traino di macchine agricole*). — *Alle trattrici equipaggiate in posizione anteriore con attrezzature di tipo portato o semiportato è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura.*

Le trattrici agricole possono trainare su strada più macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siano provviste di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice e sempre che la lunghezza del convoglio non superi i m 14. Su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere accordate deroghe.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.».

---

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 97):

Presentato dall'on. LOBIANCO ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 30 settembre 1987, con parere della commissione XIII.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 25 gennaio 1989; 1°, 8 febbraio 1989.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 5 aprile 1990.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 16 maggio 1990 e approvato il 23 maggio 1990, in un testo unificato con atto n. 2875 (BARZANTI ed altri).

*Senato della Repubblica* (atto n. 2300):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 12 giugno 1990, con parere della commissione 9ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 18 luglio 1990 e approvato il 30 ottobre 1990, in un testo unificato con atti n. 129 (MICOLINI ed altri), 395 (SCIVOLETTO ed altri) e 1399 (CASADEI LUCCHI ed altri).

*Camera dei deputati* (atto n. 97/B):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 21 novembre 1990, con pareri delle commissioni II e XIII.

Esaminato dalla IX commissione e approvato il 5 dicembre 1990.

90G0463

LEGGE 17 dicembre 1990, n. 400.

**Concessione di un contributo straordinario ed aumento del contributo ordinario al Servizio sociale internazionale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni per il 1990 e di un contributo ordinario per il 1991 di lire 1 miliardo al Servizio sociale internazionale, con sede in Roma.

Art. 2.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 agosto 1989, n. 291, il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ove nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1 le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni per l'anno 1990 e a lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 1990 e 1991 degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota all'art. 2, comma 1:*

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 291/1989 (Finanziamento del Servizio sociale internazionale) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri, previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformità delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'ente.

Art. 3. — 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli».

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2418):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 7 agosto 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 18 ottobre 1990.

*Camera dei deputati* (atto n. 5176):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 7 novembre 1990, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 6 dicembre 1990.

90G0443

LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401.

**Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*(Denominazioni)*

1. Nella presente legge per Ministro, Ministero, Direzione generale e Istituti si intendono rispettivamente il Ministro ed il Ministero degli affari esteri, la Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri e gli Istituti italiani di cultura all'estero.

Art. 2.

*(Finalità)*

1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.

2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero ha la responsabilità istituzionale del perseguimento delle predette finalità.

Art. 3.

*(Funzioni del Ministero)*

1. Il Ministero:

*a)* definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli altri Stati e ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in conformità alla normativa vigente, con le altre Amministrazioni dello Stato;

*b)* persegue le finalità di cui all'articolo 2 promuovendo il coordinamento tra Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali e scientifiche, ai sensi delle vigenti leggi, ed assicura loro la necessaria assistenza tecnica;

*c)* coordina la partecipazione di associazioni, fondazioni e privati alla realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge. Il Ministero può svolgere altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e privati nel quadro delle finalità della presente legge;

*d)* provvede, con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 7, alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolge, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto nella presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, funzioni di indirizzo e di vigilanza; indice conferenze periodiche generali e per aree geografiche dei direttori degli Istituti e del personale addetto;

*e)* definisce obiettivi ed indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, alla quale sottopone anche i progetti proposti in materia ai sensi dell'articolo 6 da associazioni, fondazioni e privati;

*f)* cura la raccolta, la memorizzazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle sue varie espressioni e manifestazioni, avvalendosi anche di tutte le informazioni che Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a tal fine a trasmettergli, nonchè di quelle fornite da associazioni, fondazioni e privati;

*g)* presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi

della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 4, ai sensi della lettera *e*) del comma 2 dello stesso articolo 4.

Art. 4.

(*Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero*)

1. È istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

2. La Commissione:

*a*) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;

*b*) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonchè sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

*c*) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunità italiane;

*d*) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3;

*e*) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 3, un rapporto sull'attività svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.

Art. 5.

(*Composizione, durata ed ordinamento della Commissione*)

1. La Commissione è nominata con decreto del Ministro, dura in carica 3 anni ed è composta da:

*a*) il Ministro o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede;

*b*) tre eminenti personalità scelte dal Presidente del Consiglio dei ministri fra artisti, scrittori, scienziati, critici, giornalisti, operatori culturali, dirigenti di grandi istituzioni culturali pubblichè e private;

*c*) dieci personalità del mondo culturale e scientifico, delle quali due designate dalla Accademia dei Lincei, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dal Consiglio universitario nazionale, due dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, due dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

*d*) due rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero;

*e*) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

*f*) il Direttore generale per le relazioni culturali del Ministero, o un suo delegato, ed il Direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero, o un suo delegato;

*g*) il Capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, o un suo delegato;

*h*) il Direttore generale per gli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, o un suo delegato;

*i*) il Direttore generale del Dipartimento competente per le relazioni internazionali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o un suo delegato;

*l*) il Direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, o un suo delegato;

*m*) il Direttore dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, o un suo delegato;

*n*) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana designato dal Consiglio di amministrazione;

*o*) il Presidente della società Dante Alighieri, o un suo delegato.

2. La Commissione adotta entro 30 giorni dalla propria costituzione un regolamento interno che prevede l'articolazione in grup-

pi di lavoro. Dispone di una segreteria tecnica, alla quale provvede la Direzione generale.

3. La Commissione elegge un vicepresidente tra i membri di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, ed un ufficio di presidenza, composto secondo le norme del proprio regolamento interno. La Commissione si riunisce in sessione plenaria non meno di tre volte ogni anno.

Art. 6.

*(Partecipazione dei privati alla promozione della cultura e della lingua italiane all'estero)*

1. Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalità della presente legge.

2. Il Ministero può, previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attività contemplate dalla presente legge.

Art. 7.

*(Istituti)*

1. Gli Istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiane negli Stati nei quali hanno sede.

2. Gli Istituti, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro gestione finanziaria è soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei conti.

3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo per gli Istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attività svolta.

4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.

5. Gli Istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero.

6. Per specifiche attività o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalità di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli Istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorità diplomatica competente per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli Istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli Istituti tra gli addetti agli Istituti stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti fondatori.

7. Presso ogni Istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso, il cui ammontare iniziale è disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli Istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilità iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 - disponibilità che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di lire 450 milioni - viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: «Fondo a disposizione

per le spese necessarie al funzionamento ed all'attività degli Istituti di cultura». Le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 8.

(*Funzioni degli Istituti*)

1. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, lettera *d*), e 7, comma 2, gli Istituti, in particolare:

*a*) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico del paese ospitante e favoriscono le proposte e i progetti per la conoscenza della cultura e della realtà italiane o comunque finalizzati alla collaborazione culturale e scientifica;

*b*) forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni;

*c*) promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre;

*d*) sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine;

*e*) assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero;

*f*) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d'italiano presso le università del paese ospitante, e delle università italiane che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità del presente articolo.

Art. 9.

(*Comitati di collaborazione culturale*)

1. Presso gli Istituti possono essere costituiti Comitati di collaborazione culturale per contribuire alle attività degli Istituti stessi.

2. Sono chiamati a far parte dei Comitati, a titolo onorario, esponenti culturali dei paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonchè esponenti qualificati delle comunità di origine italiana.

3. Le proposte per la costituzione dei Comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate dai direttori degli Istituti e sottoposte all'approvazione delle autorità diplomatiche competenti per territorio.

Art. 10.

(*Dotazioni degli Istituti*)

1. Gli Istituti sono dotati di strutture adeguate ai compiti ad essi conferiti ed in particolare di servizi informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni concernenti l'Italia, nonchè a fornire consulenza a studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali italiani e stranieri.

Art. 11.

(*Area della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero del personale del Ministero*)

1. Le dotazioni organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riferiti al personale del Ministero, sono incrementate rispettivamente di 30, 60 e 160 unità per l'esercizio di attività ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabella A. L'individuazione degli specifici profili professionali avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. È istituito il ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero, con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella B.

3. Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico all'estero di cui all'allegata tabella C.

Art. 12.

*(Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale e del ruolo degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero)*

1. L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, avviene in conformità alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero.

2. Il Ministero, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, promuove, anche per il tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o postuniversitario o con enti specializzati in settori della promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresì, sempre per il tramite dell'Istituto diplomatico, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero.

3. I titoli di studio nonchè i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.

4. Le modalità concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 13.

*(Servizio in Italia e all'estero del personale dell'area della promozione culturale)*

1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio all'estero o in Italia. Nel primo caso è assegnato agli Istituti, con funzioni di direttore di Istituto di cultura o di addetto agli Istituti di cultura; nel secondo caso è assegnato alla Direzione generale.

2. In materia di avvicendamenti si applicano le disposizioni previste per il personale delle qualifiche funzionali del Ministero, salvo quanto disposto nei commi 3 e 4.

3. Il personale in servizio presso gli Istituti non può rimanere all'estero più di otto anni consecutivi, nè essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I direttori non possono permanere nella stessa sede più di sei anni consecutivi.

4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non può avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio può essere svolto anche in posizione di comando presso università, istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgano attività connesse con le finalità della presente legge.

Art. 14.

*(Direttori degli Istituti e incarichi speciali)*

1. I direttori degli Istituti sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all'area della promozione culturale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.

2. La funzione di direttore di Istituto può essere conferita anche agli esperti del ruolo dirigenziale di cui comma 2 dell'articolo 11.

3. La nomina e la destinazione dei direttori degli Istituti sono disposte con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base delle competenze relative all'area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse dall'interessato.

4. In ogni Istituto l'addetto con maggiore anzianità di servizio esercita le funzioni vicarie del direttore ed espleta ogni altra attribuzione a lui delegata.

5. In caso di temporanea mancanza del direttore titolare, le relative funzioni sono affidate dalla Direzione generale ad un addetto, tenendo conto delle specifiche competenze e dell'anzianità di servizio.

6. La funzione di direttore può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unità con le modalità di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dall'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni.

7. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le stesse procedure e con lo stesso trattamento economico di cui al comma 6 può altresì essere conferito a persone di elevata competenza e prestigio culturale, entro il limite massimo di 10 unità, e per un periodo massimo di due anni rinnovabili una sola volta, l'incarico speciale per la realizzazione di progetti specifici da attuare con la collaborazione degli Istituti stessi.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è aggiuntivo a quello degli organici di cui alle allegate tabelle A e B ed a quello previsto dall'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni.

Art. 15.

*(Funzioni del direttore dell'Istituto)*

1. Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalità culturali del Paese ospitante, ed è il responsabile delle attività culturali svolte dall'Istituto stesso, di cui programma e coordina le attività e i servizi, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3.

2. In particolare:

*a)* mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare competente ai sensi della lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3, nonchè dell'articolo 7;

*b)* predispone annualmente il programma di attività e promuove le iniziative e le manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e l'attualità della cultura italiana nelle sue varie espressioni;

*c)* assicura adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali, con particolare riferimento alle comunità italiane;

*d)* provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale, alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;

*e)* predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente;

*f)* predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone annualmente al Ministero, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente secondo quanto disposto dall'articolo 7.

Art. 16.

*(Personale comandato o collocato fuori ruolo)*

1. Per le esigenze degli Istituti e dei servizi della Direzione generale, compreso il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministero può avvalersi, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, di personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, da università e da enti pubblici non economici, che sia in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalità della presente legge, in numero non supe-

riore a cinque per il servizio al Ministero e dieci per il servizio all'estero.

2. Al personale di cui al comma 1 da destinare all'estero si applicano le procedure ed il trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; esso si aggiunge al personale previsto dal predetto articolo 168.

Art. 17.

*(Personale a contratto)*

1. Gli Istituti, per lo svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione del Ministero, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di 450 unità, da adibire a mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie. Detto contingente sostituisce quello di cui all'articolo 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604, limitatamente alla parte di esso destinata agli Istituti di cultura.

2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.

Art. 18.

*(Specialisti)*

1. La Direzione generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all'articolo 4, il programma annuale di attività degli Istituti di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 15, o particolari iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 19.

*(Inquadramento del personale in servizio all'estero - disposizioni transitorie)*

1. Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che alla data del 15 dicembre 1990 prestava servizio all'estero con funzioni di direttore, vice direttore o addetto presso gli Istituti di cultura, è confermato senza interruzioni in tale servizio all'estero per il periodo indicato nei commi 3, 4 e 9, fatti salvi il collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età o l'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. In tale periodo le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni lordi continuano ad essere regolati dalla tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967.

2. Il personale di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può presentare domanda per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale del Ministero. L'inquadramento è effettuato mediante concorso riservato, per il IX, l'VIII e il VII livello, nel limite rispettivo di 20, 40 e 107 posti. Per i posti di IX livello potrà concorrere il personale inquadrato, nell'Amministrazione di appartenenza in una qualifica non inferiore all'VIII livello, nonchè il personale dei ruoli delle università non inquadrato nelle qualifiche funzionali; per i posti dell'VIII livello potrà concorrere, oltre al personale sopra indicato, quello inquadrato nella VII qualifica funzionale e che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di direttore o, da almeno due anni, di vice direttore; per i posti di VII livello potrà, in ogni caso, concorrere, oltre al personale sopra indicato, il personale di pari qualifica nell'Amministrazione di appartenenza e quello che svolge funzioni di addetto di Istituto di cultura.

3. Il personale di cui al comma 1 che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 è mantenuto in

servizio all'estero fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, ed è successivamente restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Il personale la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 234, e che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 è restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2, che alla data del 15 dicembre 1990 svolgeva funzioni di direttore di Istituto e la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 234, cessa da tali funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; a partire da tale termine, salvo che non abbia avanzato domanda di restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza, tale personale è collocato fuori ruolo presso il Ministero ai sensi dell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, in eccedenza al contingente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 25 agosto 1982, n. 604, fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 6. Qualora non inquadrato, il suddetto personale è restituito ai ruoli di provenienza o di appartenenza. Il restante personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2 è comunque mantenuto in servizio all'estero fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 6.

5. Il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola di cui ai commi precedenti restituito ai ruoli di provenienza, potrà essere utilizzato, a domanda, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione, per svolgere attività di collaborazione in programmi di ricerca, o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenute di rilevante interesse per la scuola, tenendo conto delle specifiche competenze e secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, comma 11, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. All'inquadramento di cui al comma 2 provvede il Ministro, con decreto emanato di concerto con il Ministro del Dicastero cui appartiene il personale interessato, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di graduatorie formate da un'apposita commissione entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione è costituita con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla predetta data ed è composta da:

*a*) un docente universitario di prima fascia, che la presiede;

*b*) un consigliere di Stato;

*c*) cinque funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparato, dei quali due appartenenti al Ministero, uno alla direzione degli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, uno al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno al Ministero per i beni culturali ed ambientali;

*d*) un docente universitario che abbia svolto o svolga funzioni di direttore di Istituto.

7. La commissione, previa determinazione dei criteri, giudica i candidati sulla base dei titoli culturali e di servizio posseduti, con particolare riferimento al servizio prestato all'estero, nonchè di un colloquio volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cultura e professionalità necessari per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dalle qualifiche funzionali nelle quali gli interessati richiedano l'inquadramento. Il calendario delle prove è fissato dalla commissione; per il personale di cui al comma 4, tali prove avranno luogo dopo il decorso del termine di sei mesi di cui al comma stesso.

8. La destinazione all'estero del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale è disposta dal Ministro secondo i criteri stabiliti dagli

articoli 13 e 14 Per la destinazione presso l'Amministrazione centrale o presso le istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 13, il Ministero predispone un piano di utilizzazione basato sul numero di anni di servizio comunque prestato all'estero, anche in altre istituzioni scolastiche o culturali italiane e straniere, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, assicurando peraltro la permanenza presso l'Amministrazione centrale di almeno il 20 per cento del personale inquadrato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

9. Il personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato in servizio all'estero presso gli Istituti alla data della deliberazione della commissione di cui al comma 6, che ha presentato la domanda di cui al comma 2 e non è inquadrato nelle qualifiche dell'area della promozione culturale del Ministero, può continuare, se è all'estero, a prestare servizio nella stessa sede fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della citata legge n. 604 del 1982, e successive modificazioni, e comunque per tre mesi dalla data della deliberazione predetta; decorso tale termine, è restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Per tale personale, le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni mensili lordi restano regolati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

10. Il contingente stabilito in applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 604 del 1982, è ridotto di un numero pari alle unità di personale inquadrato, ai sensi e per gli effetti della presente legge, nelle dotazioni organiche di cui all'allegata tabella A.

11. Il personale di ruolo non docente delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria immesso in ruolo e mantenuto in servizio all'estero ai sensi degli articoli 14, 16 e 18 della citata legge n. 604 del 1982, e successive modificazioni, e quello successivamente reclutato ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, possono continuare a prestare servizio negli Istituti fino alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente. Decorsi tali termini il suddetto personale potrà, previe dimissioni dall'impiego di ruolo e su proposta del direttore dell'Istituto, corredata da conforme parere della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per territorio, essere assunto con un contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 604 del 1982, così come modificato dall'articolo 17 della presente legge, per mansioni corrispondenti a quelle per il quale era stato destinato all'estero. Resta ferma in tal caso la normativa vigente in materia di cumulo di trattamento di quiescenza con la retribuzione derivante dal contratto di diritto privato. Tale personale a contratto è compreso nel contingente di cui all'articolo 17 della presente legge. Al personale che non eserciterà tale facoltà è riservata, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'aliquota di posti addizionale rispetto alla riserva prevista dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilita nella misura del 10 per cento, nei concorsi pubblici banditi dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a qualifiche funzionali ed ai profili professionali corrispondenti a quelli in cui il personale stesso è inquadrato.

12. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 e della costituzione dei fondi di scorta di cui al comma 7 dello stesso articolo, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti resta regolata dalla normativa vigente. È fatta salva la possibilità per gli Istituti di ricorrere, in tale periodo, su autorizzazione ministeriale, al credito bancario facendo gravare gli interessi passivi sul loro bilancio.

13. Per il primo concorso pubblico per l'accesso alla VII qualifica funzionale dell'area culturale del Ministero degli affari esteri un'aliquota pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, sarà riservata al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio di ruolo all'estero come lettore di lingua italiana.

Art. 20.

*(Interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)*

1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma tramite gli Istituti, e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:

*a*) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;

*b*) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

*c*) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonchè per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonchè per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra università italiane e straniere.

4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva potrà essere destinata anche alle opere di manutenzione e adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura.

5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2.

Art. 21.

*(Spese per le sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero)*

1. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1991, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 è di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Per le speciali esigenze degli Istituti è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 milioni nel 1991 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi degli Istituti stessi.

3. Restano in vigore gli articoli 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1982, n. 473.

Art. 22.

*(Norme di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge si applicano, per il personale dell'area della promozione culturale del Ministero nonchè del ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, la normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero e l'ordinamento di settore del Ministero stesso.

2. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge restano in vigore, per il personale in servizio presso le istituzioni culturali italiane e straniere all'estero diverso da quello dell'area della promozione culturale del Ministero, le norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e le disposizioni, espressamente richiamate nel suddetto decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonchè la legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni.

Art. 23.

*(Abrogazione di disposizioni)*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione agli Istituti del titolo I della legge 25 agosto 1982, n. 604, e delle successive modificazioni, salvo che per le destinazioni per le quali siano state già avviate le procedure previste dal terzultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge.

Art. 24.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15.220 milioni per l'anno 1991 e in lire 20.029 milioni per l'anno 1992 si provvede:

*a)* quanto a lire 14.620 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.429 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento: «Interventi per il Ministero degli affari esteri, ivi compreso il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero» iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;

*b)* quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento «Acquisto immobili per Istituti di cultura ed istituzioni scolastiche» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 25.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA A

(*articolo 11, comma 1*)

**Funzioni all'estero del personale dell'area della promozione culturale delle qualifiche funzionali del Ministero**

| Qualifica funzionale | Dotazione | Funzione |
|---|---|---|
| IX Livello | 30 | Direttore di Istituto di cultura |
| VIII Livello | 60 | Direttore di Istituto di cultura<br>Addetto agli Istituti di cultura |
| VII Livello | 160 | Addetto agli Istituti di cultura |

TABELLA B

(*articolo 11, comma 2*)

**Ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero**

| Qualifica | Posti qualifica |
|---|---|
| Dir. super. | 4 |
| Primo dir. | 11 |

TABELLA C

(*articolo 11, comma 3*)

**Indennità di servizio all'estero di cui agli articoli 170 e 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il personale destinato agli Istituti di cultura**

| Posto-funzione | Indennità mensile lorda lire | Coefficente parziale |
|---|---|---|
| Direttore | 214.000 | 40,15 per cento |
| Addetto | 118.000 | 55,15 per cento |

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 11:*

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«Art. 6 *(Contingenti di qualifica)*. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente articolo 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.

Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.

Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 gioni dalla loro richiesta».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 3 *(Disciplina in base ad accordi)*. — Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge».

*Nota all'art. 14:*

— Il testo dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è il seguente:

«Art. 168 *(Esperti)*. — L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.

L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona posso essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.

Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea».

*Nota all'art. 16:*

Per il testo dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967 si veda la precedente nota all'art. 14.

*Nota all'art. 17:*

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 604/1982 (Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonché ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri) è il seguente:

«Art. 27 *(Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari)*. — Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione e in mancanza di specifiche graduatorie, gli istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale, saranno fissate le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i precedenti articoli 15 e 17.

Al personale di cui ai commi precedenti è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni e con le integrazioni di cui agli articoli 2 e 29 della presente legge».

*Note all'art. 19:*

— Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 215/1967 (Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero) è il seguente:

«Art. 9 *(Richiamo per ragioni di servizio)*. — La destinazione all'estero può cessare in qualunque momento, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per ragioni di servizio.

Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all'attività tecnica di istituto, deve essere preventivamente sentito il Ministro per la pubblica istruzione per il personale da lui dipendente».

— Il testo degli articoli 7 e 18 della legge n. 604/1982 è il seguente:

«Art. 7 *(Durata del servizio all'estero)*. — La permanenza all'estero del personale di cui all'articolo 1 della presente legge non può essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici; per i direttori degli istituti di cultura italiana all'estero non può essere superiore ad un periodo complessivo di 10 anni scolastici.

Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per un ulteriore periodo di 4 anni scolastici, fatta salva la possibilità di venir nuovamente impiegato presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per i periodi massimi di seguito indicati:

*a)* se si trova nel primo settennio di servizio all'estero: per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il compimento del settennio stesso;

*b)* se si trova nel secondo settennio di servizio all'estero: al compimento del settennio stesso.

Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole, che prevedono la conferma in servizio per periodi di insegnamento quadriennali, dopo il superamento dell'anno di prova».

«Art. 18 *(Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo)*. — Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale è collocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salve le deroghe, di cui ai successivi commi del presente articolo. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma del presente articolo è disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora ciò non sia possibile, in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua ovvero, qualora neppure ciò sia possibile, mediante restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si provvede nei confronti del personale messo a disposizione di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione del rapporto con tali istituzioni.

Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano può essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unità di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa.

Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti già iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.

Il rientro nel territorio metropolitano è obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salva la facoltà per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia.

Il rientro obbligatorio è disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Il rientro è disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianità di servizio all'estero.

Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, è consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresì irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo.

Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale può scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverrà nell'ambito regionale.

La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal provveditore agli studi della provincia prescelta dall'interessato.

Le competenti autorità diplomatiche o consolari provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la necessaria certificazione.

Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal direttore o dal preside dell'istituzionepresso la quale è stato svolto il periodo di prova.

Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso un'istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno forniti da un direttore o preside appositamente incaricato dalla competente autorità diplomatica o consolare».

— La legge n. 234/1990 reca: «Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero».

— L'art. 3 del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, è così formulato:

«Art. 3. — Possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali all'estero non più di quindici funzionari o insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre amministrazioni centrali.

I necessari provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro dal quale dipendono i singoli funzionari e con il Ministro per le finanze.

I predetti insegnanti e funzionari sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti.

Ad essi sono affidate mansioni corrispondenti al grado gerarchico».

*N.B.* — Il numero dei funzionari o insegnanti è stato da ultimo elevato a 30 unità dall'articolo unico della legge 31 ottobre 1967, n. 1079.

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 604/1982 è il seguente:

«Art. 6 *(Amministrazione delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero)*. — Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato, mediante collocamento fuori ruolo, un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.

Il contingente complessivo del personale da assegnare ai servizi di cui al precedente comma è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.

Il contingente del personale di cui agli articoli 3 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successiva modificazione, e 12 della legge 3 marzo 1971, n. 153, da collocare fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è elevato da 50 a 100 unità.

Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 500 milioni annui, si provvede mediante riduzione del capitolo 3577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 604/1982 è il seguente:

«Art. 4 *(Contingenti del personale da destinare all'estero)*. — Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui al precedente art. 1, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

I contingenti di cui al precedente comma sono soggetti a revisione annuale.

Il decreto di cui al precedente primo comma fisserà altresì il limite massimo della spesa.

In prima applicazione della presente legge i contingenti del personale di ruolo attualmente esistenti sono ampliati in corrispondenza al numero di personale precario che sarà immesso in ruolo per effetto di quanto previsto dal successivo titolo II».

— Il testo degli articoli 14 e 16 della legge n. 604/1982 è il seguente:

«Art. 14 *(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive)*. — Il personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso, rispettivamente, nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei ruoli delle carriere esecutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420; a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani».

«Art. 16 *(Immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto)*. — Il personale non docente incaricato della carriera di concetto, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso nel ruolo della carriera di concetto del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilità di posti nei ruoli metropolitani.

L'immissione in ruolo è disposta direttamente nei riguardi del personale non docente incaricato della carriera di concetto che era già in servizio alla data del 5 settembre 1978, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il restante personale non docente incaricato della carriera di concetto, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici della nomina di cui al precedente primo comma, l'immissione in ruolo è disposta previo superamento di un concorso riservato con sola prova orale, che sarà effettuato secondo le medesime modalità previste per il corrispondente personale non docente incaricato della carriera di concetto delle scuole metropolitane.

Il personale di cui al presente articolo è mantenuto in servizio fino alla nomina in ruolo».

*N.B.* — Per il testo dell'art. 18 della legge n. 604/1982 si veda la seconda nota a questo articolo.

— Per il testo dell'art. 27 della legge n. 604/1982 si veda la precedente nota all'art. 17.

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 312/1980 è il seguente:

«Art. 14 *(Riserva di posti)*. — Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;

40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;

30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;

30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica;

30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;

30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica.

Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.

Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreché ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso».

*Note all'art. 21:*

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 468/1978, come modificato dalla legge n. 362/1988, è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

(*omissis*);

*c)* la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati».

— Il testo degli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 473/1982 (Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero) è il seguente:

«Art. 3. È autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili adibiti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a sedi di scuole ed istituti di cultura di pertinenza del patrimonio dello Stato e situati all'estero, quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente o non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

La vendita degli immobili ha luogo mediante contratti da stipularsi anche a trattativa privata o licitazione privata, qualunque sia il loro valore.

Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al primo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti alla pari ovvero con conguaglio a favore o a carico dell'Erario in permuta di altri immobili qualunque sia il loro valore.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 7, primo comma, 9, terzo comma, 10, secondo comma, della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, per i contratti di acquisto, costruzione, vendita e permuta di cui alla presente legge si applica il disposto dell'art. 10, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.

Art. 4 — I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli attivi delle permute di cui al precedente art. 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelle autorizzate dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati per la costruzione, la ristrutturazione o l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1982 ed il 1987 oltre a quelle a cui si farà fronte con la spesa indicata nell'art. 1 della presente legge, e, unitamente, ai fondi di cui al detto art. 1, per provvedere al pagamento dei conguagli passivi delle permute di cui al precedente art. 3.

Art. 5 — Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della pubblica istruzione, presenterà al Parlamento una relazione contenente il primo programma di massima degli interventi. Dei programmi successivi si darà annualmente notizia nella nota preliminare allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri».

*Note all'art. 22:*

— Per il titolo del testo unico approvato con R.D. n. 740/1940, si veda nelle note all'art. 19.

— La legge n. 1546/1962 reca: «Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero».

— Per il titolo del D.P.R. n. 215/1967, si veda nelle note all'art. 19.

— Per il titolo del D.P.R. n. 18/1967 si veda la precedente nota all'art. 14.

— Per il titolo della legge n. 604/1982 si veda la precedente nota all'art. 17.

*Nota all'art. 23:*

— Per il titolo della legge n. 604/1982 si veda la precedente nota all'art. 17.

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 522):

Presentato dal sen. VOLPONI ed altri l'8 ottobre 1987.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 gennaio 1988 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e 7ª (Pubblica istruzione) il 1° giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 7ª, in sede referente, il 18 gennaio 1989; 1°, 14 febbraio 1990; 14 marzo 1990; 5, 17 aprile 1990.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 3ª e 7ª, in sede deliberante, il 15 giugno 1990.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 7ª, in sede deliberante, e approvato il 20 giugno 1990, in un testo unificato con atto n. 987 (SPITELLA ed altri).

*Camera dei deputati* (atto n. 4920):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 10 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 12 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura), in sede legislativa, il 20 luglio 1990.

Esaminato dalle commissioni riunite III e VII, in sede legislativa, il 4, 18 ottobre 1990; 4, 6, 18 dicembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 1990.

*Senato della Repubblica* (atto n. 522-987/*B*):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e 7ª (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 20 dicembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 7ª e approvato il 20 dicembre 1990.

**90G0449**

---

LEGGE 22 dicembre 1990, n. **402**.

**Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale che si svolgerà a Siviglia (Spagna) nel 1992 (Expo '92), è autorizzata la spesa di lire ventimila milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come indicato di seguito:

*a)* cinquemila milioni di lire per il 1990;

*b)* cinquemila milioni di lire per il 1991;

*c)* diecimila milioni di lire per il 1992.

Art. 2.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992.

2. Il predetto Commissariato generale cessa di essere operante entro nove mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

3. Al Commissariato generale sono preposti un commissario generale e un segretario generale.

Art. 3.

1. Come stabilito nella convenzione di cui all'articolo 4, il Governo nomina un suo rappresentante quale commissario generale presso l'Expo '92. La nomina è di competenza del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il segretario generale, tratto dai funzionari della carriera diplomatica, è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, ed esercita le sue funzioni secondo le direttive del commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Le attività del Commissariato generale si svolgono nel rispetto degli indirizzi di politica estera nazionale e comunitaria.

Art. 4.

1. Il commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata da ultimo con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale o del direttore amministrativo, se dirigente, gestisce i fondi assegnati al Commissariato generale.

3. Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato generale e del padiglione, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di persone e cose, oltre ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della partecipazione italiana, nonché le spese di rappresentanza e le spese relative alle manifestazioni collaterali a carattere scientifico, culturale e artistico direttamente collegate alle finalità dell'Esposizione.

Art. 5.

1. Il commissario generale, se dipendente dall'amministrazione statale, ed il segretario generale vengono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

2. Essi hanno diritto ad un'indennità a carico del Commissariato generale, in aggiunta, se dipendenti da amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennità, che non ha natura retributiva, è stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo nelle varie fasi, e spetta per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, che per il commissario generale decorre dalla data di conferimento dell'incarico. disposto ai sensi dell'articolo 13 della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come modificata da ultimo con il protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972.

3. Per i periodi di servizio prestati fuori sede vengono corrisposti, da parte del Commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, e un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.

Art. 6.

1. Il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le cinque unità, incluso il direttore amministrativo, che viene collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico ai sensi del comma 2.

2. Il personale di cui al comma 1 può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

3. Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad un'indennità a carico del Commissariato generale, in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennità, che non ha natura retributiva, è stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico, e spetta relativamente al periodo nel quale il personale svolge le funzioni inerenti al suo incarico.

4. Per i periodi di servizio prestati fuori sede vengono corrisposti, da parte del Commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, e un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.

Art. 7.

1. Il commissario generale è autorizzato ad avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, sia in Italia che all'estero, di consulenti ed esperti per un contingente non superiore a trenta unità.

2. Il compenso per i consulenti ed esperti viene stabilito nelle convenzioni di cui al comma 1 in misura non superiore alle tariffe professionali vigenti. Agli stessi viene, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, oltre ad un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione dei dipendenti statali di pari categoria.

3. Il commissario generale è altresì autorizzato ad assumere, sia in Italia che all'estero, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può superare il periodo stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, altro personale che si renda necessario per l'espletamento del servizio entro un contingente che non superi le centoventi unità.

4. Il personale di cui al comma 3 ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato generale commisurato a quello del personale a contratto presso il consolato italiano a

Siviglia con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto, oppure a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante vigenti nell'ambito dell'Esposizione, a seconda del tipo di prestazioni previste dal contratto di assunzione. Detto personale, ove assunto in Italia, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per Siviglia, esclusa ogni indennità di missione.

Art. 8.

1. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

2. Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale.

3. Il commissario generale è tenuto a presentare il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonché, entro nove mesi dalla chiusura dell'Esposizione di Siviglia, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri, oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

4. Il commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati.

5. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

6. Per la gestione dei fondi il Commissariato generale è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Art. 9.

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un collegio di cinque revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro e gli altri designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.

2. La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del tesoro.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire cinque miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e a lire dieci miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota agli articoli 5 e 6:*

— Il D.P.R. n. 571/1958 reca: «Norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3».

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2251):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 20 aprile 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 3 maggio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16, 17 maggio 1990 e approvato il 23 maggio 1990.

*Camera dei deputati* (atto n. 4852):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 7 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, l'11, 19 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede referente, il 24 luglio 1990.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 19 settembre 1990.

Esaminato in aula il 1° ottobre 1990 e approvato il 20 dicembre 1990.

90G0451

LEGGE 22 dicembre 1990, n. 403.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N. 310

*All'articolo 1:*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 »;

*i commi 3 e 5 sono soppressi.*

*All'articolo 2, al comma 6, le parole:* « entro il 30 giugno 1991 » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro il 30 settembre 1991 ».

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

« ART. 2-*bis* (*Mutui contratti dalle regioni*) — 1. Le regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché limitatamente agli importi residuati dopo l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del presente decreto.

2. L'assunzione dei mutui di cui al comma 1 puo avvenire anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti. Le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

3. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo è a carico dei bilanci delle regioni ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 »;

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-*bis*. I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorché abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni ».

*All'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« 3-*bis*. L'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

" ART. 88 (*Stato ed enti pubblici*). – 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

*a*) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

*b*) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali".

3-*ter*. Le disposizioni del comma 3-*bis* hanno effetto dal 1° gennaio 1991 ».

*Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:*

« ART. 4-*bis* (*Obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi*) – 1. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 4-*ter* del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1991 per quanto riguarda le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e nei precedenti provvedimenti, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1991 ».

*All'articolo 5:*

*sono premessi i seguenti commi:*

« 0.1. Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità

montane e loro consorzi non potrà essere inferiore a 8.000 miliardi di lire.

0.2. La Cassa depositi e prestiti nella concessione dei mutui darà priorità ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti »;

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

« 2-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio 1991 per le quote 1989 non utilizzate ».

---

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 85.

---

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2513):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri dell'interno (SCOTTI), del tesoro (CARLI) e delle finanze (FORMICA) il 2 novembre 1990.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 5 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 7ª, 8ª e della commissione per le questioni regionali.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 7 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 novembre 1990.

Esaminato dalla 6ª commissione il 14, 15, 20, 21 novembre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 1990.

*Camera dei deputati* (atto n. 5276):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 27 novembre 1990, con pareri delle commissioni I, VII, VIII e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 dicembre 1990.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 dicembre 1990.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 5 dicembre 1990.

Esaminato in aula il 18 dicembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 1990.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2513/*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 19 dicembre 1990, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 20 dicembre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1990.

**90G0452**

LEGGE 27 dicembre 1990, n. 404.

**Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Nel periodo transitorio dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera *c*), della legge 19 maggio 1986, n. 224, il numero annuale delle promozioni dei capitani del servizio permanente effettivo dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) ed automobilistico dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni del periodo transitorio predetto, nove anni di permanenza nel grado o quindici di servizio da ufficiale in servizio permanente. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto fino al 31 dicembre 1992.

3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e 1993 sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, per il triennio 1986-1988.

4. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole: « 2 anni in reparti di impiego » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni di anzianità di grado, di cui 2 anni in reparti di impiego ».

5. Nei commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: « presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. Le eccedenze che dovessero crearsi per effetto di tale disposizione dovranno essere riassorbite nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza dei gradi di ammiraglio di divisione, capitano di vascello e capitano di fregata, dopo l'indicazione del rispettivo tipo di comando, sono aggiunte le parole « o incarico equipollente ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Agli ufficiali che cessano dal servizio in attuazione del comma 5 non si

applica la detrazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113 ».

2. La promozione di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio. Tale norma ha effetto dal 1° gennaio 1985 con esclusione dei relativi benefici economici che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 8 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« 8. I benefici previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336; dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6 ».

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunti i seguenti:

« *9-bis*. A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. Detta facoltà di opzione è riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1985.

*9-ter*. La promozione di cui all'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza dopo il 1° gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1° gennaio 1980 e per quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione.

*9-quater*. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero complessivo annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare provenienti dai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) di cui alla tabella D/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è portato fino ad un massimo di 25 unità annue di tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro per ciascun anno con anzianità da sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo uguale o superiore a dodici anni alla data del 1° gennaio di ciascuno degli anni predetti. Ferma restando la ripartizione in sottoruoli di cui al decreto del Ministro della difesa 24 marzo 1986, da integrare per effetto delle disposizioni del presente articolo, le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianità di ruolo ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze determinate in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verifichino per cause diverse da quelle di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

*9-quinquies*. Le lettere *a*) e *b*) del paragrafo *A*) dell'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

"*a*) per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente

della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

*b)* per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso della patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti di vascello di complemento dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle Capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto tecnico nautico o aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa, di destinazione presso reparti militari di volo".

9-*sexies*. I tenenti colonnelli dell'Esercito trattenuti ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 574 del 1980 come già attuato per i pari grado della Marina militare e dell'Aeronautica militare. La stessa promozione spetta ai tenenti colonnelli, già trattenuti e richiamati ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, cessati dal servizio a domanda, che alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, non avevano superato i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla predetta legge n. 808 del 1965. Agli stessi, in analogia a quanto attuato per gli ufficiali del servizio permanente effettivo, si applicano le norme di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52 ».

ART. 3.

1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applicano anche nei confronti dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

ART. 4.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di servizio, dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri dello stesso ruolo, pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità. La stessa disposizione si applica per i maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza con esclusivo riferimento all'anzianità di grado pari o superiore a quattro anni.

2. Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui al comma 1, per l'ufficiale che, in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera, ha subìto uno spostamento in ruolo viene considerata un'anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subìto detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.

3. Delle eventuali eccedenze che si formano nel grado di tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui al comma 1 non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

4. Qualora le vacanze create dalle promozioni dei maggiori ai sensi del comma 1 non siano sufficienti a consentire le promozioni tabellari dei capitani, queste

ultime promozioni sono comunque effettuate in eccedenza all'organico dei maggiori.

ART. 5.

1. Al comma 5 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età ».

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata è determinata a favore degli ufficiali che si trovino in detta posizione alla data del 30 dicembre 1989 o in data successiva. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria ».

2. Il primo e il secondo comma dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituiti dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono così interpretati:

*a*) il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità;

*b*) per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche:

1) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336;

2) dell'eventuale pensione privilegiata;

3) delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;

4) degli aumenti periodici di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224;

5) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. L'indennità di ausiliaria determinata ai sensi del comma 2, essendo assoggettata a ritenuta in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

4. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica ».

5. A decorrere dal 30 dicembre 1989 gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

6. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità fisica ».

7. Dalla stessa data di cui al comma 5 i sottufficiali che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

8. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in

aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, nè della quota di aggiunta di famiglia ».

9. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

10. Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, nè della quota di aggiunta di famiglia ».

11. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

ART. 7.

1. Le tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituite dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, e la tabella n. 1 annessa alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B, C e D annesse alla presente legge. Ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 43 della citata legge n. 113 del 1954 continua ad applicarsi il limite di età indicato nelle predette tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla predetta legge n. 113 del 1954, come sostituite dalla predetta legge n. 1499 del 1962, per il grado di capitano o corrispondente.

ART. 8.

1. I limiti di età previsti dalle annesse tabelle A, B, C e D hanno validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normale unico e speciale unico delle Armi dell'Esercito, del ruòlo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare, gli ufficiali dei corrispondenti ruoli ad esaurimento, nonché gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che nel grado posseduto siano a meno di dieci anni dai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore, possono chiedere con domanda irrevocabile l'applicazione nei loro confronti di questi ultimi limiti. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi limiti di età stabiliti dalla presente legge.

3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che siano stati iscritti nel predetto quadro non sono

computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.

ART. 9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione" anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo ».

2. A decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6; all'articolo 39, comma 4; all'articolo 40, comma 2; all'articolo 41 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché quella di cui all'articolo 28, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente il soprannumero al numero chiuso.

ART. 10.

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, deve essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato non sia comunque applicato agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

ART. 11.

1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ufficiale meno anziano che per effetto della promozione conseguita ai sensi del predetto articolo 24, comma 4, ha assunto l'anzianità più favorevole. La predetta riduzione non può comunque essere superiore a due anni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224, e del comma 1.

ART. 12.

1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, in applicazione del disposto del comma 1 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, cessano di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e transitano tra quelle del servizio permanente di cui al titolo III della predetta legge n. 113 del 1954.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i ruoli ad esaurimento di cui al comma precedente transitano tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente.

3. Il grado vertice per i predetti ruoli è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o corrispondente, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

4. Restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme previste

dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137; 20 settembre 1980, n. 574; 19 maggio 1986, n. 224, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza ».

ART. 13.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 avviene, se più favorevole e se idonei, a partire dal 1° gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ».

2. Il quinto comma dell'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.

ART. 14.

1. L'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in servizio permanente di uno dei Corpi della Marina militare, oltre alle condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente.

2. Gli ufficiali subalterni del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali che provengono dall'Accademia navale, hanno l'obbligo di commutare la ferma di cui al comma 1 in un'altra della durata di anni otto a decorrere dalla data di conseguimento della laurea ».

2. La ferma di otto anni di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, come sostituito dal precedente comma 1 del presente articolo, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi normali dell'Accademia navale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità del piano di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare ».

4. La ferma di otto anni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, come sostituito dal precedente comma 3, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale, hanno l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di assunzione dell'incarico. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente comma.

6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi, all'atto dell'ammissione, ad una ferma volontaria di dodici anni, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. Gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta.

ART. 15.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9.187 milioni per l'anno 1990, 12.103,7 milioni per l'anno 1991 e 14.347,7 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 9.187 milioni per l'anno 1990, lire 191 milioni per l'anno 1991 e lire 6.191 milioni per l'anno 1992, quota parte dell'accantonamento: « Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonché modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali. Norme in materia di rivalutazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare »; quanto a lire 3.460 milioni per l'anno 1991 quota parte dell'accantonamento: « Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) » e quanto a lire 8.452,7 milioni per l'anno 1991 e lire 8.156,7 milioni per l'anno 1992 quota parte dell'accantonamento: « Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze Armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

**TABELLA A**

## LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

| GRADO | Arma dei Carabinieri (1) | Ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio | Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio | Corpo tecnico, Corpi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario |
|---|---|---|---|---|
| Generale di corpo d'Armata ... | — | 63 | — | — (2) |
| Generale di divisione e tenente generale ........ | 64 | 60 | — | 65 |
| Generale di brigata e maggiore generale ........ | 62 | 58 | — | 63 |
| Colonnello ........ | 60 | 57 | 60 | 61 |
| Tenente colonnello ........ | 60 | 57 | 60 | 59 |
| Maggiore ........ | 60 | 57 | 60 | 59 |
| Capitano e subalterni ........ | 60 | 57 | 60 | 59 |

(1) All'ufficiale direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si applica il limite di età di anni 61.
(2) Il limite di età del generale ispettore del Corpo tecnico, grado istituito con l'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è di anni 65.

TABELLA B

## LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

| GRADI | Stato maggiore | | Genio navale armi navali | | Corpo sanitario | | Commissariato Capitanerie di porto | | Ruolo del corpò unico specialisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ruolo normale | Ruolo speciale | Ruolo normale | Ruolo speciale | Medici | Farmacisti | Ruolo normale | Ruolo speciale | |
| Amm. Sq. e Isp. Capo | 63 | — | 65 | — | — | — | — | — | — |
| Amm. Div. e Isp. | 60 | — | 63 | — | 65 | — | 65 | — | — |
| Contrammiraglio | 58 | — | 61 | — | 63 | — | 63 | — | — |
| Cap. di Vascello | 56 | 61 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | — |
| Cap. di Fregata | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | — |
| Cap. di Corvetta | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 |
| Ten. di Vascello | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 |
| Subalterni | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 |

*NOTA:* All'ufficiale direttore del Corpo musicale della Marina militare si applica il limite di età di 63 anni.

TABELLA C

## LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

| GRADO | Arma aeronautica | | | | Genio aeronautico | | | | Commissariato aeronautico | | Corpo sanitario aeronautico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ruolo naviganti normale | Ruolo naviganti speciale | Ruolo servizi | Ruolo specialisti | Ruolo ingegneri | Ruolo chimici | Ruolo fisici | Assistenti tecnici | Ruolo commissariato | Ruolo amministrazione | Ruolo ufficiali medici |
| Gen. S.A./Gen. Isp. .......... | 61 | — | — | — | 65 | — | — | — | — | — | — |
| Gen. D.A./Ten. Gen. ........ | 59 | — | 65 | — | 63 | — | — | — | 65 | — | 65 |
| Gen. B.A./Magg. Gen. ..... | 58 | — | 63 | — | 61 | 63 | 63 | — | 63 | — | 63 |
| Colonnello ........................ | 56 | 58 | 61 | — | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Tenente Colonnello ......... | 56 | 58 | 59 | — | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Maggiore ......................... | 56 | 58 | 59 | — | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Capitano .......................... | 56 | 58 | 59 | 61 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Subalterni ........................ | 56 | 58 | 59 | 59 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |

*NOTA* All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica ed agli ufficiali maestri di scherma dell'Aeronautica si applicano, rispettivamente, i limiti di età di anni 61 e anni 56

TABELLA D

# LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

| GRADO | ETÀ ANNI |
|---|---|
| Generale di Divisione | 64 |
| Generale di Brigata | 62 |
| Colonnello | 60 |
| Tenente Colonnello, Maggiore, Capitano e Subalterni | 60 |

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— La permanenza nel grado prevista dall'art. 37 della legge n. 224/1986 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza) è fissata in 9 anni per i capitani ed in 4 anni per i maggiori appartenenti ai ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

— Gli articoli 1, 2 e 3 del D.L. 23 dicembre 1989, n. 325, convertito in legge 15 novembre 1989, n. 374 (Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate) hanno prorogato fino al 31 dicembre 1990 il termine di validità delle tabelle allegate alla legge 20 dicembre 1980, n. 574, già prorogate fino al 31 dicembre 1988 con legge n. 224/1986.

— La legge n. 574/1980 concerne unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

— La tabella annessa alla legge n. 1431/1963 (Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare), che sostituisce — fra gli altri — il quadro I della tabella n. 3 annessa alla legge n. 1137/1955 (Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), riguarda gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica appartenenti al ruolo navigante normale.

— L'ottavo e nono comma dell'art. 70 della legge n. 212/1983 (Avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronauticae della Guardia di finanza) riguardano l'avanzamento ai gradi di capitano di corvetta e di tenente di vascello degli ufficiali del corpo unico degli specialisti della Marina militare.

*Note all'art. 2:*

— Per la migliore comprensione di quanto disposto dai commi 1 e 2 si ritiene opportuno riportare il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 32 della legge n. 224/1986 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 1):

«5. I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi *b)*, *d)* ed *e)* dell'art. 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado.

6. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati».

I paragrafi *b)*, *d)* ed *e)* sopra ricordati riguardano, rispettivamente, le cessazioni dal servizio per infermità, a domanda e d'autorità.

— Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 69 della legge n. 113/1954 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica): «Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'art. 44 o a domanda ai sensi dell'art. 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo comma del presente articolo è ridotto alla metà». Il primo comma del ricordato art. 69 prevede che il periodo di permanenza in ausiliaria è commutato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo.

— L'art. 34 della legge n. 574/1980 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 1) è così formulato:

«Art. 34. — Gli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, di cui al titolo IV della presente legge, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono».

La legge n. 536/1971 sopra ricordata reca norme di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.

— La lettera *a)* dell'art. 44 della legge n. 1137/1955 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 1) si riferisce a vacanze organiche determinate da promozioni.

— Il paragrafo *A* dell'art. 41 della legge n. 1178/1926 (Ordinamento della regia marina) concerne i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.

— La legge n. 808/1965 concerne il trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento residenti in territori considerati inaccessibili.

— La legge n. 52/1979 contiene alcune norme per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e per il richiamo in servizio dall'aspettativa degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

*Note all'art. 3:*

— Il comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 105/1990 (Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte dirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349) prevedeva l'esclusione dal collocamento in aspettativa di cui all'art. 7 della legge n. 804/1973 (recante norme sull'ordinanento, lo stato e l'avanzamento dei gradi militari cosidetti «dirigenziali»), nonché dal computo dei numeri massimi previsti dalla legge stessa, nei confronti del comandante generale della Guardia di finanza per il periodo di durata nella carica.

— Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 7 della sopracitata legge n. 804/1973, che regola le modalità di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di generali e colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate: «Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa».

*Nota all'art. 4:*

— L'art. 10 della legge n. 113/1954 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 2) e l'art. 69 della legge n. 1137/1955 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 1) concernono, rispettivamente, i casi di spostamento in ruolo di un ufficiale che debba subire una detrazione di anzianità ovvero acquisire un vantaggio di carriera.

*Nota all'art. 5:*

— Il testo del comma 5 dell'art. 43 della legge n. 224/1986 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età».

*Note all'art. 6:*

— Le lettere *a)* e *b)* dell'art. 44, comma 1, della più volte citata legge n. 224/1986 hanno sostituito le disposizioni concernenti la durata massima di permanenza nell'ausiliaria e la determinazione dell'indennità di ausiliaria.

— La legge n. 804/1973 reca norme sull'ordinamento, lo stato e l'avanzamento dei gradi militari cosidetti «dirigenziali».

— La legge n. 312/1980 concerne il nuovo assetto retributivo-funzionaledel personale civile e militare dello Stato.

— Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della legge n. 53/1989 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e l'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), nonché quelle di cui agli articoli 44 e 46 della legge n. 212/1983 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 1), riguardano la durata massima di permanenza nell'ausiliaria e la determinazione dell'indennità di ausiliaria del personale interessato.

*Note all'art. 7:*

— Le tabelle 1, 2 e 3 annesse alla legge n. 113/1954 e la tabella 1 annessa alla legge n. 1089/1959 riguardavano, rispettivamente, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

— L'art. 43 della legge n. 113/1954 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 2) reca norme per la cessazione dal servizio permanente a domanda.

*Nota all'art. 8:*

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge n. 804/1973:

«Art. 7. — Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente art. 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo il seguente ordine:

ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;

ufficiali promossi nella posizione di a disposizione;

ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;

ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa.

Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'art. 8 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato art. 8.

Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma.

La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo art. 17 dela presente legge, farà carico al Ministero del tesoro».

*Nota all'art. 10:*

— Si riporta il testo dell'art. 24, quarto comma, della legge n. 224/1986: «Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo art. 37 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento».

*Nota all'art. 11:*

— Per quanto riguarda il quarto comma dell'art. 24 della legge n. 224/1986 vedi la nota all'art. 10 della legge che qui si pubblica.

*Note all'art. 12:*

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 31 della legge n. 224/1986 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 1): «1. Fermi restando i limiti di età e di grado e le condizioni di avanzamento di cui alle leggi 20 settembre 1980, n. 574, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per il personale in servizio permanente, comprese quelle relative all'ausiliaria ed all'aspettativa».

— I titoli III e IV della legge n. 113/1954 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 2) disciplinano, rispettivamente,lo stato degli ufficiali in servizio permanente e lo stato degli ufficiali in congedo.

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 32 della legge n. 224/1986: «La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati».

*Nota all'art. 13:*

— Il quinto comma dell'art. 34 della legge n. 212/1983 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 1), prevedeva la rivalutazione, per non più di una volta, dei sottufficiali giudicati non idonei.

*Note all'art. 14:*

— Per l'argomento della legge n. 1178/1926 si veda nelle note all'art. 2.

— La legge n. 52/1963 concerne il riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

— La legge n. 8/1955 reca norme sull'appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le università e gli istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio.

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3487):

Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) il 23 dicembre 1988.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 16 gennaio 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 18 gennaio 1989; 2, 8, 9 febbraio 1989; 7, 8, 15, 29 marzo 1989; 25 ottobre 1989, 3 novembre 1989, 6 dicembre 1989, 25 gennaio 1990; 7, 22 febbraio 1990, 1° marzo 1990.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 27 marzo 1990.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 28 marzo 1990, 18 aprile 1990 e approvato il 22 maggio 1990, in un testo unificato con atti numeri 1258 (STEGAGNINI ed altri), 2612 (MANNINO ed altri) 2795 (CACCIA ed altri) e 2804 (FIORI).

*Senato della Repubblica* (atto n. 2325):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 3 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 26 luglio 1990, 19 settembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 20 settembre 1990.

*Camera dei deputati* (atto n. 3487-1258-2612-2795-2804/*B*):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, l'11 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, V, e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 5 dicembre 1990 e approvato il 20 dicembre 1990.

**90G0450**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 novembre 1990.

**Seconda variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1990.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, nonché dell'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1973;

Considerato che il predetto Fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1990 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo di rotazione» per l'anno finanziario 1990;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1990 con cui è stata apportata la prima variazione al predetto bilancio di previsione;

Visto l'ordinativo collettivo n. 21 emesso il 15 maggio 1986 a carico del capitolo di spesa 5121 del predetto Fondo di rotazione ed in particolare i mandati di pagamento numeri 178 e 179 riguardanti il Centro di animazione e autogestione popolare - C.A.A.P., di Palermo, rispettivamente di L. 36.870.370 a saldo del progetto n. 812058 e di L. 26.426.400 a saldo del progetto n. 802012;

Considerato che il predetto ordinativo è stato a suo tempo contabilizzato dalla Banca nazionale del lavoro che svolge il servizio di tesoreria, a debito del c/c intestato al «Fondo di rotazione»;

Vista la comunicazione con la quale, successivamente, la Banca nazionale del lavoro segnala di non aver potuto disporre il pagamento alla C.A.A.P. dei predetti mandati in quanto il creditore risulta inesistente alla domiciliazione indicata sugli stessi;

Considerato che la regione Sicilia, più volte sollecitata, non ha fornito istruzioni atte ad eseguire il pagamento dei mandati stessi;

Considerato che, in data 13 novembre 1990, è stato richiesto alla Banca nazionale del lavoro il riaccredito sul c/c intestato al «Fondo di rotazione» dell'importo complessivo di L. 63.296.770;

Considerata la necessità di mantenere iscritto sul bilancio del «Fondo di rotazione» il predetto importo al fine di assicurare, nel caso di una eventuale successiva richiesta di pagamento da parte della C.A.A.P., la copertura finanziaria del relativo onere;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio delle entrate del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1990 è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. 5233. Entrate eventuali e diverse L. + 63.296.770

Art. 2.

Nel bilancio delle spese del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1990 è apportata la seguente variazione in aumento:

Cap. 1095. Fondo di riserva L. + 63.296.770

Roma, 21 novembre 1990

p. *Il Ministro*: GRIPPO

90A5514

DECRETO 11 dicembre 1990.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa dettaglianti genovesi - Co.De.Ge. - Società cooperativa commissionaria a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.**

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 12 luglio 1990 con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa dettaglianti genovesi - Co.De.Ge. - Società cooperativa commissionaria a responsabilità limitata», con sede in Genova;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa dettaglianti genovesi - Co.De.Ge. - Società cooperativa commissionaria a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Moro di Genova in data 13 febbraio 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, é l'avv. Angelo Onorato Freda, con studio in via SS. Giacomo e Filippo, 35/44, Genova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

90A5513

# MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 dicembre 1990.

**Inserimento dell'aeroporto di Bari Palese nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale.**

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Bari Palese è inserito nella quarta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Viste le note con le quali il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile richiede l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Bari Palese, dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, con la quale è stato concesso un apposito aumento di organico al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per sopperire alle esigenze del servizio antincendi aeroportuale;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Bari Palese sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Bari Palese è inserito nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 14 dicembre 1990

*Il Ministro:* SCOTTI

90A5516

DECRETO 14 dicembre 1990.

**Inserimento dell'aeroporto di Bologna Borgopanigale nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Bologna Borgopanigale è inserito nella quarta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Viste le note con le quali il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile richiede l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Bologna Borgopanigale, dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, con la quale è stato concesso un apposito aumento di organico al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per sopperire alle esigenze del servizio antincendi aeroportuale;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto Bologna Borgopanigale sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Bologna Borgopanigale è inserito nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 14 dicembre 1990

*Il Ministro:* SCOTTI

**90A5517**

DECRETO 14 dicembre 1990.

**Inserimento dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda è inserito nella quarta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Viste le note con le quali il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile richiede l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, con la quale è stato concesso un apposito aumento di organico al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per sopperire alle esigenze del servizio antincendi aeroportuale;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto Olbia Costa Smeralda sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda è inserito nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 14 dicembre 1990

*Il Ministro:* SCOTTI

**90A5518**

DECRETO 14 dicembre 1990.

**Inserimento dell'aeroporto di Cagliari Elmas nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Cagliari Elmas è inserito nella quarta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Viste le note con le quali il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile richiede l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Cagliari Elmas, dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521, con la quale è stato concesso un apposito aumento di organico al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per sopperire alle esigenze del servizio antincendi aeroportuale;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto Cagliari Elmas sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Cagliari Elmas è inserito nella terza classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 14 dicembre 1990

*Il Ministro:* SCOTTI

90A5519

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 1990.

**Adeguamento del compenso spettante all'Automobile club d'Italia per la riscossione e contabilizzazione della imposta erariale di trascrizione.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

*a)* un compenso spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

*b)* l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la nota del 18 luglio 1990, n. 878/P, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nell'anno 1989, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a + 258,3;

Considerato che per l'anno 1990 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1990, anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6 secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 258,3%.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1990 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal precedente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 settembre 1990

*Il Ministro:* FORMICA

*Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1990*
*Registro n. 26 Finanze, foglio n. 313*

90A5531

DECRETO 10 dicembre 1990.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Enna.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Enna dalla quale risulta che il giorno 13 ottobre 1990 il predetto ufficio ha funzionato irregolarmente a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Enna è accertato per il giorno 13 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

*Il Ministro:* FORMICA

90A5511

DECRETO 10 dicembre 1990.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Sassari.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Sassari dalla quale risulta che i giorni 22, 23 e 24 ottobre 1990 il predetto ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Sassari è accertato per i giorni 22, 23 e 24 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

*Il Ministro:* FORMICA

90A5512

DECRETO 17 dicembre 1990.

**Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 3, lettera *A)*, della citata legge n. 762/1973, con il quale è stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, con il quale la misura stessa è stata elevata in L. 250 al litro, con effetto dal 1° giugno 1987;

Considerato:

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 654 del 25 settembre 1990, divenuta esecutiva per pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che il Comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, con nota n. 94/STAT del 26 novembre 1990, ha fatto pervenire la tabella dei valori medi degli oli combustibili e lubrificanti, dei tabacchi lavorati e degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)*, della medesima legge;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1991;

Ritenuto:

che, in applicazione delle disposizioni contenute nei già citati art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 14 della legge n. 440 del 1987, si ritiene opportuno fissare la misura del

diritto speciale gravante sulla benzina in L. 250 al litro; si ritiene opportuno confermare in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 1° dicembre 1989;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta tabella:

1) *Olio combustibile fluido:*

| | |
|---|---|
| *a)* superiore a 3° E...... | L. 2.100 al q.le |
| *b)* fino a 5° E......... | » 1.640 a hl |

2) *Olio semifluido e denso:*

| | |
|---|---|
| *a)* superiore a 5° fino a 7° E | L. 1.710 al q.le |
| *b)* superiore a 7° E...... | » 1.587 » » |

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate dagli articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, dall'art. 38 della legge 23 aprile 1981, n. 153 e dall'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, viene stabilita in L. 250 al litro per la benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1991.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 17 dicembre 1990

*Il Ministro:* FORMICA

ALLEGATO *A*

PREZZI MEDI E MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO.

| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi al minuto | Aliquota % |
|---|---|---|
| Lubrificanti per autovetture: | | |
| *a)* Fiat multigrado 15/W40 | L. 7.300 al kg | 4 |
| Fiat VS 20W30/40 (Selenia). | » 9.500 » » | 4 |
| *b)* Agip sintesis. | » 8.500 » » | 4 |
| Agip supermultigrade. | » 7.500 » » | 4 |
| Agip HD | » 6.300 » » | 4 |
| *c)* I.P. Super M.O. 10/W/50 | » 6.500 » » | 4 |
| I.P. Tarus M 15/40. | » 6.500 » » | 4 |
| *d)* Monteshell Helix (ex Total GTS 15/W 50). | » 8.000 » » | 4 |
| Monteshell X 100 (ex Total Super HD) | » 6.000 » » | 4 |
| 1) *Tabacchi:* | | |
| 1.1 nazionali lavorati: pacchetti da 20 sigarette | L. 1.400 | 12,5 |
| 1.2 esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette | » 2.000 | 14 |
| 2) *Liquori e acqueviti in bottiglia originale* (a bottiglia): | | |
| 2.1 whisky, brandy e acqueviti non invecchiate | L. 8.000 | 4 |
| 2.2 whisky invecchiato fino a 12 anni, cognac non invecchiato e brandy riserva | » 18.500 | 4 |
| 2.3 whisky invecchiato oltre 12 anni. | » 48.000 | 4 |
| 2.4 cognac invecchiato | » 47.000 | 4 |
| 3) *Articoli sportivi:* | | |
| 3.1 sci da discesa professionali | L. 350.000 | 4 |
| 3.2 sci da fondo | » 120.000 | 4 |
| 3.3 attacchi | » 100.000 | 4 |
| 3.4 scarponi | » 150.000 | 4 |
| 3.5 bastoncini | » 20.000 | 4 |
| 3.6 zaini professionali | » 150.000 | 4 |
| 3.7 zaini sportivi | » 50.000 | 4 |
| 3.8 sci da discesa - amatoriali | » 150.000 | 4 |
| 4) *Profumi e prodotti di bellezza:* | | |
| 4.1 essenze - a oncia - 30 g (a confezione) | L. 115.500 | 4 |
| 4.2 acque di colonia e lavande flacone da 80 a 120 g | » 38.000 | 4 |
| 4.3 smalti, rossetti e cipria (a pezzo) | » 12.670 | 4 |
| 4.4 sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno (a confezione). | » 12.670 | 4 |
| 4.5 creme per la pelle: tubetti o vasetti (cadauno) | » 38.000 | 4 |
| 4.6 prodotti alcoolici, dopobarba (a confezione) | » 14.670 | 4 |

| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi al minuto | | Aliquota % |
|---|---|---|---|
| 4.7 saponi fini solidi (a confezione) | L. | 8.500 | 4 |
| 4.8 saponi per barba e shampoo (a confezione) | » | 9.000 | 4 |
| 4.9 latte e tonici (a pezzo) | » | 15.830 | 4 |

5) *Apparecchi fotografici e proiettori:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1 macchine fotografiche professionali (cadauna) | L. | 900.000 | 5 |
| 5.2 macchine fotografiche semiprofessionali (cadauna) | » | 450.000 | 5 |
| 5.3 macchine fotografiche da dilettante (cadauna) | » | 200.000 | 5 |
| 5.4 dia-proiettori (cadauno) | » | 150.000 | 5 |
| 5.5 proiettori (cadauno) | » | — | — |
| 5.6 cineprese (cadauna) | » | — | — |
| 5.7 telecamera e videoregistratore compact (cadauno) | » | 1.600.000 | 5 |
| 5.8 telecamera (cadauna) | » | 900.000 | 5 |
| 5.9 videoregistratori (cadauno) | » | 800.000 | 5 |
| 5.10 flash (cadauno) | » | 70.000 | 5 |
| 5.11 obiettivi, binocoli, cannocchiali (cadauno) | » | 200.000 | 5 |

6) *Apparecchi radio e televisori:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1 radio con M.F. tascabile (cadauna) | L. | 50.000 | 6 |
| 6.2 radio con M.F. e registratore, riproduttore standard | » | 150.000 | 6 |
| 6.3 sintonizzatore | » | 150.000 | 6 |
| 6.4 autoradio con registratore, riproduttore standard | » | 200.000 | 6 |
| 6.5 televisori in bianco e nero (cadauno) | » | 200.000 | 6 |
| 6.6 televisori a colori 15" (cadauno) | » | 300.000 | 6 |
| 6.7 registratori (cadauno) | » | 70.000 | 6 |
| 6.8 walkman e riproduttori (cadauno) | » | 60.000 | 6 |
| 6.9 ricetrasmittenti (cadauna) | » | 400.000 | 6 |
| 6.10 monitor (cadauno) | » | 300.000 | 6 |
| 6.11 compo Hi-Fi (cadauno) | » | 450.000 | 6 |
| 6.12 televisori colori + 15" (cadauno) | » | 700.000 | 6 |
| 6.13 video lettori (cadauno) | » | 350.000 | 6 |
| 6.14 | | | |
| 6.15 valkman + radio | » | 110.000 | 6 |
| 6.16 cd portatile | » | 250.000 | 6 |
| 6.17 radio M.F. - Lux | » | 150.000 | 6 |
| 6.18 radio M.F. con RG ripr. Lux | » | 300.000 | 6 |
| 6.19 autoradio con reg. ripr. lux | » | 500.000 | 6 |

7) *Pellicceria:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1 pellicce confezionate di zibellino, cincillà ed ermellino confezione lungo | L. | 32.500.000 | 20 |
| 7.2 idem confezione corto (cadauna) | » | 25.000.000 | 20 |
| 7.3 pellicce confezione di lontra e lince, confezione lungo (cadauna) | » | 8.500.000 | 20 |
| 7.4 idem confezione corto (cadauna) | » | 5.600.000 | 20 |
| 7.5 pellicce confezionate di visone conf. lungo (cadauna) | » | 5.200.000 | 20 |
| 7.6 idem confezione corto (cadauna) | » | 4.000.000 | 20 |
| 7.7 pellicce confezionate di volpe, marmotta ed altri analoghi confezione lungo (cadauna) | » | 3.300.000 | 15 |
| 7.8 idem confezione corto (cadauna) | » | 2.500.000 | 15 |
| 7.9 pellicce confezionate di altre pelli di pelo non pregiato confezione lungo | » | 1.000.000 | 15 |
| 7.10 idem confezione corto (cadauna) | » | 800.000 | 15 |
| 7.11 cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno) | » | 900.000 | 15 |
| 7.12 giubbotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno) | » | 650.000 | 15 |
| 7.13 giubbotti, giacche in pelle confezionati (cadauno) | » | 300.000 | 10 |
| 7.14 pelli da pelliccia (al kg) | » | 650.000 | 10 |

8) *Pelletteria:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1 valigie e borsoni in tessuto (cadauno) | L. | 111.300 | 8 |
| 8.2 valigie e borsoni in pelle | » | 145.600 | 8 |
| 8.3 borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola (cadauna) | » | 556.400 | 8 |
| 8.4 borse alta moda firmate in pelle (cadauna) | » | 277.700 | 8 |
| 8.5 borse in renna, antilope, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate (cadauna) | » | 166.400 | 8 |
| 8.6 borse in pelli non pregiate (cadauna) | » | 78.000 | 8 |
| 8.7 borse in tessuto (cadauna) | » | 67.600 | 8 |
| 8.8 borse in tessuto plastificato firmate (cadauna) | » | 145.600 | 8 |
| 8.9 cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate (cadauna) | » | 72.800 | 8 |
| 8.10 cinture in pelle o tessuto (cadauna) | » | 33.300 | 8 |
| 8.11 guanti in pelle | » | 49.900 | 8 |
| 8.12 guanti in altre fibre | » | 21.800 | 8 |
| 8.13 cappelli in pelle | » | 28.000 | 8 |
| 8.14 calzature in pelle (al paio) | » | 78.000 | 8 |
| 8.15 valigie e borsoni in altri materiali (cadauno) | » | 145.600 | 8 |
| 8.16 calzature in tessuto (al paio) | » | 50.000 | 8 |

9) *Tessuti* (a metro lineare):

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.1 tessuto in lana | L. | 22.250 | 5 |
| 9.2 tessuto in cotone | » | 10.000 | 5 |
| 9.3 tessuto in lino | » | 22.250 | 5 |
| 9.4 tessuto in seta | » | 27.750 | 5 |
| 9.5 tessuto sintentico | » | 14.550 | 5 |

10) *Articoli di vestiario confezionati:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.1 impermeabile per uomo (a capo) | L. | 329.000 | 3 |
| 10.2 completo invernale per uomo (a capo) | » | 319.000 | 3 |
| 10.3 completo estivo per uomo (a capo) | » | 278.000 | 3 |

| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi al minuto | Aliquota % |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 10.4 cappotto e mantella per uomo (a capo) | L. 299.000 | 3 |
| 10.5 cappotto e mantella per donna (a capo) | » 319.000 | 3 |
| 10.6 soprabito primaverile per donna o impermeabile per donna (a capo) | » 329.000 | 3 |
| 10.7 abito completo per ragazzi (a capo) | » 165.000 | 3 |
| 10.8 cappotto invernale per ragazzi (a capo) | » 165.000 | 3 |
| 10.9 gonna di lana (a capo). | » 113.000 | 3 |
| 10.10 gonna di cotone (a capo) | » 67.000 | 3 |
| 10.11 pantaloni di lana, misto lana, cotone e velluto (a capo) | » 66.000 | 3 |
| 10.12 camicie uomo (a capo) | » 41.000 | 3 |
| 10.13 camicette donna (a capo) | » 33.000 | 3 |
| 10.14 camicie ragazzo (a capo). | » 33.000 | 3 |
| 10.15 camicette seta donna (a capo) | » 165.000 | 3 |
| 10.16 giacche a vento unisex (a capo) | » 165.000 | 3 |
| 10.17 completo lana donna (a capo) | » 191.000 | 3 |
| 10.18 giacca e giubotto in cotone (a capo) | » 165.000 | 3 |
| 10.19 giacca e giubotto in lana (a capo) | » 220.000 | 3 |
| 10.20 cravatte, sciarpe | » 41.000 | 3 |
| 10.21 tute da sci | » 220.000 | 3 |
| 10.22 abito cotone donna | » 134.000 | 3 |
| 10.23 bluse cotone | » 88.000 | 3 |
| 10.24 giacca e giubotto in altre fibre | » 124.000 | 3 |
| 11) *Maglierie e filati:* | | |
| 11.1 maglia cotone, felpe e polo per uomo e donna (a capo) | L. 33.000 | 3 |
| 11.2 maglia di lana per uomo e donna (a capo) | » 38.000 | 3 |
| 11.3 maglia di lana per ragazzi (a capo) | » 22.000 | 3 |
| 11.4 maglia in cotone per ragazzi (a capo) | » 17.000 | 3 |
| 11.5 maglie in cachemire, cammello e alpaca (a capo) | » 156.000 | 3 |
| 11.6 filati di lana al kg | » 47.000 | 3 |
| 11.7 berretti lana | » 22.000 | 3 |
| 11.8 pantofole lana. | » 19.000 | 3 |
| 11.9 cappelli cotone | » 19.000 | 3 |
| 12) *Biancheria:* | | |
| 12.1 pigiami e camicie da notte | L. 50.000 | 3 |
| 12.2 magliette e canottiere | » 22.000 | 3 |
| 12.3 slip | » 11.500 | 3 |
| 12.4 reggiseni | » 27.000 | 3 |
| 12.5 calze lana | » 22.000 | 3 |
| 12.6 calzini uomo. | » 9.400 | 3 |
| 12.7 collant | » 5.500 | 3 |
| 12.8 plaid-coperte lana | » 111.000 | 3 |
| 12.9 vestaglie | » 68.000 | 3 |
| 12.10 piumoni. | » 416.000 | 3 |
| 12.11 lenzuola. | » 52.000 | 3 |
| 12.12 tovaglia. | » 73.000 | 3 |

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

90A5464

DECRETO 21 dicembre 1990.

**Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1991.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1991 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto per i programmi di controllo delle dichiarazioni di imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo anche conto della loro capacità operativa;

Rilevata l'opportunità di riservare una quota della capacità operativa della Guardia di finanza per l'esecuzione di verifiche centralmente pianificate, ovvero individuate in sede locale, nell'ambito della cooperazione con gli uffici finanziari ai sensi degli articoli 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Ritenuto di fissare tra gli obiettivi del programma dei controlli fiscali 1991 un incremento non inferiore ad un minimo prefissato del gettito complessivo nel settore imposte dirette e nel settore IVA da conseguire, oltre che con il rispetto dei criteri stabiliti dal presente decreto, con il potenziamento degli ausilii automatici all'attività di accertamento e con l'assuzione di nuovo personale;

Ritenuto altresì necessario definire gli strumenti e le modalità di attuazione dei predetti programmi e dei controlli globali in base a sorteggio, anche in ordine all'acquisizione di elementi da utilizzare per la definizione di coefficienti presuntivi e di congruità, nonché per l'analisi di dati e comportamenti fiscali di specifici settori economici;

Viste le proposte del Comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari in data 7 dicembre 1990;

Decreta:

CAPO I

CAPACITÀ OPERATIVA

Art. 1.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto procederanno, in base alla propria capacità operativa, al controllo delle dichiarazioni annuali ed alla individuazione dei soggetti obbligati che ne abbiano omesso la presentazione, selezionando le posizioni da controllare secondo i criteri stabiliti nei successivi capi II e III.

2. La Guardia di finanza si atterrà, nella propria attività di verifica, ai criteri che ad essa espressamente si riferiscono.

Art. 2.

1. I controlli da effettuare, corrispondenti ai periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni o avrebbero dovuto riferirsi quelle omesse, saranno commisurati alla consistenza del personale disponibile alla data più recente, tenendo conto della capacità operativa media per addetto in termini di determinazioni conclusive sulle istruttorie, anche negative, la quale sarà differenziata in rapporto ai tipi di soggetti di imposta, compresi i sostituti, ai mezzi istruttori da impiegare, all'acquisizione di elementi per la defìnzione di coefficienti presuntivi e di congruità, alle qualifiche ed all'esperienza del personale, all'entità delle incombenze diverse dalle attività programmate e ad ogni altro elemento ritenuto valutabile, nonché alle specifiche situazioni di carattere oggettivo di ciascun ufficio entro predeterminati limiti percentuali di adeguamento.

2. Nelle circolari di attuazione del presente decreto, le Direzioni generali stabiliranno la quota da destinare, nell'ambito della complessiva capacità operativa di ciascun ufficio o compartimento, alla effettuazione dei controlli mediante verifica generale, con apposita programmazione per ufficio o ispettorato. I verbali relativi, anche se utilizzati entro l'anno, verranno computati ai fini della priorità stabilita dall'art. 6, comma 1.

3. Potranno altresì essere predeterminati, anche in rapporto a quanto stabilito dall'art. 5, le percentuali ed i criteri d'impiego della capacità operativa in accessi ed ispezioni diversi dalle suddette verifiche.

4. Potranno pure essere oggetto di determinazioni preventive, previsionali od anche programmatiche, oltre ai controlli formali di cui agli articoli 21 e 22, altre attività od altri adempimenti, diversi dai controlli o a questi connessi o consequenziali, compresa la trattazione degli affari contenziosi.

5. Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, il personale addetto ai controlli sostanziali ed alle verifiche non potrà, comunque, risultare numericamente inferiore a quello addetto ai rimborsi ed ai controlli formali, salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 3.

6. In corso d'anno, la capacità operativa dei singoli uffici potrà essere modificata in relazione a sopravvenute esigenze di carattere generale ed a variazioni numeriche del personale disponibile.

7. La Guardia di finanza procederà alle verifiche di cui all'art. 9 ed all'art. 10, comma 2, nonché ai controlli globali a sorteggio di cui al capo IV. La relativa quota della capacità operativa del Corpo viene determinata dal Ministro delle finanze, sentito il Comando generale.

Art. 3.

1. Sulla base dell'applicazione dei criteri specifici di determinazione della capacità operativa per le attività di controllo e di verifica stabiliti dalla Direzione generale delle imposte dirette e dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, i rispettivi ispettorati compartimentali comunicheranno alle suddette direzioni le proprie indicazioni per le definitive loro determinazioni.

Art. 4.

1. Sulla base della programmazione di cui all'art. 3 ciascun ufficio formerà apposito elenco di tutte le posizioni da sottoporre a controllo nell'anno, previa determinazione dei criteri per la scelta dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 6, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto nonché delle modalità che verranno stabilite con le circolari di attuazione.

2. Per gli uffici delle imposte dirette suddivisi in reparti gli elenchi saranno formati per reparto sulla base delle indicazioni dei capi dei reparti.

3. Agli elenchi suddetti potranno essere apportate modifiche ed integrazioni, anche in rapporto alla sopravvenienza di nuovi elementi informativi, non oltre il 30 settembre.

Dopo tale data gli elenchi potranno essere aggiornati per evitare la decadenza dell'accertamento o la scadenza di fidejussioni per rimborsi di notevole entità qualora dovessero pervenire verbali con significativi recuperi di imponibile e/o di imposta, ovvero altri dati e notizie da utilizzare nel rispetto del comma 5 dell'art. 8.

4. Gli ispettorati compartimentali vigileranno sull'adempimento di quanto previsto nei commi precedenti, anche al fine del coordinamento delle attività di verifica nell'ambito del compartimento.

Art. 5.

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le direzioni generali di cui agli articoli precedenti promuoveranno intese con la Direzione generale degli affari generali e del personale, per definire i criteri più idonei ad incrementare l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, con particolare riguardo all'impiego di mezzi di trasporto propri da parte degli incaricati ed anche in ordine alla priorità nell'impiego dei mezzi finanziari occorrenti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. Sulla base di tali intese, verranno prontamente emanate le conseguenti direttive agli organi periferici interessati, adottando ogni idonea misura per la più sollecita corresponsione delle indennità spettanti ai suddetti incaricati.

## CAPO II
## CRITERI SELETTIVI GENERALI

Art. 6.

1. La capacità operativa di ciascun ufficio sarà impiegata prioritariamente, nell'utilizzazione dei verbali notificati a seguito di verifica relativa alla gestione di ciascun soggetto per almeno un'intera annualità e per un settore impositivo. I verbali elevati a seguito di accessi o di ispezioni, non aventi il contenuto suddetto, saranno utilizzati nell'ambito della quota di cui alla lettera *b)* del successivo comma.

2. La residua quota destinata ai controlli sostanziali sarà ripartita tra le posizioni fiscali:

*a)* dei soggetti segnalati o individuati ai sensi degli articoli da 11 a 14 e dell'art. 16, nella misura del 40 per cento;

*b)* degli altri soggetti per i quali gli uffici dispongano di dati e notizie, tenendo prioritariamente conto dei verbali di cui all'ultimo periodo del primo comma, o dei soggetti nei confronti dei quali ritengano di procedere sulla base di elementi di valutazione autonomamente acquisiti, nella misura del 60 per cento.

3. Nell'ambito di ciascun compartimento la capacità operativa complessiva degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, destinata ai controlli di cui al comma 2, sarà distribuita nelle seguenti distinte quote:

*a)* dal 30 al 40 per cento per le posizioni fiscali di soggetti titolari di reddito d'impresa in regime ordinario nonché di lavoro autonomo con compensi superiori a 360 milioni;

*b)* almeno il 30 per cento al controllo dei soggetti titolari di reddito di impresa in regime forfetario o a contabilità semplificata, nonché di lavoro autonomo con compensi di importo non superiore a 360 milioni;

*c)* almeno il 10 per cento per gli uffici distrettuali delle imposte dirette all'utilizzo di elementi che possano dar luogo ad accertamenti sintetici di cui al comma 4 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Nell'ambito di ciascun compartimento, subordinatamente a quanto stabilito al comma precedente, una quota compresa fra il 40 ed il 60 per cento della capacità operativa degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, destinata ai controlli di cui al comma 2, sarà riservata al controllo dei soggetti con dichiarazioni a credito o a rimborso, con particolare riferimento alle segnalazioni di anomalie originate dal controllo formale della dichiarazione annuale e di quelle di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 12.

5. I competenti ispettorati compartimentali determineranno le quote di spettanza dei diversi uffici ai sensi dei due commi precedenti, adeguandole di norma alla distribuzione territoriale dei soggetti interessati.

6. Le proporzioni di cui ai commi 2 e seguenti saranno osservate anche nell'apposita programmazione dei controlli mediante verifica, salvo quanto disposto al capo III. Una quota fino al 5 per cento dell'attività di verifica anche della Guardia di finanza sarà destinata a soggetti, segnalati dai centri informativi, appartenenti alle seguenti categorie:

*a)* esercizi alberghieri;

*b)* imprese edili in liquidazione volontaria;

*c)* imprese multinazionali con sede in Italia con rilevanti movimenti finanziari tra le strutture operative.

7. Le proporzioni stabilite dai commi precedenti potranno essere modificate per fondati motivi. La valutazione di proficuità di cui all'art. 7 è ammessa tra tali motivi solamente per controlli eventualmente eccedenti la capacità operativa predeterminata e le singole quote di essa. Dovranno, peraltro, effettuarsi i controlli di cui alla lettera *a)* del comma 2 anche oltre la proporzione ivi stabilita, qualora gli elementi di cui alla lettera *b)*, concretamente in possesso degli uffici, facciano prevedere, in base alla suddetta valutazione, risultati meno proficui per l'accertamento.

8. Gli ispettorati compartimentali potranno formulare alle rispettive direzioni generali proposte per l'acquisizione e l'elaborazione, da parte del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, di informazioni e dati occorrenti agli uffici per l'attuazione dei programmi ai sensi dei commi precedenti.

Art. 7.

1. Salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 7, e quanto ulteriormente previsto all'art. 15, la selezione dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 6 sarà effettuata tenendo conto del prevedibile recupero di imponibile e/o d'imposta, rapportato alla capacità operativa occorrente, dell'importanza locale del settore economico di appartenenza, nonché della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie già acquisiti, dell'entità dei rimborsi eventualmente richiesti, del grado di sostenibilità della pretesa fiscale e del grado di solvibilità del soggetto.

2. L'esclusione dei casi di insolvibilità potrà riguardare anche i controlli di cui al comma 1 dell'art. 6, previa segnalazione al competente ispettorato compartimentale.

Art. 8.

1. I controlli dovranno riguardare i periodi di imposta sottoindicati, dovendo considerarsi controllabili i periodi per i quali sia scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni, comprese fra queste ultime le dichiarazioni per le quali non fossero ancora esaurite le operazioni di liquidazione meccanizzata di cui all'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, purché siano state acquisite al sistema, ovvero risultino di agevole reperimento:

*a)* per i controlli da verbali di verifica, tutti i periodi d'imposta interessati dalla verifica stessa, salva motivata esclusione per i casi di accertata insolvibilità, ed in modo da assicurare comunque l'osservanza del termine di decadenza dell'accertamento o di quello più breve di fidejussione per rimborsi di notevole entità;

*b)* per i controlli senza verifica da segnalazioni di cui al capo III, i periodi a base dei criteri selettivi da cui esse derivano;

*c)* per gli altri controlli senza verifica, i due periodi controllabili più recenti, salva la presenza di elementi che ne facciano ritenere più proficua l'effettuazione su periodi diversi.

2. Per le liste di segnalazioni con elementi di riscontro i controlli limitati a tali elementi, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, potranno concernere anche annualità diverse da quelle indicate alla lettera *b)* del comma 1.

3. Le verifiche degli uffici e degli ispettorati compartimentali, anche se relative a posizioni segnalate dai centri informativi, dovranno riguardare le due più recenti annualità per le quali siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione annuale. Per l'annualità in corso e per quella per la quale non siano eventualmente scaduti detti termini, saranno controllate le regolarità e le risultanze delle scritture contabili, nonché gli altri elementi utili di maggiore interesse fiscale.

4. Le verifiche della Guardia di finanza, anche se relative a posizioni segnalate da liste, interesseranno i due periodi d'imposta più recenti e quello in corso, salvo i casi di cui al comma 1, lettera *c)* dell'art. 15.

5. L'effettuazione dei controlli e delle verifiche su periodi diversi, anche ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, non è consentita al solo scopo di evitarne la decadenza, se mancano specifiche ragioni di maggiore produttività dell'accertamento ai sensi dell'art. 7 ovvero non esiste l'esigenza di ricostruire il reddito imponibile per i soggetti tenuti alla contabilità ordinaria.

Art. 9.

1. Salvo quanto previsto al comma 6, seconda parte, dell'art. 6, nell'ambito della capacità operativa di cui all'art. 2, comma 7, e fino al limite massimo del 30 per cento di quella riservata alle segnalazioni da liste selettive, la Guardia di finanza potrà essere impegnata nell'esecuzione di verifiche:

*a)* nei confronti di aziende caratterizzate da strutture distribuite in più parti del territorio nazionale sulla base delle segnalazioni provenienti dalle competenti direzioni generali;

*b)* nei confronti di soggetti non compresi nella precedente lettera *a)* sulla base di segnalazioni provenienti dagli ispettorati compartimentali, conformemente alle direttive loro impartite dalle rispettive direzioni generali di intesa con il Comando generale.

## CAPO III

## LISTE AUTOMATIZZATE O A FORMAZIONE LOCALE

Art. 10.

1. Per l'anno 1991, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette ed il centro informativo della Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari segnaleranno agli uffici, tenendo conto della rispettiva capacità operativa, liste di posizioni soggettive formate secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12, in base ai dati disponibili nell'anagrafe tributaria ed a quelli acquisiti da altre fonti, in modo da accrescere la produttività dell'azione di accertamento.

2. I predetti centri informativi invieranno al Comando generale della Guardia di finanza, tenendo conto della capacità operativa di cui all'art. 2, comma 7, autonome liste di posizioni soggettive da sottoporre, secondo l'incarico, a verifica generale o parziale, formate sulla base di criteri indiziari previsti dall'art. 11 comma 1 e dall'art. 12 comma 1.

3. Salvo che per i criteri richiamati dai commi 2 e 3 dell'art. 15, le segnalazioni nominative potranno prioritariamente riferirsi a soggetti individuati da più criteri selettivi fra quelli previsti dagli articoli 11 e 12, con distinto raggruppamento di quelli indiziari e di quelli di riscontro, tenendo conto della rilevanza complessiva delle anomalie emerse; le liste destinate a ciascun ufficio saranno dimensionate in rapporto alla capacità operativa determinata ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *a)*.

Art. 11.

1. Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto anche delle segnalazioni della Guardia di finanza e degli uffici IVA:

*a)* soggetti che, per il periodo di imposta 1987 non hanno dichiarato nei modelli 740 e 750 plusvalenze o compensi connessi con le cessioni di aziende da loro effettuate, risultanti da atti registrati nello stesso anno;

*b)* persone fisiche iscritte nel periodo 1981-86 presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in possesso fino al 30 giugno 1987 di licenza di commercio o di pubblico esercizio e di partita IVA che, pur risultando aventi causa in atti riguardanti la piena proprietà, l'usufrutto o la locazione di aziende o costruzioni commerciali registrati nel periodo 1979-86, non hanno dichiarato, per il 1987, redditi d'impresa o di partecipazione;

*c)* soggetti che non hanno dichiarato in tutto o in parte per il periodo d'imposta 1987 compensi per lavoro autonomo che risultano loro corrisposti per lo stesso periodo dai sostituti d'imposta;

*d)* persone fisiche che, nel corso dell'anno 1986, hanno acquisito, con atti di compravendita, donazione, successione o assegnazione, beni immobili i cui redditi non risultano dichiarati per l'anno successivo, ovvero hanno ceduto nel 1988 beni immobili i cui redditi non risultano dichiarati in precedenza;

*e)* persone fisiche che, da contratti registrati nell'anno 1986, risultano locatrici di fabbricati e per il 1987 non hanno dichiarato redditi di fabbricati o li hanno dichiarati in misura inferiore ai redditi lordi risultanti dagli atti del registro;

*f)* persone fisiche, per le quali i redditi complessivi lordi dichiarati per il periodo di imposta 1987 risultano incongruenti, tenuto anche conto della loro composizione, rispetto a quelli ad esse attribuibili sulla base degli elementi di capacità contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, valutati ai sensi dei decreti ministeriali 17 novembre 1986 e 20 ottobre 1989;

*g)* soggetti esercenti attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo che, pur avendo sostenuto oneri di personale per l'anno 1987, non risultano aver presentato per il biennio 1986-87 la dichiarazione quali sostituti di imposta;

*h*) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1990, accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che possono avere rilevanza ai fini delle imposte sul reddito;

*i*) persone fisiche e associazioni tra artisti e professionisti, depositari di scritture contabili, che risultano aver dichiarato per l'anno 1988 un volume d'affari insufficiente rispetto al numero e/o la rilevanza dei soggetti depositanti;

*l*) soggetti societari del settore industriale, escluse le cooperative edilizie, con ricavi compresi fra 1 e 100 miliardi di lire che, avendo indicato nella dichiarazione per il periodo di imposta 1987 un ammontare di ricavi inferiore a quello medio del gruppo omogeneo di appartenenza sufficientemente rappresentato, hanno presentato con riferimento ai rispettivi valori medi scostamenti di segno opposto nei rapporti tra ricavi ed immobilizzazioni tecniche, tenuto conto anche delle locazioni finanziarie, e tra costo del lavoro e ricavi;

*m*) soggetti societari del settore commerciale con ricavi compresi fra 1 e 50 miliardi di lire che nelle dichiarazioni per il periodo 1985-87 hanno evidenziato indici di rotazione del magazzino e del margine operativo sull'investimento notevolmente divergenti dal valore medio del rispettivo gruppo omogeneo di attività sufficientemente rappresentato;

*n*) soggetti che non hanno dichiarato per il periodo di imposta 1987, compensi loro corrisposti da altri soggetti e da questi indicati nel modello 740;

*o*) soggetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che per il periodo d'imposta 1987, hanno usufruito delle deduzioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, con riferimento ai soci che hanno richiesto deduzioni a tale titolo relativamente ad altri redditi o che hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo di notevole entità o di lavoro dipendente diverso dalle pensioni;

*p*) soci di società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e/o collaboratori di imprese familiari, di cui allo stesso art. 5, che, per l'anno 1987, hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ed ai quali risultano imputate quote di reddito nelle dichiarazioni delle società e/o dei titolari delle imprese familiari, nonché persone fisiche che, per lo stesso periodo di imposta, hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi pur risultando aver percepito utili da società di capitali;

*q*) soggetti a contabilità ordinaria che, sulla base dei dati esposti nel prospetto del bilancio per il periodo di imposta 1987 e in relazione allo specifico settore economico di appartenenza, evidenziano un ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti superiore al limite massimo di deducibilità consentito in relazione alla consistenza dei crediti verso la clientela e del fondo svalutazione crediti tenendo conto anche degli elementi relativi ai crediti garantiti all'esportazione;

*r*) soggetti tenuti alla compilazione del prospetto di bilancio i quali per il biennio 1986-1987 non lo hanno redatto o lo hanno fatto in maniera incompleta ovvero hanno presentato la dichiarazione presso ufficio diverso da quello competente per domicilio fiscale;

*s*) soggetti i quali abbiano dichiarato per l'anno 1987 redditi imponibili inferiori a quelli risultanti da rettifiche o accertamenti effettuati per almeno uno degli anni di imposta 1984 e 1985 a seguito di verifiche concluse entro il 31 dicembre 1986, tenuto conto della variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;

*t*) soggetti a contabilità ordinaria che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1987 redditi di impresa inferiori alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alle classi di ricavi superiori a 360 milioni di lire e, limitatamente alle persone fisiche, all'area geografica ed alla composizione del reddito complessivo;

*u*) soggetti a contabilità ordinaria che hanno dichiarato redditi di impresa per i quali nel periodo di imposta 1987 la somma dei costi del personale e del costo del venduto risulta elevata rispetto ai ricavi dichiarati;

*v*) soggetti IVA nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi nel corso degli anni 1986, 1987 e 1988 almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolla di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale;

*w*) soggetti di cui gli articoli 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non hanno optato per il regime ordinario, per i quali la misura dei componenti positivi del reddito nell'anno 1989 risulta inferiore a quella determinata sulla base di uno o più dei coefficienti di congruità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989;

*z*) imprenditori in regime semplificato e lavoratori autonomi non forfetari con proventi fino a 360 milioni nell'anno 1989 per i quali la misura del reddito risulta inferiore a quella determinata sulla base dei coefficienti presuntivi, applicati alla categoria economica di appartenenza, stabiliti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989 e 21 dicembre 1990, in presenza di scostamenti per difetto dei componenti positivi di reddito per almeno due coefficienti di congruità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:

*a*) ottenimento di contributi erogati ai sensi delle leggi n. 623 del 1959, n. 1101 del 1971 e n. 464 del 1972 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, nonché di altro trasferimento a carico del bilancio dello Stato;

*b*) inadempimenti formali di particolare rilevanza commessi in sede di dichiarazione per il periodo di imposta 1987;

*c*) volume di affari e volume degli acquisti al netto dei beni strumentali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, redditi di impresa e/o di lavoro autonomo dichiarati per gli anni di riferimento di ciascun criterio e codice di attività;

*d*) soggetti segnalati sulla base del criterio di cui alla lettera *d*) del comma 1 risultanti locatori negli anni 1986 e/o 1987;

*e*) soggetti segnalati sulla base del criterio di cui alla lettera *f*) del comma 1 risultanti locatari negli anni 1986 e/o 1987;

*f*) soci di società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e/o collaboratori di imprese familiari di cui allo stesso articolo, che per l'anno 1987 non hanno incluso nella dichiarazione, in tutto o in parte, i redditi di partecipazione loro imputati nelle dichiarazioni delle società cui partecipano e dei titolari delle imprese familiari, nonché persone fisiche che non hanno incluso nella dichiarazione, in tutto o in parte, per lo stesso periodo di imposta, utili che risultano loro corrisposti da società di capitale;

*g*) soggetti che risultano aver emesso fatture riguardanti operazioni del tutto o in parte inesistenti;

*h*) soggetti che risultano aver utilizzato fatture riguardanti operazioni del tutto o in parte inesistenti;

*i*) soggetti interessati da numerose e/o significative segnalazioni all'anagrafe tributaria, previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

*l*) soggetti che hanno omesso nella dichiarazione per il 1987 l'indicazione degli elementi richiesti ai sensi dell'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17;

*m*) soggetti operanti nel settore delle costruzioni che risultano esecutori di opere in base a contratti di appalto di importo elevato registrati negli anni dal 1983 al 1988 con il codice di negozio 7003;

*n*) soggetti che per una o più delle annualità di imposta 1987, 1988 e 1989 sono stati sottoposti a verifica con esito negativo.

Art. 12.

1. Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti segnalati sulla base di uno o più dei seguenti criteri, tenuto conto anche delle segnalazioni della Guardia di finanza e degli uffici IVA;

*a*) soggetti esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione relativamente più rilevanti in ciascuna provincia con volume d'affari superiore a 780 milioni di lire nel 1988, che hanno evidenziato nel 1987 un rapporto fra volume di affari e volume degli acquisti, al netto dei beni strumentali e aumentato dell'importo delle retribuzioni lorde, che si discosta per difetto dal valore mediano dell'analogo rapporto calcolato nell'ambito della provincia per la stessa attività.

Sono considerate relativamente più rilevanti le attività con le maggiori incidenze percentuali sul totale nazionale del numero delle dichiarazioni o dell'entità del volume di affari;

*b*) soggetti in regime di contabilità ordinaria con volume di affari inferiore a 780 milioni di lire nel 1988 esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione, attività di commercio al minuto, altre attività commerciali, attività di trasporto e di comunicazioni, che hanno evidenziato, in base alle dichiarazioni relative all'anno 1987, un rapporto fra volume di affari e volume degli acquisti che, tenendo conto delle rimanenze, si discosta per difetto dal valore mediano del rapporto calcolato per categorie, fasce di volume di affari, provincia di appartenenza e province con analoghe condizioni socio-economiche;

*c*) società di capitali, escluse quelle esercenti attività di servizi, per le quali, relativamente all'anno 1988, risulta un rapporto tra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS, purché superiori a 15, che si discosta per difetto dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata ed al numero medio dei dipendenti;

*d*) soggetti esercenti attività di servizi, escluse le pubbliche amministrazioni, per i quali, relativamente all'anno 1988, il rapporto fra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS si discosta per difetto dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attività esercitata ed al numero medio dei dipendenti;

*e*) artisti e professionisti, eccettuati i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, per i quali, relativamente all'anno 1988, il rapporto tra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS aumentati di 1 si discosta per difetto dal rapporto medio calcolato per il gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento a tipo di attività, anno di apertura della partita IVA e classe di età;

*f*) soggetti che, per il triennio 1986, 1987 e 1988 o, se hanno richiesto rimborsi accelerati per il 1989, per il triennio 1987, 1988 e 1989, hanno sempre esposto un volume di acquisti al netto dei beni strumentali, maggiore del volume di affari, dando luogo a crediti d'imposta.

Sono esclusi i soggetti dichiarati falliti per l'esercizio di attività diverse da quelle indicate nei codici 3500 e 3503 e le cooperative edilizie comprese nel codice 3500;

*g*) soggetti che, per il triennio 1986, 1987 e 1988, hanno esposto una rilevante situazione creditoria netta complessiva, in presenza di un'aliquota media sulle vendite non inferiore a quella sugli acquisti.

Saranno esclusi dalla selezione i soggetti i cui crediti siano determinati dalla rilevanza delle esportazioni;

*h*) soggetti esercenti attività comprese nei codici: 1600, 4040, 4062, 4070, 4247, 4248, 4252, 4254, 4256 per i quali, per l'anno 1988, dagli elenchi dei clienti e fornitori risultano differenze:

1) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun fornitore e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

2) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun cliente e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

*i*) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1990, accertamenti operati dagli uffici delle imposte dirette per redditi d'impresa o di lavoro autonomo, contenenti elementi che possono avere rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Sono esclusi i soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti oppure fuori dal campo di applicazione dell'IVA;

*l*) soggetti che hanno presentato nel 1988 il modello 99-*bis*, per i quali l'importo degli acquisti non imponibili dichiarato e/o quello desumibile dagli elenchi clienti presentati dai loro fornitori risultano superiori al plafond annuale disponibile;

*m*) soggetti in regime di contabilità semplificata nel 1988 nei cui confronti sono stati redatti, in tempi diversi, negli anni 1988, 1989 e 1990, almeno tre verbali per violazioni agli obblighi in materia di bolle di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale;

*n*) soggetti in regime di contabilità semplificata per l'anno 1988 che, per lo stesso anno, hanno presentato dichiarazioni a rimborso al netto dei crediti riportati. Saranno esclusi dalla selezione i soggetti i cui crediti maturati nello stesso anno risultano determinati dalla rilevanza delle esportazioni;

*o*) soggetti in regime di contabilità semplificata per l'anno 1988 che, per lo stesso anno, hanno esposto volumi d'affari inferiori a quelli mediamente dichiarati per gli anni 1986 e 1987;

*p*) soggetti che hanno dichiarato per l'anno 1988 un volume d'affari inferiore a quello risultante da rettifiche o accertamenti eseguiti per almeno uno degli anni d'imposta 1985 e 1986 a seguito di verifiche concluse entro il 31 dicembre 1987, tenuto conto della variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;

*q*) costruttori e imprese di costruzione compresi nei codici di attività 3500, 3503, 3505 e 3510 che nel triennio 1986, 1987 e 1988 hanno esposto un rapporto tra il volume di affari e l'entità degli acquisti meno elevato rispetto a quello medio dei soggetti appartenenti agli stessi codici di attività operanti nella medesima provincia;

*r*) soggetti che avendo presentato la dichiarazione annuale per il 1987 hanno omesso quella per il 1988.

Nelle segnalazioni sarà data precedenza ai soggetti che per il 1987 hanno evidenziato un volume di affari incongruente con le giacenze iniziali aumentate del totale acquisti;

*s*) soggetti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non hanno optato per il regime ordinario, per i quali la misura dei corrispettivi di operazioni imponibili nell'anno 1989 risulta inferiore a quella determinata sulla base di uno o più dei coefficienti di congruità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989;

*t*) imprenditori in regime semplificato e lavoratori autonomi non forfetari con proventi fino a 360 milioni nell'anno 1989 per i quali la misura dei corrispettivi di operazioni imponibili risulta inferiore a quella determinata sulla base dei coefficienti presuntivi, applicati alla categoria economica di appartenenza, stabiliti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989 e 21 dicembre 1990, in presenza di scostamenti per difetto dei corrispettivi per almeno 2 coefficienti di congruità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:

*a*) rimborsi accelerati o infrannuali liquidati dopo il 1° gennaio 1990;

*b*) violazioni constatate negli anni 1988 e/o 1989 in materia di bolle di accompagnamento, ricevute e scontrini fiscali, contrassegni IVA e di fatturazione;

*c*) omessa compilazione della sezione 1 del quadro *A* della dichiarazione modello 11-*bis* presentata nel 1989 per il 1988;

*d*) rappresentanza, per le società, da parte di persona fisica che, per l'ultimo anno per il quale siano disponibili le dichiarazioni dei redditi, non ha presentato la propria dichiarazione o l'ha presentata esponendo solo redditi da lavoro dipendente o da pensione;

*e*) soggetti che per una o più delle annualità di imposta 1987, 1988 e 1989 sono stati sottoposti a verifica con esito negativo.

Art. 13.

1. Agli uffici distrettuali delle imposte dirette, agli uffici provinciali IVA ed alla Guardia di finanza saranno altresì trasmessi elenchi di soggetti beneficiari della esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, per gli accertamenti di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8.

Art. 14.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno al controllo delle posizioni fiscali dei soggetti che nel 1987 hanno ottenuto rimborsi di imposte deducibili, omettendone successivamente la dichiarazione.

Art. 15.

1. Per l'utilizzo delle segnalzioni di cui agli articoli 11 e 12, oltre a quanto stabilito nel capo II, gli uffici e la Guardia di finanza si atterranno, in quanto interessino le rispettive attività, ai seguenti criteri:

*a*) sarà tenuto conto delle rilevanza complessiva delle anomalie segnalate per ciascun soggetto;

*b*) per le posizioni segnalate sulla base di elementi di riscontro, di cui ai criteri indicati alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *n*), *o*), *p*), *w*), *z*), del comma 1 dell'art. 11 ed alle lettere *l*), *s*), *t*) del comma 1 dell'art. 12, i controlli potranno limitarsi a detti elementi, in mancanza di altri rilevanti;

c) in deroga al comma 4 dell'art. 8, le verifiche della Guardia di finanza sui soggetti di cui ai criteri h) ed m) dell'art. 12 interesseranno anche il periodo considerato dai criteri medesimi.

2. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette riserveranno il 20 per cento della capacità operativa di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 6 all'utilizzo degli elementi segnalati in base al criterio *f)* del comma 1 dell'art. 11.

3. Gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto riserveranno una quota pari al 30 per cento dell'attività di verifica programmata ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *a)* all'utilizzo degli elementi segnalati in base al criterio *f)* del comma 1 dell'art. 12.

Art. 16.

1. Oltre alle segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, il centro informativo delle imposte dirette trasmetterà agli uffici appositi avvisi automatizzati per l'accertamento da disporre — previo opportuno riscontro — entro il più generale ambito di applicazione dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 17.

1. I controlli, anche mediante verifica, esguiti dagli uffici sui soggetti segnalati dai centri informativi o compresi nelle liste a formazione locale, saranno imputati alla quota di capacità operativa di cui al comma 2, lettera *a)* dell'art. 6, se relativi a segnalazioni inviate o a liste formate sia in base al presente decreto sia in base ai decreti riguardanti i due precedenti anni di programma. I controlli effettuati sulle liste ancora anteriori saranno imputati alla quota di cui alla lettera *b)* dello stesso comma.

2. La Guardia di finanza proseguirà l'attività di verifica sulla base delle liste e delle altre segnalazioni ricevute ai sensi del decreto relativo al precedente anno di programma.

## CAPO IV

## CONTROLLI GLOBALI A SORTEGGIO

Art. 18.

1. I controlli globali a sorteggio di cui al comma 7 dell'art. 2 saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

*a)* soggetti IVA che hanno dichiarato per il 1988 un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi nel corso degli anni 1988, 1989 e 1990, almeno tre verbali di violazione degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrini o ricevute fiscali, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1990 infrazioni in materia di fatturazione;

*b)* soggetti IVA che hanno dichiarato per l'anno 1988 un volume di affari superiore a 200 milioni di lire e che, essendovi obbligati per lo stesso anno, non hanno presentato gli elenchi dei clienti e/o fornitori previsti dall'art. 29 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur esponendo nella dichiarazione volume di acquisti e/o volume di affari, ovvero importi relativi ad operazioni non imponibili nel mod. 99-*bis*;

*c)* soggetti IVA in regime di contabilità semplificata che per il triennio 1986, 1987 e 1988 hanno dichiarato volumi di affari compresi tra 650 e 780 milioni di lire, con variazioni annue inferiori a quelle dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale;

*d)* soggetti che hanno dichiarato per il periodo d'imposta 1987 redditi di impresa o di lavoro autonomo derivanti da attività esercitata nei sottoindicati settori, compresi nelle fasce specificate:

1) fra 50 e 150 milioni di lire: carni fresche, bovine, suine, equine, ovine e caprine (cod. 4009); dolciumi di ogni genere (cod. 4021); pellicce (cod. 4052); dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori (cod. 4161); articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili (cod. 4070);

2) fra 30 e 150 milioni di lire: supermercati (cod. 4213); arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie e decorazioni (cod. 4231); noleggio di beni mobili, (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, etc.) escluso il noleggio di macchine agricole (cod. 4700); autorimesse (cod. 4710);

3) fra 20 e 150 milioni di lire: autori (cod. 8000); artisti (cod. 8100); medici (cod. 8200); agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati (cod. 9300); altre attività professionali (cod. 9400).

Art. 19.

1. I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

categoria *a)* 45 per cento;
categoria *b)* 20 per cento;
categoria *c)* 10 per cento;
categoria *d)* 25 per cento;

2. Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella medesima categoria, l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

3. I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà essere assicurata anche da due ufficiali inferiori.

4. Non si applica il quinto comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

Art. 20.

1. I controlli globali, anche se disposti negli anni precedenti, dovranno interessare i due periodi di imposta più recenti e quello in corso.

2. I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica dopo il 31 dicembre 1988, oppure risultino sottoposti a procedure concorsuali.

3. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui al comma 2 o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 19, comma 3. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale.

4. Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività del soggetto da una provincia all'altra.

5. Le risorse impiegate saranno graduate in relazione alle caratteristiche del soggetto ed agli elementi emersi nella prima fase del controllo.

6. Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti a controllo, per gli stessi periodi d'imposta, anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

## CAPO V

## CONTROLLI FORMALI

Art. 21.

1. I controlli previsti nell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, saranno effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio sulle segnalazioni trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base della loro capacità operativa, ai sensi dell'art. 2 comma 4.

2. Le segnalazioni riguarderanno i mancati o insufficienti versamenti di imposta, nonché altri elementi o anomalie più rilevanti e significativi, con particolare riguardo a quelli concernenti i dati identificativi dei contribuenti, i dati contabili, l'esposizione di ritenute, crediti di imposta e oneri personali, tenendo anche conto del loro ammontare, salva una quota da basare su un criterio di casualità con obbligo di controllo.

Art. 22.

1. I controlli formali delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto saranno effettuati sulle segnalazioni di irregolarità trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari sulla base della capacità operativa degli uffici ai sensi dell'art. 2, comma 4.

2. Sarà data precedenza alle segnalazioni concernenti i mancati o insufficienti versamenti di imposta, le dichiarazioni annuali a rimborso normale presentate nel 1987 e le dichiarazioni annuali presentate nel 1990, tenendo conto delle irregolarità di maggiore rilievo e di quelle che non consentono l'immediata identificazione del contribuente, salva una quota da basare su un criterio di casualità con obbligo di controllo.

3. In relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari procederà, per gli uffici che dovessero ancora effettuare la liquidazione di un numero rilevante di richieste di rimborso relative ad annualità precedenti, ad una pianificazione pluriennale dello smaltimento degli arretrati sulla base della consistenza del personale disponibile presso gli uffici stessi, indipendentemente dalle segnalazioni di cui al comma 1.

## CAPO VI

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23.

1. Ad integrazione dei dati disponibili via terminale, i centri informativi delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari trasmetteranno periodicamente agli ispettorati compartimentali ed agli uffici le elaborazioni statistiche relative all'andamento ed ai risultati, anche di carattere qualitativo, dell'attività di accertamento degli uffici stessi, nonché ai raffronti comparativi con gli andamenti e i risultati generali.

Art. 24.

1. Gli uffici delle imposte dirette, i centri di servizio e gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto delle linee programmatiche stabilite nel presente decreto, dovranno mirare al conseguimento di maggiori entrate, per almeno 1.400 miliardi per il settore imposte dirette e per almeno 600 miliardi per il settore IVA,

valutate in termini di imposte, pene pecuniarie, soprattasse ed interessi, che nel corso del 1991 saranno complessivamente iscritte a ruolo ovvero saranno versate a seguito di accertamento, rispetto a quelle del 1990 maggiorate dall'8 per cento.

A tal fine la Direzione generale delle imposte dirette e la Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari comunicheranno ai predetti uffici il piano di ripartizione delle entrate da conseguire.

2. I risultati raggiunti dagli uffici saranno valutati, attraverso la contrattazione prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ai fini della commisurazione del compenso incentivante di cui all'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

3. Per la realizzazione degli obiettivi fissati al comma 1, dovranno essere rese disponibili le risorse necessarie per dare attuazione a quanto contemplato nel precedente art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1990

*Il Ministro:* FORMICA

90A5498

DECRETO 22 dicembre 1990.

**Istituzione di codici-tributo per il versamento al concessionario del conguaglio di fine anno, di ritenute alla fonte di importo minimo e di ritenute afferenti imposta sostitutiva sulle plusvalenze.**

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con il quale viene consentito che le operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente possono essere effettuate entro due mesi dalla fine dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si stabilisce che le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare non è superiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, vanno versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate;

Rilevato che a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il limite minimo di versamento, per effetto degli arrotondamenti, è fissato in lire 2.000;

Visto l'art. 11 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989, che prevede l'obbligo, per i concessionari, di non accettare versamenti inferiori a lire 13.000 e ritenuto che per ottemperare a quanto disposto dall'art. 8, comma 5, della citata legge n. 165 del 26 giugno 1990 è possibile accettare versamenti inferiori a lire 13.000 limitatamente ai versamenti effettuati a norma dell'art. 8 della citata legge n. 165;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 novembre 1990, n. 350, con il quale si stabilisce che l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze di cui all'art. 1 del predetto decreto-legge sia riscossa mediante versamento diretto al concessionario della riscossione, competente secondo il domicilio fiscale del versante;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento delle imposte allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici tributi per il versamento del conguaglio previsto dall'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le ritenute alla fonte di importo minimo da versare a norma dell'art. 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 novembre 1990, n. 350;

Considerato che per la riscossione presso il concessionario delle entrate di cui al precedente comma non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella già in uso;

Decreta:

Art. 1.

Quando il conguaglio previsto dall'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, viene effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo a quello di riferimento, le relative somme vanno versate al concessionario della riscossione separatamente dalle ritenute alla fonte operate nel mese.

Per il versamento previsto nel comma precedente è istituito il codice tributo 1013, la cui legenda è la seguente: «Conguaglio di cui all'art. 23, 3° comma, D.P.R. 600/1973, effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo a quello di riferimento».

Il periodo di riferimento da riportare sul modello di versamento è costituito dal mese e dall'anno in cui il conguaglio è effettivamente operato.

Art. 2.

Le ritenute alla fonte effettuate e non versate nel corso dell'anno, in quanto singolarmente non superiori al limite minimo della commissione spettante al concessionario, devono essere versate cumulativamente, a norma dell'art. 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, tra il primo e il venti gennaio dell'anno successivo, sempre che l'importo globale sia almeno pari a 2.000 lire, utilizzando il codice tributo 1015, così denominato: «Ritenute alla fonte di importo minimo».

Il periodo di riferimento da ripórtare sui moduli di versamento è il mese di dicembre, seguito dall'indicazione dell'anno nel corso del quale sono state effettuate le ritenute.

Art. 3.

Per il versamento al concessionario dell'imposta sostitutiva trattenuta da intermediari residenti nel territorio nazionale sulle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 1990, n. 267, ed al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 27 novembre 1990, n. 350, è istituito il codice tributo 1034, la cui legenda è la seguente: «Ritenute afferenti imposta sostitutiva sulle plusvalenze».

Il periodo di riferimento da riportare sul modello è il mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata operata seguito dall'indicazione dell'anno nel corso del quale la ritenuta va versata.

Art. 4.

Per il versamento al concessionario delle somme relative ai codici-tributo istituiti con il presente decreto vanno utilizzati la distinta Mod. 1, Modul. F. Riscossione, n. 1 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, Modul. F. Riscossione, n. 11.

Le avvertenze riportate sugli indicati modelli vanno integrate con i codici-tributo di cui agli articoli precedenti, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1990

*Il Ministro:* FORMICA

90A5499

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 19 dicembre 1990.

**Modificazione al decreto ministeriale 26 ottobre 1985 concernente norme per la pesca dei molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 e 7 maggio 1987 concernenti il rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1985, e successive modifiche, riguardanti le norme per la pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo turbosoffiante;

Considerata l'opportunità di adeguare le suddette norme a quelle in vigore per gli altri sistemi di pesca sottoposti a limitazioni;

Sentiti la commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1985) è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo turbosoffiante può essere trasferita ad altra nave del medesimo proprietario di stazza e potenza motrice non superiori a quelle della nave già autorizzata e previo ritiro della stessa dell'attività di pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione».

Roma, 19 dicembre 1990

*Il Ministro:* VIZZINI

90A5496

DECRETO 19 dicembre 1990.

**Autorizzazione alla pesca del bianchetto e del rossetto nei compartimenti marittimi di Crotone e Manfredonia e modificazione al decreto ministeriale 27 novembre 1990 riguardante l'autorizzazione alla pesca del rossetto nei compartimenti marittimi della Toscana.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 febbraio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1989 riguardante la pesca del novellame da consumo e del rossetto entro le tre miglia dalla costa;

Visto l'art. 32 della legge n. 963/1965;

Considerato che da accertamenti effettuati dell'Icrap risulta che nel compartimento marittimo di Crotone la pesca del novellame da consumo viene effettuata prevalentemente su novellame di Alaccia che risulta presente in quel mare in tempi ritardati rispetto al novellame di Sarda;

Considerato che il gruppo di lavoro costituisto in seno al Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare, sulla base di diverse ricerche condotte in merito alla raccolta di novellame per consumo, ha suggerito in via sperimentale, una specifica regolamentazione della pesca di detto novellame nel Compartimento marittimo di Manfredonia;

Vista la relazione presentata dall'istituto provinciale di idrobiologia e pesca di Bari;

Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

Nel compartimento marittimo di Crotone la pesca del bianchetto e del rossetto può essere esercitata senza limiti di distanza dalla costa con attrezzo «sciabica» per il periodo 1° marzo-30 aprile di ciascun anno.

È altresì autorizzata la detenzione ed il commercio del bianchetto e del rossetto.

Art. 2.

All'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima è affidato il controllo sulle qualità e quantità pescate.

Al personale del suddetto Istituto dovrà essere permesso in qualsiasi momento il prelievo di campioni secondo le metodologie dallo stesso stabilite.

L'Icrap è obbligato a dare immediata notizia al Ministero della marina mercantile qualora le catture di novellame di specie estranee al bianchetto e al rossetto dovessero superare in qualunque momento il 10% del prodotto catturato.

L'Icrap al termine di ciascuna campagna di pesca redigerà una apposita relazione sull'andamento in termini quantitativi e qualitativi dell'attività di pesca autorizzata.

Art. 3.

Rimangono ferme tutte le disposizioni non modificate del decreto ministeriale 1° dicembre 1989.

Art. 4.

Nel Compartimento marittimo di Manfredonia la pesca del bianchetto e del rossetto è autorizzata a titolo sperimentale senza limiti di distanza dalla costa per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ciascun anno, con esclusione del sabato e dei giorni festivi.

È altresì autorizzata la detenzione ed il commercio del bianchetto e del rossetto.

Art. 5.

L'esercizio della pesca di cui al precedente articolo può essere effettuato unicamente con navi di stazza lorda non superiore a 10 T.s.l. con potenza motrice non superiore a 150 Hp. È autorizzato anche l'uso di navi di stazza lorda non superiore a 25 T.s.l. con potenza motrice non superiore a 250 Hp adibite negli anni precedenti a tale tipo di pesca.

Art. 6.

La cattura del bianchetto e del rossetto nel compartimento marittimo di Manfredonia può essere esercitata soltanto nelle ore diurne con attrezzi a traino. È fatto comunque divieto d'uso della rete a traino a grande apertura detta «volantina».

Restano ferme le prescrizioni previste dal decreto ministeriale 1° dicembre 1989 agli articoli 2 secondo comma, 4 e 5.

Art. 7.

All'Istituto provinciale di idrobiologia e pesca di Bari è affidato il controllo sulle qualità e quantità pescate.

Al personale del suddetto Istituto dovrà essere permesso in qualsiasi momento il prelievo di campioni secondo le metodologie dallo stesso stabilite.

L'Istituto provinciale di idrobiologia e pesca di Bari è obbligato a dare immediata notizia al Ministero della marina mercantile qualora le catture di novellame di specie estranee al bianchetto e al rossetto dovessero superare in qualunque momento il 10% del prodotto catturato.

L'Istituto provinciale di idrobiologia e pesca di Bari al termine di ciascuna campagna di pesca redigerà una apposita relazione sull'andamento in termini quantitativi e qualitativi dell'attività di pesca autorizzata.

Art. 8.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto comportano anche la revoca delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 1990 riguardante l'autorizzazione alla pesca del rossetto nei compartimenti marittimi della Toscana è così modificato:

L'autorizzazione suddetta è concessa a coloro che, per consuetudine, esercitano tale tipo di pesca con navi di stazza lorda non superiore a 10 T.s.l. con potenza motrice non superiore a 150 Hp.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 dicembre 1990

*Il Ministro:* VIZZINI

90A5497

---

DECRETO 24 dicembre 1990.

**Proroga dell'attività di sperimentazione per la pesca dei molluschi bivalvi affidata al Consorzio produttori pesca di Porto San Giorgio.**

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione della pesca marittima;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche del mare attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

Visti i propri decreti 26 ottobre 1985, 19 giugno 1987, n. 279, 3 maggio 1989 e 28 dicembre 1989, che disciplinano la pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo turbosoffiante;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1990 concernente l'affidamento al Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi S.r.l. in Porto San Giorgio, dell'attività di sperimentazione per la pesca dei molluschi bivalvi;

Ritenuta la opportunità di prorogare il termine dell'attività di sperimentazione suddetta fino alla definizione delle misure di gestione in tema di licenza di pesca di cui al piano triennale della pesca 1991-93;

Decreta:

Il termine dell'attività di sperimentazione per la pesca dei molluschi bivalvi affidata al Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi di Porto San Giorgio, è prorogato fino alla definizione delle misure di gestione in tema di licenze di pesca di cui al piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 1991-93.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 dicembre 1990

*Il Ministro:* VIZZINI

90A5515

---

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 novembre 1990.

**Riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento.**

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni (codice postale), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 30 aprile 1983, n. 137, recante modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 4 agosto 1984, n. 428, concernente l'integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente il rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 388, relativa alla modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988, con il quale sono state stabilite le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, convertito con modifica dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che autorizza il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad accordare riduzioni delle tariffe delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 16 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1989, con il quale sono state determinate le tariffe per l'interno delle stampe periodiche e non periodiche;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1990, che ha confermato anche per il secondo semestre dell'anno 1990 la riduzione nella misura del 50%, della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della citata legge 5 agosto 1991, n. 416;

Tenuto conto dell'aggravio dei costi a carico delle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, derivante dall'aumento delle tariffe per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche;

Decreta:

Art. 1.

La riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale dalle imprese editrici di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, già accordata nella misura del 50 per cento con il decreto ministeriale 5 giugno 1990, è confermata per il primo semestre dell'anno 1991.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e per notizia, al Garante dell'editoria.

Roma, 28 novembre 1990

*Il Ministro:* MAMMÌ

*Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1990*
*Registro n. 50 Poste, foglio n. 2*

90A5495

DECRETO 20 dicembre 1990.

**Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e per la ricezione delle trasmissioni televisive.**

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 15, 16 e 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto l'art. 22 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1977, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, recante nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1986;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1989;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Verificata, di concerto con il Ministro del tesoro, la congruità dei canoni di abbonamento che, unitamente ai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva ed alle altre entrate consentite dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una sufficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 40/90 del 18 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura semestrale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione è stabilita in L. 65.705.

2. Pertanto, chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi, atti od adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive, deve corrispondere per ciascun semestre la somma di L. 65.915 comprensiva del canone e del sovrapprezzo, come risulta dalla annessa tabella 1.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati di cui all'art. 1 di corrispondere la quota semestrale di L. 65.915 in due rate trimestrali di L. 34.280.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di L. 2.640 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando complessivamente L. 129.190.

Art. 3.

1. Gli abbonati ordinari alle radioaudizioni, che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo di conguaglio decorrente dal mese in cui ha avuto inizio l'utenza di tali trasmissioni, nella misura risultante dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

2. Coloro che non sono muniti dall'abbonamento ordinario alle radioaudizioni e che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 3.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalla tabella 4 allegata al presente decreto.

Art. 5.

1. Per l'uso privato di apparecchi radiofonici e televisivi a bordo di automezzi o di autoscafi, la misura del canone complessivo, dovuto a norma della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, è indicata nelle annesse tabelle dal n. 5 al n. 9.

Art. 6.

1. Rimane invariata la misura del canone di abbonamento ordinario alle radioaudizioni fissata dal decreto ministeriale 12 luglio 1948, citato nelle premesse, per l'uso in casa di abitazione di apparecchi radioriceventi.

Art. 7.

1. Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1991.

2. Gli utenti che abbiano già effettuato il versamento dei canoni secondo le misure vigenti al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto sono tenuti a corrispondere il relativo conguaglio entro il 30 aprile 1991.

3. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

*Il Ministro:* MAMMÌ

*Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1990*
*Registro n. 50 Poste, foglio n. 11*

1. — TABELLA DEI CANONI E DELLE RATE PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

| Forma di pagamento | Canone | Sovrapprezzo | Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata | Aumento di 1/25 della trimestralità | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Annuale | 420 | 131.410 | - 2.640 | — | 129.190 |
| Semestrale | 210 | 65.705 | — | — | 65.915 |
| Trimestrale | 105 | 32.855 | — | + 1.320 | 34.280 |

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

2. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI ALLE RADIOAUDIZIONI CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO RADIORICEVENTE ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE.

2-*A*) PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE

| Periodo | Importi dovuti come da tabella «3-*A*» | Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni | Differenza da corrispondere a conguaglio |
|---|---|---|---|
| Gennaio-giugno | 65.915 | 1.250 | 64.665 |
| Febbraio-giugno | 54.930 | 1.050 | 53.880 |
| Marzo-giugno | 43.945 | 840 | 43.105 |
| Aprile-giugno | 32.960 | 630 | 32.330 |
| Maggio-giugno | 21.975 | 420 | 21.555 |
| Giugno | 10.990 | 210 | 10.780 |
| Luglio-dicembre | 65.915 | 1.250 | 64.665 |
| Agosto-dicembre | 54.930 | 1.050 | 53.880 |
| Settembre-dicembre | 43.945 | 840 | 43.105 |
| Ottobre-dicembre | 32.960 | 630 | 32.330 |
| Novembre-dicembre | 21.975 | 420 | 21.555 |
| Dicembre | 10.990 | 210 | 10.780 |

2-*B*) PAGAMENTO ANNUALE

| Periodo | Importi dovuti come da tabella «3-*B*» | Rateo del canone di abbonamento alle radioaudizioni | Differenza da corrispondere a conguaglio |
|---|---|---|---|
| Gennaio-dicembre. | 129.190 | 2.450 | 126.740 |
| Febbraio-dicembre | 120.845 | 2.300 | 118.545 |
| Marzo-dicembre. | 109.860 | 2.090 | 107.770 |
| Aprile-dicembre | 98.875 | 1.880 | 96.995 |
| Maggio-dicembre | 87.890 | 1.670 | 86.220 |
| Giugno-dicembre | 76.905 | 1.460 | 75.445 |

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

3. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

3-*A*) NUOVO ABBONAMENTO A PAGAMENTO SEMESTRALE CON SCADENZA A GIUGNO O DICEMBRE

| Inizio dell'abbonamento in | Periodo | Canone | Sovrapprezzo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | Gennaio-giugno | 210 | 65.705 | 65.915 |
| Febbraio | Febbraio-giugno | 175 | 54.755 | 54.930 |
| Marzo | Marzo-giugno | 140 | 43.805 | 43.945 |
| Aprile | Aprile-giugno | 105 | 32.855 | 32.960 |
| Maggio | Maggio-giugno | 70 | 21.905 | 21.975 |
| Giugno | Giugno | 35 | 10.955 | 10.990 |
| Luglio | Luglio-dicembre | 210 | 65.705 | 65.915 |
| Agosto | Agosto-dicembre | 175 | 54.755 | 54.930 |
| Settembre | Settembre-dicembre | 140 | 43.805 | 43.945 |
| Ottobre | Ottobre-dicembre | 105 | 32.855 | 32.960 |
| Novembre | Novembre-dicembre | 70 | 21.905 | 21.975 |
| Dicembre | Dicembre | 35 | 10.955 | 10.990 |

3-*B*) NUOVO ABBONAMENTO CONTRATTO NEL PRIMO SEMESTRE CON VERSAMENTO ANTICIPATO PER IL SECONDO SEMESTRE DI UN IMPORTO PARI ALLA PRIMA SEMESTRALITÀ

| Inizio dell'abbonamento in | Periodo | Canone | Sovrapprezzo | Totale | Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | Gennaio-dicembre | 420 | 131.410 | 131.830 | − 2.640 | 129.190 |
| Febbraio | Febbraio-dicembre | 385 | 120.460 | 120.845 | — | 120.845 |
| Marzo | Marzo-dicembre | 350 | 109.510 | 109.860 | — | 109.860 |
| Aprile | Aprile-dicembre | 315 | 98.560 | 98.875 | — | 98.875 |
| Maggio | Maggio-dicembre | 280 | 87.610 | 87.890 | — | 87.890 |
| Giugno | Giugno-dicembre | 245 | 76.660 | 76.905 | — | 76.905 |

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

## 4. — TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

| CATEGORIA | Per la ricezione delle sole diffusioni radiofoniche Importo annuo | Conguaglio annuale per la televisione | Canone complessivo per la televisione | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Importo annuo | Rata semestrale | Rata trimestrale |
| 1) *Canoni base:* | | | | | |
| *a)* alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso | 30.700 | 358.300 | 389.000 | 198.470 | 103.205 |
| *b)* alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico | 23.900 | 275.100 | 299.000 | 152.550 | 79.325 |
| *c)* ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571 | 20.400 | 173.600 | 194.000 | 98.980 | 51.470 |
| 2) *Canoni supplementari per visioni multiple (oltre al canone base secondo tariffa):* | | | | | |
| *a)* per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettere *a)* e *b)* | 6.800 | 59.200 | 66.000 | 33.675 | 17.515 |
| *b)* per ogni stanza o locale, escluso il primo, munito di apparecchio ricevente radiofonico o televisivo o attrezzato per la ricezione delle diffusioni radiotelevisive, per le utenze indicate al punto 1 - lettera *c)* | 3.400 | 29.600 | 33.000 | 16.835 | 8.755 |

| CATEGORIA | Canone base | | | Canone supplementare (oltre il canone base) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fuori della sala di proiezione o spettacolo | Nella sala di proiezione o spettacolo | Maggiorazione per posto a disposizione del pubblico | Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione o spettacolo | Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche di categoria extra | 389.000 | 389.000 | 880 | 6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti di autore |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche di 1ª categoria | 389.000 | 389.000 | 660 | 5% idem | 20% idem |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche di 2ª categoria | 389.000 | 389.000 | 440 | 4% » | 20% » |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3ª categoria | 389.000 | 389.000 | 220 | 3% » | 20% » |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche di 4ª e 5ª categoria, teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita) | 299.000 | 299.000 | 110 | 2% » | 10% » |

*N.B.* — Il calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radiodiffusioni (radiofonia e televisione) e per i conguagli da versarsi dagli abbonati al solo servizio di radiofonia che entrano in possesso di un apparecchio ricevente atto od adattabile anche alla ricezione delle diffusioni televisive, viene fatto con lo stesso criterio applicato al calcolo dei ratei per i nuovi abbonamenti alla sola radiofonia.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

### 5. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

| Periodo | Canone base | Sovrapprezzo | Totale |
|---|---|---|---|
| Gennaio-dicembre | 420 | 25.370 | 25.790 |
| Febbraio-dicembre | 385 | 23.745 | 24.130 |
| Marzo-dicembre | 350 | 21.585 | 21.935 |
| Aprile-dicembre | 315 | 19.425 | 19.740 |
| Maggio-dicembre | 280 | 17.270 | 17.550 |
| Giugno-dicembre | 245 | 15.110 | 15.355 |
| Luglio-dicembre | 210 | 12.950 | 13.160 |
| Agosto-dicembre | 175 | 10.795 | 10.970 |
| Settembre-dicembre | 140 | 8.635 | 8.775 |
| Ottobre-dicembre | 105 | 6.475 | 6.580 |
| Novembre-dicembre | 70 | 4.320 | 4.390 |
| Dicembre | 35 | 2.160 | 2.195 |

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

### 6. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

| Periodo | Canone base | Sovrapprezzo | Totale |
|---|---|---|---|
| 12 mesi | 420 | 25.370 | 25.790 |
| 8 mesi | 280 | 17.270 | 17.550 |
| 6 mesi | 210 | 12.950 | 13.160 |
| 4 mesi | 140 | 8.635 | 8.775 |

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone — che deve essere corrisposto per anno solare — sono quelle previste per le utenze ordinarie.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

### 7. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I NUOVI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

| Periodo | Canone base | Sovrapprezzo | Totale |
|---|---|---|---|
| Gennaio-dicembre | 420 | 128.770 | 129.190 |
| Febbraio-dicembre | 385 | 120.460 | 120.845 |
| Marzo-dicembre | 350 | 109.510 | 109.860 |
| Aprile-dicembre | 315 | 98.560 | 98.875 |
| Maggio-dicembre | 280 | 87.610 | 87.890 |
| Giugno-dicembre | 245 | 76.660 | 76.905 |
| Luglio-dicembre | 210 | 65.705 | 65.915 |
| Agosto-dicembre | 175 | 54.755 | 54.930 |
| Settembre-dicembre | 140 | 43.805 | 43.945 |
| Ottobre-dicembre | 105 | 32.855 | 32.960 |
| Novembre-dicembre | 70 | 21.905 | 21.975 |
| Dicembre | 35 | 10.955 | 10.990 |

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

8. — TABELLA DEI CANONI E DEI RATEI PER I RINNOVI DEGLI ABBONAMENTI PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) (*)

| Periodo | Canone base | Sovrapprezzo | Totale |
|---|---|---|---|
| 12 mesi | 420 | 128.770 | 129.190 |
| 8 mesi | 280 | 87.610 | 87.890 |
| 6 mesi | 210 | 65.705 | 65.915 |
| 4 mesi | 140 | 43.805 | 43.945 |

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone che deve essere corrisposto per anno solare sono quelle previste per le utenze ordinarie.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

9. — TABELLA DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARSI A CONGUAGLIO DA PARTE DEGLI ABBONATI PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (NAVI, IMBARCAZIONI E NATANTI) CHE ENTRANO IN POSSESSO DI UN APPARECCHIO ATTO OD ADATTABILE ANCHE ALLA RICEZIONE DELLE DIFFUSIONI TELEVISIVE A BORDO DI AUTOVEICOLI E UNITÀ DA DIPORTO (*).

| Periodo | Importi dovuti come da tabella 7 | Canone di abbonamento alle radioaudizioni come da tabella 5 | Differenza da corrispondere a conguaglio |
|---|---|---|---|
| Gennaio-dicembre | 129.190 | 25.790 | 103.400 |
| Febbraio-dicembre | 120.845 | 24.130 | 96.715 |
| Marzo-dicembre | 109.860 | 21.935 | 87.925 |
| Aprile-dicembre | 98.875 | 19.740 | 79.135 |
| Maggio-dicembre | 87.890 | 17.550 | 70.340 |
| Giugno-dicembre | 76.905 | 15.355 | 61.550 |
| Luglio-dicembre | 65.915 | 13.160 | 52.755 |
| Agosto-dicembre | 54.930 | 10.970 | 43.960 |
| Settembre-dicembre | 43.945 | 8.775 | 35.170 |
| Ottobre-dicembre | 32.960 | 6.580 | 26.380 |
| Novembre-dicembre | 21.975 | 4.390 | 17.585 |
| Dicembre | 10.990 | 2.195 | 8.795 |

(*) Per gli apparecchi riceventi a bordo di unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti), soggette alla tassa di stazionamento in base alla legge 5 maggio 1989, n. 171, le modalità di versamento del canone sono quelle previste per le utenze ordinarie.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

**90A5493**

DECRETO 28 dicembre 1990.

**Revisione delle tariffe delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale.**

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, che stabilisce che la classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1989, n. 161, con il quale vengono sostituiti gli articoli 68 e 70 del regolamento di esecuzione dei libri primo e secondo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990, con il quale sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Sentita la commissione tecnica consultiva per l'editoria;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 1991 la voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto ministeriale 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990 è sostituita dall'allegata tabella *A* che stabilisce la nuova misura delle tariffe postali delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1990

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1990*
*Registro n. 52 Poste, foglio n. 1*

---

TABELLA *A*

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1. Lettere (1):

1.10. Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari:

gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate, nonché giornali di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)* della legge 25 febbraio 1987, n. 67, riconosciuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di parere della commissione tecnica consultiva per l'editoria:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . L. 25
per ogni 50 g o frazione in più . . . . . . . . » 13

Gli invii relativi ai propri programmi di abbonamento sono soggetti allo stesso trattamento tariffario del quotidiano.

gruppo 2°:

*A)* giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nel gruppo precedente, escano almeno una volta ogni sette giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . » 130
per ogni 50 g o frazione in più . . . . . . . . » 33
invii relativi ai propri programmi di abbonamento:
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 65
per ogni 50 g o frazione in più . . . . . . . . » 33

*B)* giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi 1° e 2°/*A*, escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . L. 150
per ogni 50 g o frazione in più . . . . . . . . » 38
invii relativi ai propri programmi di abbonamento:
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 75
per ogni 50 g o frazione in più . . . . . . . . » 38

gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . » 160
per ogni 50 g o frazione in più . . . . . . . . » 48
invii relativi ai propri programmi di abbonamento:
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 80
per ogni 50 g o frazione in più . . . . . . . . » 48

gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 200 g . . » 300
per ogni 50 g o frazione in più . . . . . . . . » 75
invii relativi ai propri programmi di abbonamento:
per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 150
per ogni 50 g o frazione in più . . . . . . . . » 75

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . » 136
per ogni 50 g o frazione in più . . . . . . . . » 68

Per poter fruire della tariffa relativa alle stampe previste nel comma precedente, le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti o servizi propri o altrui venduti per posta, ma per proprio conto.

Per esigenze di servizio e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

— Stampe propagandistiche delle case editrici o librarie per la vendita per corrispondenza di libri propri purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g . . . » 100
per ogni 50 g o frazione in più . . . . . . . . . » 50

— Stampe periodiche previste dai primi quattro gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico od il 30% per ciascuna inserzione:
tariffe di cui alla voce 1.8. (stampe non periodiche). (1)

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

— Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a

---

(1) Tabella 1 annessa al decreto ministeriale 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1990, n. 151.

terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi o dello stesso formato ma non impaginati:

*a)* per gli inserti di peso inferiore o uguale a quello del periodico:
la tariffa dovuta per il periodico maggiorata del dieci per cento calcolata sul peso dell'invio (periodico più inserto);

*b)* per gli inserti che, singolarmente o complessivamente, eccedono il peso del periodico: per ogni 50 g o frazione in più . . . . . . . . . . . L. 100

— Inserti pubblicitari non previsti nel precedente comma e che non devono superare il peso del periodico cui sono allegati:

per ciascun oggetto: per ogni 50 g o frazione in più » 100

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

— Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 g fatta eccezione per i giornali quotidiani ed i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 450

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MAMMÌ

90A5494

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 dicembre 1990.

**Approvazione delle deliberazioni e condizioni del trasferimento alla rappresentanza generale per l'Italia della Limmat - Compagnia di assicurazioni del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della Excess Insurance Co. Ltd.**

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto, in particolare, l'art. 72 della suddetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Excess - Insurance Company Limited, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1990, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa alla Limmat - Compagnia di assicurazioni, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 15 maggio 1989, con la quale la predetta Excess - Insurance Company Limited, rappresentanza generale per l'Italia, ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del proprio complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla Limmat - Compagnia di assicurazioni, rappresentanza generale per l'Italia;

Vista la lettera in data 19 giugno 1990, n. 030418, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che, per il trasferimento del complesso aziendale assicurativo di cui trattasi, ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di cui alla seduta del comitato esecutivo del consiglio della Excess - Insurance Company Limited, in data 8 maggio 1988, riguardanti il trasferimento del complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia dell'impresa stessa, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, alla Limmat - Compagnia di Assicurazioni, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano.

Art. 2.

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica italiana già concesse alla Excess - Insurance Company Limited, rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1990

*Il Ministro:* BATTAGLIA

90A5364

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 dicembre 1990.

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune;

Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti dal bestiame da riproduzione di razza pura;

Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 5 agosto 1988, 14 gennaio 1989, 21 dicembre 1989 e 20 settembre 1990 con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al citato decreto ministeriale n. 97/1988;

Visti in particolare gli allegati 2-*bis* e 2-*ter* relativi alle norme transitorie;

Considerata la necessità di modificare le già previste norme transitorie per l'importazione dei bovini di razza Bruna, Grigio Alpina, Pezzata Rossa e Pinzgau, al fine di salvaguardare i tradizionali scambi con i Paesi limitrofi;

Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso i suddetti allegati al più volte citato decreto ministeriale n. 97/1988;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato 2-*bis* al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante «Norme transitorie per l'importazione dall'Austria, dalla Svizzera e Jugoslavia dei bovini da riproduzione di razza Bruna e Pezzata Rossa» i punti 1 «Identificazione dei soggetti», 2 «Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili» e 5 «Certificati genealogici e relative indicazioni» sono sostituiti dai seguenti testi:

«1. *Identificazione dei soggetti.*

*a)* Austria:

in caso di illeggibilità di uno o più numeri del tatuaggio, la ripetizione del tatuaggio deve essere documentata ufficialmente.

*b)* Svizzera:

i soggetti di razza Pezzata Rossa potranno essere identificati fino al 1° gennaio 1992 dalla marca ufficiale del libro genealogico e, in assenza di tatuaggio, dalla riproduzione schematica delle pezzature (pupazzetto).

2. *Valutazione genetica del padre dei soggetti femminili.*

Per la razza Pezzata Rossa: fino a quando non verrà verificata l'equivalenza dei metodi di valutazione genetica applicati nei Paesi terzi con quelli applicati in Italia, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, si considera «non negativo» l'indice genetico del padre quando tale indice abbia un valore da «0» a «+ n» per la quantità di latte.

5. *Certificati genealogici e relative indicazioni.*

*a)* L'organizzazione Schwezerisches Fleckviezuchtverband di Zollikofen (Svizzera) potrà — fino al 1° gennaio 1992 — far accompagnare il certificato genealogico, scritto solo in parte con sistema meccanografico, con un estratto del Libro genealogico, compilato con sistema meccanografico, che confermi, oltre alla identificazione dell'animale, i dati contenuti sul rispettivo certificato genealogico.

*b)* Possono essere ammessi all'importazione al 1° gennaio 1992:

soggetti i cui certificati genealogici riportano, per le nonne, la lattazione più favorevole e la media delle lattazioni anziché la prima, la seconda e la più favorevole delle lattazioni stesse;

soggetti femminili le cui madri abbiano almeno una lattazione completa dei dati relativi alla qualità di latte, percentuale di sostanze grasse e di proteine, con i minimi previsti;

soggetti femminili le cui nonne siano sfornite di rilevazioni relative alle sostanze proteiche del latte.

Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati sul certificato genealogico».

Art. 2.

Nell'allegato 2-*ter* al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante «Norme transitorie per l'importazione dall'Austria dei bovini riproduttori di razza Grigio Alpina e Pinzgau» il termine del 1° gennaio 1991, di cui al punto 2 «Certificati genealogici e relative indicazioni» è prorogato al 1° gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

*Il Ministro:* SACCOMANDI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il D.P.R. n. 616/1977 dà attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 182, concernente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

— Il D.M. n. 96/1988: «Importazione di animali riproduttori di razza pura in esenzione da dazio».

— Il D.M. 11 gennaio 1988, n. 97, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1988.

— Il D.M. 5 agosto 1988, n. 360, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1988.

— Il D.M. 14 gennaio 1989 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 53 del 4 marzo 1989.

— Il D.M. 21 dicembre 1989 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1989.

— Il D.M. 20 settembre 1990 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1990.

90A5510

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Assegnazione all'EFIM delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma 1988-9**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, che attribuisce al Comitato funzioni in materia di coordinamento degli interventi previsti nei programmi pluriennali degli enti di gestione delle partecipazioni statali;

Visti la legge 22 dicembre 1989, n. 408 e il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che nel quadro del conferimento di risorse finanziarie agli enti di gestione delle partecipazioni statali, ha previsto l'apporto al fondo di dotazione dell'EFIM di 300 miliardi per il 1988 e di 200 miliardi per il 1989, da destinare alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di interventi di cui all'art. 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la nota del 13 novembre 1990 con la quale il Ministro delle partecipazioni statali ha sottoposto alla valutazione del CIPE la proposta relativa alla destinazione dell'importo complessivo di 500 miliardi di lire al finanziamento di una quota degli investimenti complessivi dell'EFIM;

Visti i programmi pluriennali di intervento dell'EFIM inclusi nelle relazioni programmatiche del Ministro delle partecipazioni statali relative per gli anni 1989, 1990 e 1991;

Considerato che da tali programmi pluriennali risulta, per il periodo 1988-1993, la previsione di un investimento complessivo pari a 3.395 miliardi di lire con uno sviluppo occupazionale di 2.181 unità;

Considerato che nell'ambito degli obiettivi contenuti nei programmi pluriennali possono individuarsi interventi a carattere prioritario per 1.357 miliardi relativi ai settori del vetro piano, dell'alluminio e di quello aeronautico;

Tenuto conto che tali settori presentano nel complesso prospettive di recupero economico e finanziario conseguibili anche attraverso volumi di investimento con elevato contenuto di ricerca e di innovazione;

Tenuto conto altresì che tali investimenti consentono il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Ente in termini di ampliamento della base produttiva, di sviluppo delle quote di mercato e di incremento dell'occupazione;

Rilevato che su un totale di 1.357 miliardi destinati complessivamente alle iniziative rientranti nei tre settori sopra individuati, un volume di investimenti pari a 1.182 miliardi riguarda il finanziamento delle iniziative localizzate nel Mezzogiorno;

Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

Delibera:

In attuazione dei programmi pluriennali di intervento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1977 l'apporto complessivo di 500 miliardi di lire al fondo di dotazione dell'EFIM dovrà essere finalizzato alla realizzazione di investimenti nei settori del vetro piano, dell'alluminio e dell'aeronautica per un importo complessivo, nel periodo 1988-1993, di 1.357 miliardi di cui 1.182 miliardi nel Mezzogiorno.

Roma, 4 dicembre 1990

*Il Presidente delegato:* CIRINO POMICINO

90A5469

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per l'attivazione di interventi intesi a definire una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie

Vista la propria delibera in data 8 giugno 1983 che, ai sensi della legge sopra richiamata, ha stabilito gli indirizzi generali della politica mineraria nazionale nel quadro delle esigenze di sviluppo economico del Paese e degli orientamenti comunitari nel settore;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 221, che stabilisce nuove norme per la definizione della politica mineraria nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 221/1990, che demanda al Comitato il compito di aggiornare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli indirizzi generali della politica nazionale del settore sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dal precedente piano pluriennale di intervento;

Visto il secondo comma dello stesso art. 1 che affida altresì al Comitato il compito di aggiornare l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e di indicare, sulla base dei livelli di mineralizzazione riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione del settore, le attività minerarie che, per il preminente valore strategico o sociale, necessitano di essere mantenute in fase produttiva;

Vista la nota n. 356629 del 12 novembre 1990, con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta relativa alla formulazione di indirizzi del settore, unitariamente alla indicazione delle sostanze e delle attività minerarie aventi rilevante interesse per il Paese;

Acquisito il parere, espresso in data 15 novembre 1990, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardo ai nuovi indirizzi di politica mineraria;

Considerato che lo sviluppo del sistema industriale nazionale permane strutturalmente vincolato all'approvvigionamento delle materie prime dall'estero e che pertanto le attività dell'industria estrattiva italiana possono contribuire, sia con la valorizzazione delle risorse minerarie esistenti nel territorio nazionale sia con l'attività di ricerca e l'acquisizione di miniere all'estero, a rendere meno oneroso il costo dell'approvvigionamento;

Considerato che le misure di politica mineraria adottate in applicazione della precedente normativa hanno privilegiato il mantenimento di quelle unità minerarie che per le loro caratteristiche sono state in grado di resistere all'andamento del mercato consentendo in tal modo la continuazione dell'attività produttiva e la conservazione dei livelli occupazionali;

Attesi gli obiettivi di elevare il grado di economicità del settore, di accrescere il livello tecnologico dell'industria mineraria e di favorire un più esteso inserimento ed una maggiore integrazione dell'industria mineraria in campo internazionale;

Rilevato che gli obiettivi sopraindicati possono essere perseguiti con l'adozione di indirizzi volti soprattutto ad una più intensa applicazione dell'attività di ricerca, ad una maggiore selezione degli interventi diretti al sostegno delle attività minerarie attraverso l'utilizzo di più stringenti criteri di economicità richiesti dalla razionalizzazione del settore, alla predisposizione di misure di carattere economico e sociale in grado di far fronte alla riduzione dei livelli occupazionali nei bacini minerari alla promozione di rapporti di collaborazione con operatori esteri;

Tenuto conto degli orientamenti comunitari contenuti nella Risoluzione del Consiglio del 21 giugno 1989 relativa alla politica mineraria;

Delibera:

1. L'insieme degli interventi previsti dalla legge n. 221 del 1990 deve essere orientato, sul piano nazionale, all'utilizzo reale e potenziale delle risorse minerarie esistenti, al conseguimento di equilibri economici delle società minerarie e, in alternativa, al recupero dei livelli occupazionali nei bacini minerari interessati ai processi di ristrutturazione e di riconversione e, sul piano internazionale, all'acquisizione di rapporti di collaborazione con operatori del settore minerario volti ad assicurare al sistema italiano un adeguato approvvigionamento di minerali.

2. In relazione ai livelli qualitativi e quantitativi delle materie prime necessarie all'industria nazionale e alle quote delle stesse di provenienza interna ed estera, le sostanze minerali di rilevante interesse per il Paese sono individuate nei seguenti minerali:

*a)* Metalliferi non ferrosi:

alluminio;
antimonio;
piombo;
zinco;
rame e associati;
stagno;
oro, argento platino e minerali del gruppo del platino;
terre rare;
altri minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli diversi da quelli elencati al punto *b)*, anche se impiegati direttamente.

*b)* Metalliferi associati alla siderurgia:

ferro;
manganese;
molibdeno;
tungsteno;
titanio;
zirconio;
nichelio;
vanadio.

*c)* Non metalliferi:

pirite;
sali alcalini e magnesiaci;
fluorite;
barite;
fosfati;
asbesto;
caolino;
bentonite;
argille refrattarie;
talco;
feldspati;
minerali di boro.

*d)* Fonti di energia primaria:

carbone e lignite.

3. Gli interventi pubblici nel campo della ricerca saranno rivolti ad accrescere le conoscenze e le possibilità di utilizzo delle risorse minerarie nazionali.

Esaurite le operazioni di carattere preliminare, la ricerca di base si svilupperà su aree ristrette e geologicamente omogenee, salvo casi eccezionali debitamente motivati. La ricerca di base avrà carattere tematico e, fino alla conclusione, nelle aree oggetto di indagine, sarà sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca per gli stessi minerali che costituiscono il tema della ricerca di base.

4. La ricerca operativa sarà indirizzata all'individuazione di nuove risorse estraibili. Gli interventi finanziari previsti dalla legge possono essere estesi a tutti i minerali riconosciuti di rilevante interesse per il Paese, ma saranno considerati prioritari i progetti di ricerca che presentano maggiori probabilità di successo e più alti livelli di redditività.

5. La ricerca applicata nel settore estrattivo dovrà essere rivolta allo sviluppo di nuove tecniche di coltivazione mineraria, ad approfondire gli studi e le ricerche sulla stabilità delle lavorazioni sotterranee, allo scopo di realizzare cantieri ampi e meccanizzati, sugli esplosivi, sulla razionalizzazione dei trasporti e dell'estrazione, sui miglioramenti della ventilazione, soprattutto nelle miniere profonde, sull'eduzione dell'acqua e sulle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

Nel settore mineralurgico occorrerà perfezionare nuovi metodi di arricchimento e di preparazione dei minerali tradizionali allo scopo di ottimizzare i rendimenti e la qualità dei prodotti mercantili. Occorre altresì ricercare nuove tecnologie metallurgiche atte a valorizzare i prodotti e recuperare i sottoprodotti disinquinando gli scarichi.

6. La ricerca di base e operativa e la ricerca applicata si devono integrare e completare vicendevolmente per il comune obiettivo di ampliare le riserve minerarie del Paese.

Nel quadro degli obiettivi della ricerca in campo minerario saranno avviati sistematici collegamenti tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge n. 752/1982.

7. La messa in stato di potenziale coltivazione delle miniere, quale disciplinata dall'art. 14 della legge n. 752/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà essere adottata nei casi in cui la validità ed efficienza delle strutture produttive e l'entità delle riserve estraibili,

certe o probabili, giustifichino i costi di manutenzione in previsione di una ripresa della produzione, per improcrastinabili esigenze dell'industria nazionale o, a seguito di un rialzo delle quotazioni dei minerali, tale da rendere economicamente valido lo sfruttamento del giacimento.

L'entità delle riserve deve essere valutata in rapporto alla capacità massima produttiva della miniera e deve essere tale da assicurare un'adeguata vita produttiva.

8. In considerazione dei livelli qualitativi e quantitativi delle mineralizzazioni note nel territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione formulati per alcuni comparti, nonché dell'importanza strategica e sociale che gli stessi rivestono, i contributi previsti dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 221/1990 devono essere concessi alle attività minerarie sotto elencate, per il loro mantenimento in fase produttiva pur se in perdita di gestione:

piombo-zinco-rame;
pirite;
fluorite;
barite;
talco;
sali potassici;
salgemma;
asbesto.

9. Gli interventi di sostegno per la riconversione delle attività minerarie in attività sostitutive troveranno applicazione nelle aree colpite da crisi occupazionale conseguente alla chiusura, totale o parziale, o alla ristrutturazione delle attività estrattive.

L'attività sostitutiva deve essere ubicata all'interno della circonferenza, che ha per «centro» il comune (inteso quale centro abitato) nel cui territorio ricade l'unità mineraria e per «raggio» la massima distanza, in proiezione orizzontale, dal punto più lontano dei territori comunali confinanti.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge, deve tenersi conto dei seguenti elementi:

settore di appartenenza dell'attività economica sostitutiva, con esclusione di attività per l'arricchimento o la valorizzazione dei prodotti dell'unità mineraria in crisi;

rapporto tra mezzi propri e capitale investito;

entità dell'occupazione di reimpiego;

situazione economica dell'area di insediamento dell'attività sostitutiva.

10. Le attività di ricerca, acquisizione di miniere o partecipazione in attività mineraria all'estero, devono tendere ad elevare il grado di sicurezza degli approvvigionamenti e a rendere possibilmente stabili le quotazioni dei prezzi di acquisto.

Tale indirizzo deve essere compatibile, entro i limiti di economicità delle imprese minerarie, con il mantenimento del ruolo strategico della produzione interna nonché, nell'ambito di questa, della necessaria preparazione professionale e tecnologica.

L'obiettivo di favorire un più esteso inserimento ed una maggiore integrazione mineraria in campo internazionale sarà perseguibile con l'azione dell'ENI e dell'IRI, per quanto di competenza, degli enti e delle imprese minerarie di emanazione regionale, nonché delle società titolari di concessione mineraria entro il quadro operativo risultante dagli obiettivi generali di politica mineraria e dalle azioni proposte dai singoli soggetti.

Per quanto attiene alle società titolari di concessione mineraria in attività di produzione nel territorio nazionale, i requisiti che debbono sussistere per lo svolgimento delle attività all'estero di sostanziano nella capacità progettuale e nella conduzione dell'iniziativa, nel livello adeguato della struttura patrimoniale, economica e finanziaria della società, nel contributo all'approvvigionamento di minerale al Paese.

I contributi previsti in materia saranno preferibilmente destinati a progetti di ricerca operativa riguardanti i minerali di piombo, zinco, rame e associati, ferro, manganese, tungsteno, molibdeno, nichel, zirconio, oro, bario, nonché i fosfati, i borati, i sali alcalino-magnesiaci e il carbone.

11. In attesa della formulazione degli indirizzi del CIPI relativi al punto 2 dell'art. 2 della legge n. 221/1990 il Ministro dell'industria sottopone alla valutazione del CIPI le attività sostitutive da approvarsi entro i limiti di spesa di 25 miliardi previsti per l'anno 1988 dall'art. 2 della legge n. 41/1989.

Roma, 4 dicembre 1990

*Il Presidente delegato:* CIRINO POMICINO

90A5470

---

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Gestione temporanea del patrimonio edilizio ed infrastrutturale ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.**

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto il titolo VIII della citata legge n. 219/81 concernente la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale a Napoli e delle relative opere di urbanizzazione;

Visto l'art. 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, che stabilisce che, fino a quando non siano determinati per legge gli enti destinatari delle opere edilizie, di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, le opere stesse siano consegnate ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati;

Visti i decreti-legge n. 492/87, n. 28/88, n. 115/88, n. 237/88 e n. 450/88, decaduti per mancata conversione, che dettavano norme circa gli oneri per la gestione e la manutenzione del patrimonio realizzato ai sensi del citato titolo VIII, inserite, da ultimo, nel disegno di legge n. 1715, già approvato dalla Camera dei deputati e tuttora all'esame del Senato della Repubblica;

Vista la propria delibera 30 marzo 1989, con la quale, ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, della legge n. 219/81, l'avv. Aldo Linguiti è stato nominato funzionario incaricato per l'ultimazione delle operazioni in corso del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune e nell'area metropolitana di Napoli;

Viste le note del funzionario incaricato n. 261/75/Gab. del 25 gennaio 1990, n. 286/Gab. del 4 aprile 1990 e 624/Gab. del 5 settembre 1990 con le quali viene data comunicazione del rifiuto dei comuni interessati a prendere in consegna e gestire le dette opere in assenza di risorse economiche e personale adeguato;

Ravvisata la necessità — nelle more d'una regolamentazione legislativa degli oneri gestionali delle dette opere, già inserita nel citato disegno di legge n. 1715 — di prevenire il degrado degli interventi realizzati, in forza degli articoli 31 e 32 del regio decreto n. 2058/29 di conservazione del patrimonio statale;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il funzionario incaricato dell'ultimazione delle operazioni in corso del programma straordinario di edilizia residenziale a Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede ad avviare tutte le procedure previste dall'ordinamento per l'assunzione in carico, da parte dei comuni, delle opere edilizie ed infrastrutturali realizzate con i fondi della citata legge n. 219/81, anche promuovendo presso i competenti organi regionali la nomina di un commissario *ad acta*.

Nel contempo, al fine di evitare il degrado degli interventi realizzati, il funzionario è autorizzato ad assumere la gestione temporanea e la manutenzione delle predette opere edilizie ed infrastrutturali per conto dei comuni interessati che non hanno preso in consegna e gestito le opere stesse.

Il funzionario incaricato adotterà tutti i provvedimenti necessari per una gestione separata dell'attività di cui al precedente punto dall'attività propria dell'ultimazione delle operazioni in corso, con particolare riguardo alla istituzione di una contabilità separata cui fare affluire le entrate derivanti dalla gestione ed addebitare le spese ad essa inerenti per il finale recupero delle spese ed oneri.

Roma, 4 dicembre 1990

*Il Presidente delegato:* CIRINO POMICINO

90A5501

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Attribuzione di incarico ai sensi della legge 30 maggio 1985, n. 211.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, e per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

Visto il titolo VIII della citata legge n. 219/81 concernente la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di 20.000 alloggi e delle relative opere di urbanizzazione;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472, che per la conclusione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune e nell'area metropolitana di Napoli prevedeva — per il caso che non fosse intervenuta, come non è intervenuta — una apposita disciplina legislativa, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 84, ultimo comma, della succitata legge n. 219/1981;

Vista la deliberazione CIPE in data 30 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1989, con la quale — in forza del citato art. 84 della legge n. 219/1981 — si è provveduto alla nomina del funzionario incaricato della ultimazione delle operazioni in corso per la realizzazione dell'anzidetto programma;

Visto l'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono stati assegnati al sindaco di Napoli - commissario straordinario di Governo, i poteri ed i fondi occorrenti per l'acquisto degli alloggi da destinare agli occupanti di campi containers ed alloggi impropri;

Considerato che nelle more dell'acquisto di detti alloggi, per lo sgombero dei campi containers e degli alloggi impropri sulla base di ordinanze del sindaco di Napoli - commissario straordinario di Governo, sono stati utilizzati alloggi realizzati con i fondi di cui al titolo VIII legge n. 219/1981;

Considerato quindi che l'utilizzazione dei fondi di cui alla legge n. 211/1985, e successive modificazioni ed integrazioni è necessario per dare luogo alla reintegrazione degli alloggi realizzati con i fondi del titolo VIII legge n. 219/1981;

Vista la nota n. 233/Gab. del 20 marzo 1990 con la quale il funzionario predetto chiede che venga individuato l'organo cui compete, a seguito della succitata deliberazione CIPE, l'ulteriore utilizzazione dei fondi stanziati con l'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, ed assegnati al sindaco di

Napoli - commissario straordinario di Governo, per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980;

Atteso che ai sensi dei sopracitati art. 84 della legge n. 219/1981 e art. 2 del decreto-legge n. 309/1986 convertito nella legge n. 472/1986, sono cessati tutti i compiti ed i poteri conferiti al sindaco di Napoli - commissario straordinario di Governo, ed è stato incaricato delle operazioni in corso apposito funzionario nominato dal CIPE;

Considerato che conseguentemente sono venuti meno anche i poteri di cui all'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, che erano stati conferiti al sindaco di Napoli nella sua qualità di commissario straordinario di Governo ai sensi dell'art. 84 della legge n. 219/1981;

Ritenuto che l'organo competente della prosecuzione delle operazioni relative alla utilizzazione dei fondi recati dal sopracitato art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 114/1985, convertito nella legge n. 211/1985, sia da individuare nel funzionario nominato dal CIPE con la deliberazione del 30 marzo 1989, subentrato nelle attività iniziate dal cessato commissario straordinario di Governo;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Nell'attribuzione dell'avv. Aldo Linguiti, incaricato ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, della ultimazione delle operazioni in corso per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune e nell'area metropolitana di Napoli, rientra il compito della prosecuzione delle operazioni relative alla utilizzazione dei fondi recati dall'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito nella legge 30 maggio 1985, n. 211, e successive modificazioni e integrazioni, per l'acquisto di alloggi da destinare a reintegrazione degli alloggi realizzati con i fondi del titolo VIII della legge n. 219/1981 ed assegnati agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980.

A tal fine l'avv. Aldo Linguiti procede all'acquisto degli alloggi indicati dal comune di Napoli sulla base delle risultanze dei bandi curati dal detto comune.

Roma, 4 dicembre 1990

*Il Presidente delegato:* CIRINO POMICINO

90A5502

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi dell'art. 2, punto *c)*, e dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, dei programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1990 e 1991 in applicazione del programma comunitario Resider, finalizzato alla riconversione di talune aree siderurgiche.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 328, in data 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario Resider, a favore della riconversione di zone siderurgiche e, in particolare, l'art. 5 che definisce gli interventi ammissibili;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee del 6 febbraio 1990 che, verificata la presenza dei requisiti previsti dal citato regolamento n. 328/1988, ha definito le zone del Centro-Nord dell'Italia che possono beneficiare del programma comunitario Resider;

Vista la legge 15 marzo 1989, n. 181, di conversione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, ed in particolare l'art. 11, che prevede nell'ambito di attuazione del programma Resider la concessione di contributi a valere sulla disponibilità del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'insediamento di nuove attività, ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti, in favore delle piccole e medie imprese industriali, nelle zone colpite da crisi siderurgica;

Vista la delibera CIPI del 28 giugno 1990, che, in relazione alla sopraindicata decisione della commissione, ha individuato le aree siderurgiche per le quali possono attivarsi gli strumenti previsti dall'art. 11 della citata legge n. 181/1989;

Vista la nota della commissione delle Comunità europee in data 16 agosto 1990, n. 8643, che determina l'ammontare del contributo comunitario a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale in 3.200 ECU per posto di lavoro perduto e che indica il tasso di cambio da utilizzare per la formulazione dei piani finanziari nella misura di L. 1.514,62 per ECU;

Visti i programmi formulati dalle regioni per l'attuazione delle azioni di intervento di cui al citato regolamento Resider in materia, tra l'altro, di recupero dei siti degradati, di creazione di organismi di consulenza e di animazione economica, di servizi comuni, di analisi settoriali e di aiuti agli investimenti diversi da quelli del settore industriale;

Considerato, altresì, che per il finanziamento dei predetti programmi, la quota comunitaria di intervento è calcolata in L. 23.563.800.000, per gli anni 1990, 1991 e 1992, mentre il corrispondente cofinanziamento nazionale ammonta a L. 18.100.000.000;

Ritenuto che le iniziative in questione non rientrano nelle linee programmatiche definite al punto 2 della delibera CIPI del 13 ottobre 1989 adottata in applicazione dell'art. 5 della citata legge n. 181/1989, e che inoltre esse non hanno titolo al cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse di cui all'art. 11 della stessa legge n. 181, e che, quindi, occorre provvedere alla determinazione delle modalità di finanziamento della quota di competenza nazionale;

Considerato che, per quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987, possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il cofinanziamento nazionale dei programmi regionali ammessi al beneficio degli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale, ai sensi del programma Resider indicato in premessa, relativo alla riconversione delle aree siderurgiche individuate con la decisione della commissione delle Comunità europee in data 6 febbraio 1990, è determinato in L. 18.100.000.000 ed è articolato, secondo le aree di intervento, come specificato nell'allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

Fino alla concorrenza del 50% dell'ammontare indicato nel comma precedente e per gli anni 1990 e 1991, il Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede ad erogare, per i progetti che rientrano nei programmi approvati e finanziati dalla commissione delle Comunità europee, gli occorrenti finanziamenti sulla bse di richieste debitamente motivate e trasmesse al Fondo stesso dalle regioni interessate, per il tramite del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I trasferimenti del Fondo di rotazione, non cumulabili con nessuna altra agevolazione nazionale, sono effettuati direttamente ai beneficiari indicati nelle predette richieste, in relazione ai corrispondenti versamenti comunitari da comunicarsi da parte delle regioni interessate.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al CIPE, entro il 30 settembre 1991, sull'attuazione delle iniziative Resider, ai fini della definizione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 183/1987, dei programmi di interventi finanziari, per il 1992, inerenti le iniziative in questione.

Roma, 4 dicembre 1990

*Il Presidente delegato:* CIRINO POMICINO

---

ALLEGATO

QUOTA PARTE NAZIONALE DEL COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI COMUNITARI RESIDER - PERIODO 1990-1992.

(Milioni di lire)

| | |
|---|---|
| *Lombardia:* | 7.300 |
| infrastrutture | 4.000 |
| ripristino siti | 1.000 |
| animazione economica | 500 |
| servizi comuni | 500 |
| promozione e innovazione | 1.000 |
| capitali di rischio | 300 |
| *Liguria:* | 4.300 |
| sistemazioni siti | 1.000 |
| consulenza | — |
| servizi comuni | — |
| aiuti investimenti turismo | 2.400 |
| infrastrutture | 900 |
| *Toscana:* | 3.000 |
| recupero siti | 1.628 |
| consulenza gestionale | — |
| animazione economica | — |
| servizi comuni | 172 |
| analisi settoriali | — |
| infrastrutture | 1.200 |
| *Umbria:* | 3.500 |
| riassetto siti | 3.000 |
| servizi comuni | — |
| studi di fattibilità | — |
| infrastrutture | 500 |
| Totale | 18.100 |

90A5520

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi dell'art. 2, punto c), e dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1990 e 1991 in relazione ai programmi operativi per le regioni colpite da declino industriale, di cui all'art. 9 del regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 2).**

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 12 settembre 1989, relativa alla proposta italiana di programma per le zone colpite da declino industriale, ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 2);

Viste le decisioni in data 20 dicembre 1989, con le quali la commissione delle Comunità europee ha approvato i quadri comunitari di sostegno relativi all'obiettivo 2;

Visti i programmi operativi predisposti dalle regioni interessate e presentati dal Governo italiano alla commissione delle Comunità europee, per quanto riguarda l'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale nelle zone sopracitate;

Considerato che occorre aggiornare il quadro finanziario allegato alla predetta delibera per adeguarlo alle linee finanziarie definite nei citati quadri comunitari di sostegno;

Considerato che detti quadri comunitari definiscono gli importi dell'intervento finanziario comunitario e nazionale, in base ai quali sono stati elaborati e successivamente presentati all'approvazione in sede comunitaria, i relativi programmi operativi;

Considerato che, a fronte delle risorse rese disponibili dalla Comunità europea in tale contesto, ammontanti a circa lire 224 miliardi, corrispondenti ad investimenti complessivi dell'ordine di lire 1.204 miliardi, per il periodo 1989-1991, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;

Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87, possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Le linee di intervento, per le zone in declino industriale richiamate in premessa, quali risultano dai quadri comunitari di sostegno e riprese nei relativi programmi operativi, riguardano: lo sviluppo ed il potenziamento delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane, il turismo, l'ambiente ed il ripristino di siti industriali degradati, la diffusione dell'innovazione tecnologica nonché le strutture di sostegno delle attività economiche. Dette linee di intervento, unitamente alle relative risorse finanziarie nazionali pubbliche, per ciascuna regione, sono riportate nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a lire 278,387 miliardi, è assicurato per lire 30,8 miliardi con risorse da reperire sulle leggi di settore citate nella predetta tabella, per lire 80,520 miliardi con disponibilità degli enti territoriali interessati e per lire 167,067 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il Fondo di rotazione interviene, come indicato nella predetta tabella, nei limiti dei seguenti importi:

lire 38,222 miliardi per interventi a sostegno delle piccole e medie imprese industriali, da effettuarsi secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, in corso di perfezionamento;

lire 128,845 miliardi per la realizzazione di progetti di competenza regionale, approvati e cofinanziati dalla commissione delle Comunità europee, la cui quota di contributo di parte nazionale verrà erogata da parte del Fondo di rotazione, sulla base di motivate richieste inoltrate al Fondo medesimo tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I trasferimenti ai beneficiari sono effettuati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1988 indicato in premessa.

L'intervento del Fondo è ad integrazione del finanziamento assicurato, cumulativamente, dagli enti territoriali interessati.

Roma, 4 dicembre 1990

*Il Presidente delegato:* CIRINO POMICINO

ALLEGATO

QUOTA PARTE NAZIONALE DEL COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI OPERATIVI DELL'OBIETTIVO 2 (REGIONI COLPITE DA DECLINO INDUSTRIALE) - PERIODO 1989-1991 — REGOLAMENTO CEE N. 2052/88

| REGIONI | QUOTA NAZIONALE PUBBLICA (in milioni di lire) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stato | | Regioni Enti locali | Fondo rotazione legge n. 183/87 | TOTALE |
| | Leggi settore | P.M.I. (1) | | | |
| *Toscana* | — | 5.250 | 22.220 | 29.400 | 56.870 |
| Sviluppo e rafforzamento del tessuto di P.M.I.<br>Strutture di sostegno alle attività economiche<br>Turismo<br>Ambiente e ripristino siti | | | | | |
| *Marche* | 10.000 (2) | 3.282 | 3.554 | 753 | 17.589 |
| Sviluppo e rafforzamento del tessuto di P.M.I.<br>Strutture di sostegno alle attività economiche<br>Turismo<br>Ambiente e ripristino siti | | | | | |
| *Umbria* | — | — | 4.300 | 17.204 | 21.504 |
| Sviluppo e rafforzamento di P.M.I.<br>Strutture di sostegno alle attività economiche<br>Turismo<br>Ambiente | | | | | |
| *Liguria* | — | 11.900 | 5.103 | 7.234 | 24.237 |
| Ambiente e ripristino siti degradati<br>Sviluppo e rafforzamento del tessuto delle P.M.I.<br>Strutture di sostegno alle attività economiche<br>Innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo<br>Turismo | | | | | |
| *Lombardia* | — | 2.790 | 4.140 | 8.500 | 15.430 |
| Sviluppo e rafforzamento del tessuto di P.M.I.<br>Strutture di sostegno alle attività economiche<br>Ambiente e ripristino siti | | | | | |
| *Lazio* | — | — | 4.558 | 9.086 | 13.644 |
| Sviluppo P.M.I.<br>Strutture di sostegno alle attività economiche<br>Ambiente | | | | | |
| *Piemonte* | 20.800 (3) | 15.000 | 29.800 | 41.100 | 106.700 |
| Promozione e diffusione delle innovazioni tecnologiche<br>Sviluppo e rafforzamento del tessuto di P.M.I.<br>Strutture di sostegno alle attività economiche<br>Turismo<br>Ambiente e ripristino siti degradati | | | | | |
| *Val d'Aosta* | — | — | 2.120 | 8.480 | 10.600 |
| Ambiente e ripristino siti degradati | | | | | |
| *Veneto* | — | — | 4.725 | 7.088 | 11.813 |
| Sviluppo e rafforzamento del tessuto di P.M.I.<br>Strutture di sostegno alle attività economiche<br>Ambiente e ripristino di siti | | | | | |
| TOTALE | 30.800 | 38.222 | 80.520 | 128.845 | 278.387 |

(1) Piccole e medie imprese. Interventi da attuarsi con le modalità previste con decreto interministeriale.

(2) Legge 25 luglio 1952, n. 949; Legge 17 maggio 1983, n. 217; Legge 9 novembre 1988, n. 475; Legge 29 ottobre 1987, n. 441.

(3) Legge 9 novembre 1988, n. 475; Legge 29 ottobre 1987, n. 441.

90A5471

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Piani regionali di sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° dicembre 1983, n. 651, recante «Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno»;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, recante la proroga dei termini e l'accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 della citata legge 18 aprile 1984, n. 80, concernenti, rispettivamente, la predisposizione ed il finanziamento dei piani regionali di sviluppo per le regioni Campania e Basilicata;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, legge finanziaria 1985, che al titolo VIII, art. 11, modifica l'art. 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (finanziaria 1987) che integra le disponibilità di cui all'art. 5, comma 4, lettera *d)*, della citata legge n. 80/1984;

Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988); 24 dicembre 1988, n. 541 (finanziaria 1989); 27 dicembre 1989, n. 407 (finanziaria 1990) e 27 dicembre 1989, n. 409 (bilancio di previsione 1990) che rimodulano la sopracitata integrazione assegnando la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 55 miliardi per l'anno 1990, lire 65 miliardi per l'anno 1991 e lire 130 miliardi per l'anno 1992, per una complessiva autorizzazione di lire 300 miliardi;

Vista la delibera CIPE del 2 maggio 1985 di approvazione dei «Programmi triennali di intervento 1985-1987» delle regioni Basilicata e Campania che, nel contempo, fissa criteri di attuazione di detti piani;

Vista la nota del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 29 novembre 1990, n. 861/Gab.;

Considerato che la regione Basilicata ha presentato un programma di intervento per lire 60 miliardi e la regione Campania non ha fatto pervenire alcuna proposta;

Ritenuto di dover procedere al riparto della complessiva somma prevista dalle citate leggi finanziarie e contestualmente all'approvazione del programma stralcio fatto pervenire dalla regione Basilicata al fine di consentire l'immediato avvio a realizzazione;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1) La quota di lire 300 miliardi, prevista per il periodo 1988-1992 dalle leggi finanziarie in premessa citate quale risorsa integrativa da assegnare alle regioni Basilicata e Campania ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *d)*, della legge 18 aprile 1984, n. 80, è programmaticamente ripartita tra le due regioni sulla base del rapporto di uno (Basilicata) a quattro (Campania).

2) L'allegato programma della regione Basilicata è approvato quale stralcio del programma regionale di sviluppo per il periodo 1988-1992, predisposto ai sensi della normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ed è finanziato con la quota di lire 60 miliardi di spettanza della medesima regione a valere sulla complessiva risorsa di cui al precedente punto 1).

Roma, 4 dicembre 1990

*Il Presidente delegato:* CIRINO POMICINO

STRALCIO PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 1988-1992
(di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 80/1984)

REGIONE BASILICATA

| Localizzazione | Descrizione dell'opera | Ente attuatore | Importo (mld di lire) |
|---|---|---|---|
| Forenza . . . . . . . . . . . . . | Completamento collegamento con strada statale Potenza-Melfi (3° lotto) | Comune di Forenza | 10,0 |
| Venosa . . . . . . . . . . . . . . | Completamento Venosa strada statale Melfi-Potenza (2° lotto) | C.M. Vulture | 10,0 |
| | Completamento strada Racanello | C.M. Lagonegrese | 1,5 |
| | Completamento Serrapotina | C.M. Medio Sinni | 3,5 |
| | Completamento Camastra-Abriola-Pierfaone | C.M. Camastra | 3,0 |
| | Completamento viabilità lungo la Salandrella e collegamento con Salandra (già Cavonica) | Regione Basilicata | 4,5 |

| Localizzazione | Descrizione dell'opera | Ente attuatore | Importo (mld di lire) |
|---|---|---|---|
| Pisticci | Completamento collegamento alla Basentana | Comune Pisticci | 5,0 |
| | Collegamento Galdo-Pollino | C.M. Lagonegrese | 3,0 |
| Chiaromonte | Completamento Ospedale con Sinnica e Serrapotina | Comune Chiaromonte | 1,5 |
| | Completamento Stigliano-S. Mauro F. | Comune Stigliano | 2,0 |
| | Completamento Tricarico-Basentana | Comune Tricarico | 3,0 |
| | Completamento Laurenzana-Sauro-Camastra | Comune Laurenzano | 1,0 |
| | Completamento Genzano-Banzi | Comune Genzano | 1,0 |
| | Completamento Colobraro-Svincolo Sinnica | C.M. Basso Sinni | 1,0 |
| | Completamento Lago Sirino-Nemoli | C.M. Lago Sirino | 2,0 |
| Cirigliano | Completamento Fondovalle-Fiumara | Comune Cirigliano | 1,0 |
| | Completamento Variante Nord Moliterno | Comune Moliterno | 1,0 |
| Pomarico | Completamento collegamento con Pomarico scalo | Comune Pomarico | 1,5 |
| Rotondella | Completamento collegamento con strada statale Sinnica | Comune Rotondella | 3,0 |
| Tolve | Collegamento Pazzano-Basentana | Comune Tolve | 1,5 |
| | | Totale . . . | 60,0 |

*N.B.* — C.M. = Comunità montana.

90A5521

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

**Modificazioni alla deliberazione 15 marzo 1990 relativa al regime di pagamento dei premi di cui ai regolamenti CEE n. 355/77, n. 1204/82 e n. 797/85, in applicazione del secondo comma dell'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la propria delibera in data 15 marzo 1990 con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183 il programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel 1990, con il concorso comunitario nei settori dell'agricoltura e della pesca marittima;

Vista la nota n. 12582 del 13 settembre 1990 con la quale la regione Calabria, a seguito dei ritardi riscontrati nell'approvazione del bilancio regionale per il 1990, ha chiesto che il citato Fondo di rotazione provveda per l'anno 1990 ad erogare direttamente ai beneficiari gli aiuti di cui ai regolamenti CEE del Consiglio n. 355/77, n. 1204/82 e n. 797/85, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla citata delibera CIPE 15 marzo 1990 a favore della medesima regione per l'attuazione degli indicati regolamenti;

Vista la nota in materia del Ministero del tesoro n. 176267 del 26 ottobre 1990;

Considerata l'opportunità di provvedere nei sensi richiesti dalla regione Calabria ai fini di un soddisfacente utilizzo dei finanziamenti comunitari;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Delibera:

1. Nei limiti delle assegnazioni disposte dalla propria delibera in data 15 marzo 1990 a favore della regione Calabria per l'attuazione, nell'anno 1990, dei regolamenti CEE del Consiglio n. 355/77, n. 1204/82 e n. 797/85, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede ad erogare direttamente ai singoli beneficiari per conto della stessa regione, gli aiuti previsti dai citati regolamenti, sulla base di elenchi dalla medesima predisposti e trasmessi al predetto Fondo di rotazione.

2. Per il pagamento degli aiuti di cui al precedente comma 1, il Fondo di rotazione può avvalersi del servizio di un istituto di credito di diritto pubblico.

Roma, 4 dicembre 1990

*Il Presidente delegato:* CIRINO POMICINO

90A5522

## COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1990.

**Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.** (Provvedimento n. 40/1990).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visti i provvedimenti CIP n. 27/1989 del 21 dicembre 1989 e n. 16/1990 del 22 maggio 1990;

Vista la proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni formulata in data 23 novembre 1990;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 13 e 14 dicembre 1990 e vista la relazione da questa approvata;

Delibera:

1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1991 i canoni di abbonamento alle diffusioni televisive, sono stabiliti come segue:

*a)* per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni in bianco e nero, nella misura di 138.000 lire di cui: canone 420 lire, sovrapprezzo 128.770 lire, tassa di concessione governativa 4.000 lire ed IVA (4%) 4.810 lire;

*b)* per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive a colori, nella misura di 142.000 lire di cui: canone 420 lire, sovrapprezzo 128.770 lire, tassa di concessione governativa 8.000 lire ed IVA (4%) 4.810 lire.

I canoni annui di abbonamento sono comprensivi del sovrapprezzo di 2.030 lire per le radiodiffusioni.

Per i versamenti in forma semestrale o trimestrale, i ratei di canone di cui ai punti *a)* e *b)* sono maggiorati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

2) Con decorrenza dal 1° gennaio 1991 la misura dei canoni di licenza speciale (comprensivi anche del canone per la radiodiffusione) dovuti dai detentori di apparecchi atti od adattabili a ricevere le diffusioni televisive sia in bianco e nero sia a colori, fuori dall'ambito familiare, sono complessivamente stabiliti nella misura indicata nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Per i versamenti in forma semestrale o trimestrale, i ratei di canone sono maggiorati come indicato al precedente punto 1).

3) Con pari decorrenza, i detentori di apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture, autoscafi e unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti) ad uso privato devono corrispondere un canone annuo per le autovetture fino a 26 CV di 27.500 lire di cui: canone base 420 lire, sovrapprezzo 25.370 lire, tassa di concessione governativa 750 lire ed IVA (4%) 960 lire; per le autovetture oltre 26 CV, gli autoscafi e le unità da diporto di 36.750 lire di cui: canone base 420 lire, sovrapprezzo 25.370 lire, tassa di concessione governativa 10.000 lire ed IVA (4%) 960 lire.

Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni sia in bianco e nero sia a colori su autovetture ed autoscafi, i canoni sono quelli già indicati ai punti 1*a*) e 1*b*).

Roma, 18 dicembre 1990

*Il Ministro-Presidente delegato:* BATTAGLIA

TABELLA *A*

TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

ESCLUSE TASSA DI CONCESSIONE (GOVERNATIVA O COMUNALE) E IVA

| Categorie | Canone base | | | Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Radio | TV BN | TV Colore | Radio | TV BN | TV Colore |
| *a)* Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso | 30.700 | 389.000 | 389.000 | 6.800 | 66.000 | 66.000 |
| *b)* Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere, esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico | 23.900 | 299.000 | 299.000 | 6.800 | 66.000 | 66.000 |
| *c)* Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571 | 20.400 | 194.000 | 194.000 | 3.400 | 33.000 | 33.000 |

*Segue:* TABELLA *A*

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

ESCLUSE TASSA DI CONCESSIONE (GOVERNATIVA O COMUNALE) E IVA

| Categorie | Canone base (bianco e nero) | | | Canone base (colore) | | | Canone supplementare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Fuori* della sala di proiezione e spettacolo | Nella sala di proiezione e spettacolo | Maggiorazione per posto | Fuori della sala di proiezione e spettacolo | Nella sala di proiezione e spettacolo | Maggiorazione per posto | Per uso di schermo gigante, o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo | Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra | 389.000 | 389.000 | 880 | 389.000 | 389.000 | 880 | 6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore | 20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e d'autore |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria | 389.000 | 389.000 | 660 | 389.000 | 389.000 | 660 | 5% » | 20% » |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria | 389.000 | 389.000 | 440 | 389.000 | 389.000 | 440 | 4% » | 20% » |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria | 389.000 | 389.000 | 220 | 389.000 | 389.000 | 220 | 3% » | 20% » |
| Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita) | 299.000 | 299.000 | 110 | 299.000 | 299.000 | 110 | 2% » | 10% » |

90A5500

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 11 dicembre 1990.

**Integrazioni al regolamento concernente le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento.** (Deliberazione n. 5045).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 18-*ter*, terzo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 15 della legge 4 giugno 1985, n. 281, che demanda alla Commissione nazionale per le società e la borsa la deliberazione del regolamento concernente le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento;

Vista la propria deliberazione n. 1739 del 10 luglio 1985 con cui è stato approvato il regolamento sopra citato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 20 luglio 1985) e le proprie deliberazioni n. 1830 del 12 novembre 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 26 novembre 1985) e n. 4912 del 25 settembre 1990 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 234 del 6 ottobre 1990);

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 204 e il successivo decreto di attuazione del Ministro dell'industria, in data 21 agosto 1985;

Considerata l'opportunità di introdurre una disposizione che, nelle more della concreta attuazione delle norme da ultimo citate, consenta il mantenimento dei rapporti già in essere tra le società e gli enti autorizzati ai sensi del suddetto regolamento e gli agenti o mandatari, che non abbiano i requisiti di cui all'art. 3, secondo comma, stesso regolamento, purché comunque in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 5, della legge 3 maggio 1985, n. 204;

Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto premesso, integrare il regolamento approvato con la citata deliberazione n. 1739 del 10 luglio 1985;

Delibera:

Nel regolamento concernente le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento è inserito il seguente art. 14:

«Le società e gli enti già autorizzati al 21 ottobre 1990, data di entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni regolamentari approvate con delibera n. 4912 del 25 settembre 1990, possono continuare ad avvalersi per la propria attività, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dal 21 ottobre 1990, degli agenti o mandatari di cui si avvalevano alla stessa data, che non abbiano i requisiti di cui al precedente art. 3, secondo comma, purché comunque in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 5, della legge 3 maggio 1985, n. 204».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 11 dicembre 1990

*Il presidente:* PAZZI

90A5503

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1990), **coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 1990, n. 403** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269». Il D.L. n. 269/1990 (le cui disposizioni sono state sostituite integralmente dal decreto qui pubblicato, a mente dell'art. 5, comma 2, dello stesso decreto), non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 1° dicembre 1990), recava disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione dei beni patrimoniali.

Art. 1.

*Bilancio*

1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 *(a)*, è differito al 31 dicembre 1990.

2. *Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (a).*

3. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

4. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

5. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

---

*(a)* Il comma 2 dell'art. 55 della legge n. 142/1990 (Nuovo ordinamento delle autonomie locali) prevede che: «I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario».

Il comma 2 dell'art. 39 della stessa legge n. 142/1990 così dispone: «Nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai sigoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio».

Art. 2.

*Mutui per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto*

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1987-90. Detti mutui non possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza.

3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 *(a)*; l'importo degli interessi delle rate di ammortamento concorre, comunque, alla determinazione del limite di indebitamento per ciascuno degli anni successivi a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

4. L'ammontare del mutuo di cui ai commi 1 e 2 non può essere superiore:

*a)* per le aziende di trasporto pubbliche, all'importo del disavanzo della gestione del trasporto locale quale risulta, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, dal bilancio consuntivo dell'azienda, debitamente approvato dall'ente proprietario;

*b)* per i servizi di trasporto in gestione diretta, alla risultanza in proposito evidenziata, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, nel conto consuntivo dell'ente locale debitamente approvato;

*c)* per le aziende costituite in forma di società per azioni, all'importo della quota a carico dell'ente locale della perdita risultante dal bilancio redatto e approvato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile *(b)*.

5. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo è a carico dei bilanci degli enti locali.

6. L'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo di esercizio 1990 è subordinata all'adozione, entro il *30 settembre 1991*, da parte degli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano di risanamento economico-finanziario che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996.

7. Il piano di risanamento deve tra l'altro contenere:

*a)* l'adeguamento, a decorrere dal primo anno del piano, dei proventi del traffico nelle misure stabilite ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera *b)*, della legge 10 aprile 1981, n. 151 *(c)*;

*b)* la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione delle economie conseguibili;

*c)* il contenimento programmato delle spese di personale.

8. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su proposta conforme della commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, che per l'occasione è integrata con due rappresentanti del Ministero dei trasporti.

9. Gli enti locali iscriveranno nei propri bilanci i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio durante il periodo di attuazione del piano di risanamento.

10. Alla copertura dei contributi di cui al comma 9 si provvede mediante la contrazione di mutui a carico degli enti locali.

11. La mancata osservanza da parte dell'azienda delle prescrizioni indicate dal piano costituisce grave pregiudizio agli interessi dell'azienda e dell'ente locale ed obbliga l'ente locale interessato ad attivare la procedura per la sostituzione della commissione amministratrice, o del consiglio di amministrazione in caso di società per azioni.

---

*(a)* Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), come sostituito dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 1. — Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.

È fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.

Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.

Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976. Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi».

*(b)* Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile (fino all'art. 2435) contengono disposizioni concernenti il bilancio delle società per azioni.

*(c)* L'art. 6 della legge n. 151/1981 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali) è così formulato:

«Art. 6. — I contributi di esercizio, di cui all'art. 5, sono erogati dalla regione, sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e sono determinati annualmente calcolando:

*a)* il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

*b)* i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto «ricavi-costi» da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;

*c)* l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'art. 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti.

L'erogazione avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi.

Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto.

Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

La verifica dello stato di attuazione del piano stesso, redatto sulla base di quanto previsto dall'art. 9-*bis* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata mediante resoconti semestrali».

## Art. 2-*bis*

## Mutui contratti dalle regioni

1. *Le regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151* ***(a)****, nonché limitatamente agli importi residuati dopo l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del presente decreto.*

2. *L'assunzione dei mutui di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti. Le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.*

3. *L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo è a carico dei bilanci delle regioni.*

---

*(a)* Per il testo dell'art. 6 della legge n. 151/1981 si veda la nota *(c)* all'art. 2.

## Art. 3.

## *Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali*

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto, *o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144* ***(a)****, e al comma 3 dell'articolo 1-*bis *del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488* ***(b)***.

1-bis. *I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorché abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni.*

2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati ad effettuare i finanziamenti di cui al comma 2 e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità.

---

*(a)* Gli articoli 24 e 25 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) si riferiscono rispettivamente al riconoscimento e copertura dei debiti fuori bilancio ed al piano di risanamento finanziario degli enti locali dissestati.

(*b*) Il comma 3 dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 318/1986 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) così recita: «3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi».

Art. 4.

*Disposizioni fiscali*

1. Per l'anno 1991 i comuni possono deliberare le misure delle tariffe relative ai tributi comunali e delle variazioni dei limiti di reddito per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni entro il 31 dicembre 1990.

2. All'articolo 4, comma 5, della legge 14 giugno 1990, n. 158 *(a)*, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno»;

3. All'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 *(b)*, le parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «ogni anno».

3-bis. *L'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:*

*«Art. 88* (Stato ed enti pubblici) - *1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.*

*2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:*

a) *l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;*

b) *l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali».*

*3-ter. Le disposizioni del comma 3-*bis *hanno effetto dal 1° gennaio 1991.*

---

(*a*) Il comma 1 dell'art. 4 della legge n. 158/1990 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) sostituisce l'art. 3 della legge n. 281/1970 [per l'argomento si veda la successiva nota (*b*)] il cui testo, per effetto della modifica apportata al comma 5 di detto articolo (e non al comma 5 dell'art. 4 della legge n. 158/1990 come sopra impropriamente indicato), risulta essere il seguente:

«Art. 3 (*Tassa sulle concessioni regionali*). — 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

*a)* gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

*b)* i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

*c)* l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

*d)* eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.

5. Con legge regionale possono essere disposti, *ogni anno*, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione».

(*b*) La legge n. 281/1970 reca: «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario». Si trascrive il testo del relativo art. 4, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 158/1990, poi modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 4 (*Tassa automobilistica regionale*). — 1. La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse.

2. *Ogni anno* le regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno.

3. La tassa automobilistica regionale è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed è applicata contestualmente e con le medesime modalità stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalità.

4. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata già riscossa dalla regione di provenienza».

## Art. 4-*bis*

### Obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi

1. *Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 4-*ter *del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384* **(a)**, *è ulteriormente differito al 31 dicembre 1991 per quanto riguarda le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obbighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 4-*ter *del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384* **(a)**, *e nei precedenti provvedimenti, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1991.*

---

*(a)* Il testo dell'art. 4-*ter* del D.L. n. 332/1989 (Misure fiscali urgenti), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 4-*ter*. — 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, prorogati dall'art. 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dall'art. 22-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dall'art. 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, e dall'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, sono differiti al 31 dicembre 1990.

2. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, le disposizioni contenute nell'art. 10, commi 1 e 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e le disposizioni del comma 2 dell'art. 22-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1990.

L'art. 9 del D.L. n. 70/1988, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, soprarichiamato, è così formulato:

«Art. 9. — 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni, e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, (il quale approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, n.d.r.), delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici, e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici suddetti.

1-*bis*. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988».

Si ritiene opportuno trascrivere anche il testo delle disposizioni che hanno prorogato i termini di cui sopra:

— Art. 10, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale):

«1. Le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1978, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'art. 9 del citato D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni dalla citata legge n. 154 del 1988 è prorogato al 30 giugno 1989.

3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del citato D.L. n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989.

4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata».

— Art. 22-*bis* D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), aggiunto dalla legge di conversione:

«Art. 22-*bis* (*Ulteriore proroga dei termini per adempimenti tributari*). — 1. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e prorogato al 30 giugno 1989 dall'art. 10 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989 n. 20, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.

2. L'obbligo di rivalsa per la regolarizzazione dell'applicazione dell'IVA su operazioni intervenute nei periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989 è esercitabile soltanto nei confronti delle imprese».

— Art. 3 D.L. n. 202/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile):

«Art. 3. — 1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è prorogato al 20 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto».

— Art. 1 D.L. n. 245/1989 (Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative):

«Art. 1. — 1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi i cui termini di presentazione sono già stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'art. 3 del D.L. 29 maggio 1989, n. 202, e al 31 dicembre 1989 dall'art. 22-*bis* del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144».

Art. 5.

Disposizioni sui mutui degli enti locali

0.1. *Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità montane e loro consorzi non potrà essere inferiore a 8.000 miliardi di lire.*

0.2. *La Cassa depositi e prestiti nella concessione dei mutui darà priorità ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.*

1. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 *(a)*, sono soppresse.

2. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle di cui al decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269 *(b)*.

2-bis. *Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (c), è applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio 1991 per le quote 1989 non utilizzate.*

---

*(a)* Il comma 11 dell'art. 4 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che: «Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità».

*(b)* Il D.L. n. 269/1990, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 1° dicembre 1990), recava disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione dei beni patrimoniali.

*(c)* Il comma 2 dell'art. 12 del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie) così recita: «2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni, le province e le comunità montane possono impiegare per i mutui da contrarre nel corso dell'esercizio 1990 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20».

Per le disposizioni soprarichiamate si veda il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 1990.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

90A5523

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 20 dicembre 1990, n. 37.

**Importazione di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Polonia. Limiti quantitativi e modalità d'importazione per il 1991.**

Si fa seguito alla circolare di questo Ministero n. 12 del 20 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1990, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Polonia, per comunicare, nell'allegato *A*, i limiti quantitativi validi per il 1991.

Le ditte interessate all'ottenimento dell'autorizzazione d'importazione devono presentare domanda, sugli appositi moduli di «Autorizzazione d'importazione» reperibili presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-esport - Divisione III - Viale America, 342 - 00144 Roma-Eur, unendo alla stessa il certificato di esportazione (Export Licence) rilasciato dalle competenti autorità polacche, in originale nonché la scheda di protocollazione, da compilare secondo le modalità indicate nell'allegato *B* alla presente circolare.

Le ditte che avranno ottenuto l'autorizzazione d'importazione sono obbligate a restituire a questo Ministero, entro trenta giorni dall'utilizzazione o dalla scadenza dell'autorizzazione, l'esemplare n. 2 della licenza con l'annotazione sul retro — da parte della dogana competente — dell'utilizzo parziale o totale, ovvero del mancato utilizzo, dell'autorizzazione.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO A

Paese: POLONIA

| Categ. AMF | Denominazione merce | Unità misura | Quote 1991 |
|---|---|---|---|
| 2 | Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli è tessuti a maglie annodate | T. | 315 |
| | di cui per i tessuti diversi da greggi ed imbianchiti non più di | T. | 69 |
| 3 | Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia | T. | 110 |
| | di cui per i tessuti diversi da greggi ed imbianchiti non più di | T. | 90 |
| 4 (*) | Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia | MP. | 864 |
| 5 | Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia | MP. | 380 |
| 6 (*) | Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | MP. | 165 |
| 8 | Camicie e camicette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | MP. | 111 |
| 9 | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, tessuta di cotone | T. | 142 |
| 12 | Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le' calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 | MP. | 1.131 |
| 13 | Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | MP. | 512 |
| 14 | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) | MP. | 63 |
| 15 | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) | MP. | 113 |
| 16 | Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci | MP. | 75 |
| 18 | Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia<br>Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia | T. | 68 |
| 20 | Biancheria da letto, esclusa quella a maglia | T. | 86 |
| 24 (*) | Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo<br>Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza | MP. | 281 |
| 26 | Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | MP. | 357 |
| 36 | Tessuti di fibre tessili artificiali continui diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 | T. | 333 |
| 37 | Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco | T. | 641 |
| 38 A | Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine | T. | 243 |
| 73 (*) | Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche artificiali | MP. | 95 |
| 90 | Spago, corde e funi, anche intrecciate di fibre sintetiche | T. | 1.112 |
| 115 | Filati di lino o di ramiè | T. | 69 |
| 117 | Tessuti di lino o di ramiè | T. | 275 |
| 118 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia | T. | 221 |
| 121 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè | T. | 10 |

T. = Tonnellate.

MP. = Migliaia di pezzi o di paia.

(*) Sino al 5% della quota n. 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come n. 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

ALLEGATO B

MODULO DA PRESENTARE IN AGGIUNTA ALLE ISTANZE DIRETTE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI
(Rende possibile la protocollazione e la schedatura delle istanze tramite "lettore ottico" e pone l'Amministrazione in grado di poter offrire un miglior servizio. I mod. 01 sono reperibili al Ministero o presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.)

Ministero del Commercio con l'Estero

MODELLO PER PROTOCOLLAZIONE mod. 01

1ª Div. 2ª Div. 3ª Div. 4ª Div. 5ª Div. 6ª Div.

Richiedente

Data spedizione domanda

Porre una crocetta nel quadratino corrispondente alla Divisione a cui è diretta l'istanza (se non si conosce non apporre alcun segno).

Nominativo del richiedente e città (es.: ditta, città e provincia). MAX 30 caratteri.

Scrivere una "I" nel primo quadratino e, partendo da destra, scrivere il numero di meccanografico di iscr. alla C.C.I.A.A., riempiendo le cifre mancanti con zeri (se non si conosce tale numero non scrivere nulla).

Stessa data posta nell'istanza.

Sintesi oggetto istanza (es.: merce, voce doganale, quantità, importazione, provenienza, ecc.). MAX 30 caratteri per riga

NORME DI COMPILAZIONE

Il presente modulo è predisposto per la LETTURA OTTICA.
Per agevolare la lettura si prega di osservare le seguenti istruzioni:
- compilare il modulo usando preferibilmente una macchina da scrivere e, se non è possibile, scrivere a mano in STAMPATELLO MAIUSCOLO, utilizzando una penna biro NERA o blu;
- in caso di compilazione a mano, scrivere impegnando una casella per ogni lettera;
- in caso di compilazione a macchina, scrivere all'interno di ciascun riquadro senza tener conto delle linee verticali di divisione fra le caselle;
- il numero massimo di caratteri, sia per il manoscritto che per il dattiloscritto, è dato dal numero delle caselle (vedere istruzioni a lato).

90A5472

CIRCOLARE 20 dicembre 1990, n. 38.

**Importazione di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento originari dell'Ungheria. Limiti quantitativi e modalità d'importazione per il 1991.**

Si fa seguito alla circolare di questo Ministero n. 13 del 24 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1990, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento originari dell'Ungheria, per comunicare, nell'allegato *A*, i limiti quantitativi validi per il 1991.

Le ditte interessate all'ottenimento dell'autorizzazione d'importazione devono presentare domanda, sugli appositi moduli di «Autorizzazione d'importazione» reperibili presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-export - Div. III - Viale America, 342 - 00144 Roma-Eur, unendo alla stessa il certificato di esportazione (Export Licence) rilasciato dalle competenti autorità ungheresi, in originale, nonché la scheda di protocollazione, da compilare secondo le modalità indicate nell'allegato *B* alla presente circolare.

Le ditte che avranno ottenuto l'autorizzazione d'importazione sono obbligate a restituire a questo Ministero, entro trenta giorni dall'utilizzazione o dalla scadenza dell'autorizzazione, l'esemplare n. 2 della licenza con l'annotazione sul retro — da parte della dogana competente — dell'utilizzo parziale o totale, ovvero del mancato utilizzo, dell'autorizzazione.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO *A*

| Categoria AMF | DENOMINAZIONE MERCE | Unità misura | Quote 1991 |
|---|---|---|---|
| 1 | Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto | T | 283 |
| 2 | Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate | T | 161 |
| | di cui non greggi né imbianchiti | T | 79 |
| 3 | Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diverse da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia | T | 49 |
| 4 | Camicie, camicette t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini a maglia | MP | 287 |
| 5 | Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia | MP | 403 |
| 6 (*) | Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | MP | 83 |
| 7 | Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza | MP | 117 |

| Categoria AMF | DENOMINAZIONE MERCE | Unità misura | Quote 1991 |
|---|---|---|---|
| 8 | Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali | MP | 170 |
| 9 | Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, tessuta di cotone | T | 15 |
| 12 | Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 | MP | 522 |
| 15 | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della cat. 21) | MP | 81 |
| 16 | Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci | MP | 56 |
| 17 | Giacche e giacchette escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali | MP | 73 |
| 19 | Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia | T | 42 |
| 20 | Biancheria da letto, esclusa quella a maglia | T | 182 |
| 24 (*) | Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo. Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza | MP | 278 |
| 39 | Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna | T | 72 |
| 67 | Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bebes) a maglia; biancheria di qualsiasi tipo a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto o altri manufatti per l'arredamento a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento | T | 153 |
| | di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene | T | 102 |
| 73 | Tute sportive a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali | MP | 123 |
| 76 | Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo - grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna e per ragazza | T | 68 |
| 78 | Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 | T | 21 |
| 83 | Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti della categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75 | T | 53 |
| 91 | Tende | T | 158 |
| 100 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie | T | 904 |
| 110 | Materassi pneumatici, tessuti | T | 638 |
| 111 | Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e delle tende | T | 12 |
| 117 | Tessuti di lino o di ramiè | T | 169 |

T = Tonnellate.
MP = Migliaia di pezzi o di paia.
(*) Sino al 5% della quota n. 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm vengono calcolati, ai fini dell'imputazione come n. 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm.

ALLEGATO B

MODULO DA PRESENTARE IN AGGIUNTA ALLE ISTANZE DIRETTE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI
(Rende possibile la protocollazione e la schedatura delle istanze tramite "lettore ottico" e pone l'Amministrazione in grado di poter offrire un miglior servizio. I mod. 01 sono reperibili al Ministero o presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.)

**Ministero del Commercio con l'Estero**

**MODELLO PER PROTOCOLLAZIONE** — mod. 01

1° Div. ☐ 2° Div. ☐ 3° Div. ☐ 4° Div. ☐ 5° Div. ☐ 6° Div. ☐

Richiedente

Codice meccanografico e provincia

Data spedizione domanda

Descrizione sintetica domanda (es. merce, quantità e voce doganale)

Protocollo e data

Porre una crocetta nel quadratino corrispondente alla Divisione a cui è diretta l'istanza (se non si conosce non apporre alcun segno).

Nominativo del richiedente e città (es.: ditta, città e provincia). MAX 30 caratteri.

Scrivere una "I" nel primo quadratino e, partendo da destra, scrivere il numero di meccanografico di iscr. alla C.C.I.A.A., riempiendo le cifre mancanti con zeri (se non si conosce tale numero non scrivere nulla).

Stessa data posta nell'istanza.

Sintesi oggetto istanza (es.: merce, voce doganale, quantità, importazione, provenienza, ecc.). MAX 30 caratteri per riga

NORME DI COMPILAZIONE

Il presente modulo è predisposto per la LETTURA OTTICA.
Per agevolare la lettura si prega di osservare le seguenti istruzioni:
- compilare il modulo usando preferibilmente una macchina da scrivere e, se non è possibile, scrivere a mano in STAMPATELLO MAIUSCOLO, utilizzando una penna biro NERA o blu;
- in caso di compilazione a mano, scrivere impegnando una casella per ogni lettera;
- in caso di compilazione a macchina, scrivere all'interno di ciascun riquadro senza tener conto delle linee verticali di divisione fra le caselle;
- il numero massimo di caratteri, sia per il manoscritto che per il dattiloscritto, è dato dal numero delle caselle (vedere istruzioni a lato).

90A5473

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Comunicato concernente la composizione del Governo

Con proprio decreto in data 28 dicembre 1990, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha incaricato quest'ultimo di reggere *ad interim* il Ministero delle partecipazioni statali.

90A5545

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Ripristino della concessione di medaglia al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1990, registro n. 50 Difesa, foglio n. 225, sulla proposta del Ministro della difesa, a Murru Luciano, nato a Talana (Nuoro) il 13 dicembre 1915, distretto militare di Cagliari, è ripristinata con effetto 25 maggio 1988 la concessione della medaglia d'argento al valor militare di cui al regio decreto 29 novembre 1941, revocata con notificazione pubblicata nel Bollettino ufficiale 1960, disp. 5, pag. 638.

90A5504

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Classificazione tra le statali di alcune strade in provincia di Catanzaro

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1990, n. 1586, la strada statale n. 109-*bis* «della Piccola Sila», incorporando la nuova variante detta «Tangenziale di Catanzaro», di m 4410 (con inizio dal bivio Siano al km 12 + 980) nonché il contiguo tratto iniziale della strada statale n. 280/racc. «Dei due Mari» di m 2.400, assume i seguenti capisaldi di itinerario: «Innesto strada statale n. 109 al bivio Cafarda - Pentone - Bivio Madonna di Termine - svincolo per Catanzaro presso il Viadotto Fiumarella - Innesto strada statale n. 280 presso la Galleria Sansinato», variando l'attuale estesa di km 17 + 100 in km 19 + 790.

Il vecchio tratto della strada statale n. 109-*bis*, sotteso dalla citata variante e compreso tra le ex progr.ve chilometriche 12 + 980 (Bivio Siano) e 17 + 100, di m 4120, viene definitivamente declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Catanzaro.

L'itinerario della strada statale n. 19 delle Calabrie, attualmente interrotto tra i km 365 + 255 e 365 + 730 dalle fondazioni del viadotto S. Antonio (nuova strada statale n. 109-*bis*), viene deviato — ad iniziare dal km 365 + 255 — lungo un nuovo tronco di ml 276, per attestarsi sulla nuova strada statale n. 109-*bis*in località di S. Antonio e pertanto gli attuali capisaldi di termine della strada statale n. 19: «Triolo - Catanzaro - Innesto strada statale n. 106 a Catanzaro Lido» vengono rettificati in: Triolo - Innesto strada statale n. 109-*bis* in località S. Antonio (Catanzaro)» e l'estesa variata da km 381 + 944 in km 365 + 531.

Il tratto di ex strada statale n. 19 compreso tra i km 365 + 730 (Innesto nuova strada statale n. 109-*bis* in località S. Antonio) e 368 + 050 (Innesto ex strada statale n. 280/Racc. a Catanzaro), di ml 2320, viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Catanzaro.

I residui tratti di ex strada statale n. 280/Racc. (dal km 2 + 400 al km 3 + 153, di m 753) e di ex strada statale n. 19 (dal km 368 + 050 al km 381 + 994, di m 13.944) vengono riclassificati quale strada statale n. 19-*quater* «delle Calabrie», con capisaldi: «Innesto strada statale n. 109-*bis* presso il viadotto Fiumarella (località S. Antonio) « Innesto strada statale n. 106 a Catanzaro Lido», di km 14 + 697.

Il caposaldo di termine della strada statale n. 280 «Dei due Mari» viene rettificato da «Innesto strada statale n. 19 presso S. Maria di Catanzaro» in «Innesto strada statale n. 19-*quater* presso S. Maria di Catanzaro» con itinerari ed estesa invariati.

La strada statale n. 280/Racc. «Dei due Mari», poiché assorbita interamente dalla strada statale n. 109-*bis* e dalla strada statale n. 19-*quater*, viene cancellata dall'elenco delle strade statali.

90A5486

### Riassetto della viabilità statale a Brescia

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1990, n. 2182, il tratto di strada statale n. 11 «Padana Superiore» ubicato tra i km 227 + 126 (località Cascina del Barco) e 248 + 732 (località Cascina Cavicchione) viene sostituito dal nuovo itinerario in variante, denominato Circonvallazione Sud di Brescia.

Il caposaldo intermedio della suddetta strada statale «Brescia» viene rettificato in «Circonvallazione Sud di Brescia».

I tratti di ex strada statale n. 11 dal km 227 + 126 al km 229 + 000; dal km 241 + 336 al km 248 + 200; dal km 224 + 805 al km 248 + 732, vengono declassificati a strada provinciale e consegnati all'amministrazione provinciale di Brescia che ne ha fatto richiesta.

Il tratto di ex strada statale n. 11 tra i km 229 + 000 e 241 + 336 viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Brescia.

Il tratto di ex strada statale n. 11 tra il km 244 + 200 e il km 244 + 805 di m 605 conserva la qualifica di strada statale e viene attribuito alla strada statale n. 45-*bis* «Gardesana Occidentale».

Viene assegnata alla strada statale n. 45-*bis* anche la diramazione della Circonvallazione di Brescia, compresa tra l'ospedale di Rezzato ed il km 244 + 805 della ex strada statale n. 11 (presso Treponti), dell'estesa di circa km 2 e pertanto l'attuale caposaldo intermedio della strada statale n. 45-*bis*: «tratto Brescia-Rezzato in comune con la strada statale n. 11» viene modificato in: «tratto presso Brescia in comune con la strada statale n. 11» ed il vecchio itinerario della strada statale n. 45-*bis*, compreso tra i km 44 + 938 (innesto circonvallazione Sud) e 47 + 948 (innesto ex strada statale n. 11 a Brescia), viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Brescia.

Il tratto iniziale della strada statale n. 510 «Sebina Orientale», compreso tra il km 0 + 000 (innesto strada statale n. 11 a Mandolossa) e il km 3 + 500 (località Cascina Molinasso), viene declassificato a strada provinciale e sostituito da corrispondente tratto della Circonvallazione Ovest di Brescia compreso l'innesto con la strada statale n. 11 in località Cascina del Barco e la località Cascina Molinasso, di km 2 + 500.

La consegna del suddetto tratto declassificato alla provincia di Brescia, che ne ha fatto richiesta, resta subordinata al completamento dello svincolo tra la citata Circonvallazione Ovest e la strada statale n. 11 in località Cascina del Barco, e pertanto, anche a seguito della nuova variante di Darfo alla strada statale n. 42, gli attuali capisaldi della strada statale n. 510 «Innesto strada statale n. 11 a Mandolossa di Brescia-Iseo-Innesto strada statale n. 42 a Darfo (Località Corna)» vengono modificati in: «Innesto strada statale n. 11 in località Cascina del Barco (presso Mandolossa) Iseo-Innesto strada statale n. 42 presso Darfo» e l'attuale estesa di km 48 + 771 viene ridotta a km 47 + 230.

Il tratto di strada statale n. 510 compreso tra i km 47 + 230 e 48 + 771, di m 1541, viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Darfo-Boario Terme.

L'attuale caposaldo di termine della strada statale n. 235 «di Orzinuovi»: «Innesto strada statale n. 11 a Brescia» viene variato in: «Innesto strada statale n. 11 presso Brescia» e viene modificata altresì la progressiva di termine della strada da km 102 + 443 a km 98 + 790.

Il tratto di strada statale n. 235 compreso tra i km 98 + 790 e 102 + 443, di m 3653, viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Brescia.

Il caposaldo iniziale della strada statale n. 237 «del Caffaro»: «Innesto strada statale n. 11 a Brescia» viene rettificato in: «Brescia», mantenendo tuttavia inalterati sia l'itinerario che l'estesa della statale stessa, di km 109 + 785.

L'attuale caposaldo di termine della strada statale n. 236 «Goitese»: «Innesto strada statale n. 11 a Brescia» viene variato in: «Innesto strada statale n. 11 presso Brescia» e viene modificata altresì la progressiva di termine della statale da km 60 + 283 in km 56 + 900.

Il tratto di strada statale n. 236 compreso tra i km 56 + 900 e 60 + 283, di m 3383, viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Brescia.

90A5487

# MINISTERO DEL TESORO

N. 248

**Corso dei cambi del 20 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1125,800 | 1125,800 | — | 1125,800 | 1125,800 | 1125,800 | 1126,760 | 1125,800 | 1125,800 | — |
| E.C.U. | 1543,800 | 1543,800 | — | 1543,800 | 1543,800 | 1543,800 | 1546,150 | 1543,800 | 1543,800 | — |
| Marco tedesco | 755,490 | 755,490 | — | 755,490 | 755,490 | 755,490 | 754,900 | 755,490 | 755,490 | — |
| Franco francese | 221,850 | 221,850 | — | 221,850 | 221,850 | 221,850 | 221,900 | 221,850 | 221,850 | — |
| Lira sterlina | 2163,250 | 2163,250 | — | 2163,250 | 2163,250 | 2163,250 | 2164,500 | 2163,250 | 2163,250 | — |
| Fiorino olandese | 669,100 | 669,100 | — | 669,100 | 669,100 | 669,100 | 669,410 | 669,100 | 669,100 | — |
| Franco belga | 36,488 | 36,488 | — | 36,488 | 36,488 | 36,488 | 36,487 | 36,488 | 36,488 | — |
| Peseta spagnola | 11,820 | 11,820 | — | 11,820 | 11,820 | 11,820 | 11,818 | 11,820 | 11,820 | — |
| Corona danese | 195,290 | 195,290 | — | 195,290 | 195,290 | 195,290 | 195,180 | 195,290 | 195,290 | — |
| Lira irlandese | 2005 — | 2005 — | — | 2005 — | 2005 — | 2005 — | 2005 — | 2005 — | 2005 — | — |
| Dracma greca | 7,208 | 7,208 | — | 7,208 | 7,208 | 7,208 | 7,210 | 7,208 | 7,208 | — |
| Escudo portoghese | 8,476 | 8,476 | — | 8,476 | 8,476 | 8,476 | 8,475 | 8,476 | 8,476 | — |
| Dollaro canadese | 970,500 | 970,500 | — | 970,500 | 970,500 | 970,500 | 970,850 | 970,500 | 970,500 | — |
| Yen giapponese | 8,396 | 8,396 | — | 8,396 | 8,396 | 8,396 | 8,388 | 8,396 | 8,396 | — |
| Franco svizzero | 881,660 | 881,660 |  | 881,660 | 881,660 | 881,660 | 881,500 | 881,660 | 881,660 | — |
| Scellino austriaco | 107,347 | 107,347 | — | 107,347 | 107,347 | 107,347 | 107,335 | 107,347 | 107,347 | — |
| Corona norvegese | 192,280 | 192,280 | — | 192,280 | 192,280 | 192,280 | 192,280 | 192,280 | 192,280 | — |
| Corona svedese | 200,350 | 200,350 | — | 200,350 | 200,350 | 200,350 | 200,400 | 200,350 | 200,350 | — |
| Marco finlandese | 311,790 | 311,790 | — | 311,790 | 311,790 | 311,790 | 312 — | 311,790 | 311,790 | — |
| Dollaro australiano | 869 — | 869 — | — | 869 — | 869 — | 869 — | 869,500 | 869 — | 869 — | — |

**Media dei titoli del 20 dicembre 1990**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 79,950 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91 | 103,350 |
| » 10% » » 1977-92 | 101,875 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 105,490 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 94,550 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 96,500 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 96,025 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 80,800 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 80,875 |
| Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 | 94,775 |
| Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91 | 100,075 |
| » » » 11% 1- 1-1987/92 | 99,900 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 97,800 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 97 — |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 92,675 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 92,575 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 96,550 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 97,500 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | 92,600 |
| » » » Ind. 1- 1-1984/91 | 99,875 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 99,950 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 99,900 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 99,850 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 99,900 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 99,850 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 99,925 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 99,975 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 99,975 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 99,950 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,100 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 99,975 |

| Titolo | | | | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificati di credito del | Tesoro | Ind. | | 1- 2-1985/92 | 100,075 |
| » | » | » | » | 18- 4-1986/92 | 99,975 |
| » | » | » | » | 19- 5-1986/92 | 99,975 |
| » | » | » | » | 20- 7-1987/92 | 99,775 |
| » | » | » | » | 19- 8-1987/92 | 100,075 |
| » | » | » | » | 1-11-1987/92 | 100 — |
| » | » | » | » | 1-12-1987/92 | 100,050 |
| » | » | » | » | 1- 1-1988/93 | 99,550 |
| » | » | » | » | 1- 2-1988/93 | 99,525 |
| » | » | » | » | 1- 3-1988/93 | 99,525 |
| » | » | » | » | 1- 4-1988/93 | 99,825 |
| » | » | » | » | 1- 5-1988/93 | 99,975 |
| » | » | » | » | 1- 6-1988/93 | 100,050 |
| » | » | » | » | 18- 6-1986/93 | 100 — |
| » | » | » | » | 1- 7-1988/93 | 100,225 |
| » | » | » | » | 17- 7-1986/93 | 99 — |
| » | » | » | » | 1- 8-1988/93 | 100,100 |
| » | » | » | » | 19- 8-1986/93 | 98,675 |
| » | » | » | » | 1- 9-1988/93 | 99,775 |
| » | » | » | » | 18- 9-1986/93 | 98,325 |
| » | » | » | » | 1-10-1988/93 | 99,900 |
| » | » | » | » | 20-10-1986/93 | 98,675 |
| » | » | » | » | 1-11-1988/93 | 100,050 |
| » | » | » | » | 18-11-1986/93 | 99,350 |
| » | » | » | » | 19-12-1986/93 | 990,950 |
| » | » | » | » | 1- 1-1989/94 | 99,500 |
| » | » | » | » | 1- 2-1989/94 | 99,450 |
| » | » | » | » | 1- 3-1989/94 | 99,300 |
| » | » | » | » | 15- 3-1989/94 | 99,025 |
| » | » | » | » | 1- 4-1989/94 | 98,825 |
| » | » | » | » | 1- 9-1988/94 | 98,325 |
| » | » | » | » | 1-10-1987/94 | 98,325 |
| » | » | » | » | 1-11-1988/94 | 98,250 |
| » | » | » | » | 1- 1-1990/95 | 98,200 |
| » | » | » | » | 1- 2-1985/95 | 99,325 |
| » | » | » | » | 1- 3-1985/95 | 97,375 |
| » | » | » | » | 1- 3-1990/95 | 97,125 |
| » | » | » | » | 1- 4-1985/95 | 97,400 |
| » | » | » | » | 1- 5-1985/95 | 97,075 |
| » | » | » | » | 1- 5-1990/95 | 97,800 |
| » | » | » | » | 1- 6-1985/95 | 97,075 |
| » | » | » | » | 1- 7-1985/95 | 97,850 |
| » | » | » | » | 1- 8-1985/95 | 97,225 |
| » | » | » | » | 1- 9-1985/95 | 96,525 |
| » | » | » | » | 1-10-1985/95 | 97,350 |
| » | » | » | » | 1-11-1985/95 | 97,500 |
| » | » | » | » | 1-12-1985/95 | 97,975 |
| » | » | » | » | 1- 1-1986/96 | 97,725 |
| » | » | » | » | 1- 1-1986/96 II | 99,625 |
| » | » | » | » | 1- 2-1986/96 | 98,025 |
| » | » | » | » | 1- 3-1986/96 | 98,050 |
| » | » | » | » | 1- 4-1986/96 | 97,925 |
| » | » | » | » | 1- 5-1986/96 | 97,750 |
| » | » | » | » | 1- 6-1986/96 | 98,150 |
| » | » | » | » | 1- 7-1986/96 | 97,650 |
| » | » | » | » | 1- 8-1986/96 | 97,250 |
| » | » | » | » | 1- 9-1986/96 | 97,050 |
| » | » | » | » | 1-10-1986/96 | 95,025 |
| » | » | » | » | 1-11-1986/96 | 95,425 |
| » | » | » | » | 1-12-1986/96 | 96,800 |
| » | » | » | » | 1- 1-1987/97 | 95,550 |
| » | » | » | » | 1- 2-1987/97 | 95,425 |
| » | » | » | » | 18- 2-1987/97 | 95,325 |
| » | » | » | » | 1- 3-1987/97 | 95,450 |
| Certificati di credito del | Tesoro | Ind. | | 1- 4-1987/97 | 95,325 |
| » | » | » | » | 1- 5-1987/97 | 95,400 |
| » | » | » | » | 1- 6-1987/97 | 95,450 |
| » | » | » | » | 1- 7-1987/97 | 95,425 |
| » | » | » | » | 1- 8-1987/97 | 95,325 |
| » | » | » | » | 1- 9-1987/97 | 96,450 |

| Titolo | | | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Buoni | Tesoro | Pol. | 12,50% | 1- 3-1991 | 100,250 |
| » | » | » | 11,50% | 1-11-1991 | 98,950 |
| » | » | » | 11,50% | 21-12-1991 | 98,800 |
| » | » | » | 9,25% | 1- 1-1992 | 97,100 |
| » | » | » | 9,25% | 1- 2-1992 | 97,100 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 2-1992 | 97,775 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 3-1992 | 96,625 |
| » | » | » | 12,50% | 17- 3-1992 | 99 — |
| » | » | » | 9,15% | 1- 4-1992 | 96,650 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 4-1992 | 97,900 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 4-1992 | 99,100 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 4-1990/92 | 99,925 |
| » | » | » | 12,50% | 18- 4-1992 | 99 — |
| » | » | » | 9,15% | 1- 5-1992 | 96,600 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 5-1992 | 97,225 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 5-1992 | 99,075 |
| » | » | » | 12,50% | 17- 5-1992 | 99,175 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 6-1992 | 97,025 |
| » | » | » | 10,50% | 1- 7-1992 | 98,475 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 7-1992 | 98,150 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 8-1992 | 97,500 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1992 | 98,775 |
| » | » | » | 12,50% | 1-10-1992 | 98,825 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 2-1993 | 98,275 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 7-1993 | 97,875 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 8-1993 | 97,625 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1993 | 97,475 |
| » | » | » | 12,50% | 1-10-1993 | 97,700 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1993 | 97,650 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 97,600 |
| » | » | » | 12,50% | 17-11-1993 | 97,775 |
| » | » | » | 12,50% | 1-12-1993 | 97,925 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1994 | 97,775 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1990/94 | 97,350 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 97,125 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1990/94 | 97,200 |
| » | » | » | 12,50% | 1-5-1990/94 | 97,075 |

| Titolo | | | | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificati | credito | Tesoro | E.C.U. | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 100,175 |
| » | » | » | » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 98,250 |
| » | » | » | » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 97,100 |
| » | » | » | » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 96,950 |
| » | » | » | » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 96,725 |
| » | » | » | » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 100,650 |
| » | » | » | » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 99,700 |
| » | » | » | » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 99,625 |
| » | » | » | » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 97,450 |
| » | » | » | » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 94,475 |
| » | » | » | » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 94,025 |
| » | » | » | » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 94,575 |
| » | » | » | » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 96,200 |
| » | » | » | » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 93,050 |
| » | » | » | » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 94,100 |
| » | » | » | » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 95,700 |
| » | » | » | » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 91,425 |
| » | » | » | » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 96,800 |
| » | » | » | » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 90,775 |
| » | » | » | » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 95,675 |
| » | » | » | » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 95,075 |
| » | » | » | » | 26-10-1989/94 | 10,15% | 96,625 |
| » | » | » | » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 103,650 |
| » | » | » | » | 24- 1-1989/95 | 11,15% | 103,900 |
| » | » | » | » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 95,625 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

90M20120

N. 249

**Corso dei cambi del 21 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1140 — | 1140 — | — | 1140 — | 1140 — | 1140 — | 1143,100 | 1140 — | 1140 — | — |
| E.C.U. | 1546,500 | 1546,500 | — | 1546,500 | 1546,500 | 1546,500 | 1546,150 | 1546,500 | 1546,500 | — |
| Marco tedesco | 754,670 | 754,670 | — | 754,670 | 754,670 | 754,670 | 754,600 | 754,670 | 754,670 | — |
| Franco francese | 221,980 | 221,980 | — | 221,980 | 221,980 | 221,980 | 221,940 | 221,980 | 221,980 | — |
| Lira sterlina | 2170,500 | 2170,500 | — | 2170,500 | 2170,500 | 2170,500 | 2170 — | 2170,500 | 2170,500 | — |
| Fiorino olandese | 668,910 | 668,910 | — | 668,910 | 668,910 | 668,910 | 668,750 | 668,910 | 668,910 | — |
| Franco belga | 36,488 | 36,488 | — | 36,488 | 36,488 | 36,488 | 36,526 | 36,488 | 36,488 | — |
| Peseta spagnola | 11,797 | 11,797 | — | 11,797 | 11,797 | 11,797 | 11,819 | 11,797 | 11,797 | — |
| Corona danese | 195,580 | 195,580 | — | 195,580 | 195,580 | 195,580 | 195,660 | 195,580 | 195,580 | — |
| Lira irlandese | 2008,500 | 2008,500 | — | 2008,500 | 2008,500 | 2008,500 | 2008 — | 2008,500 | 2008,500 | — |
| Dracma greca | 7,245 | 7,245 | — | 7,245 | 7,245 | 7,245 | 7,235 | 7,245 | 7,245 | — |
| Escudo portoghese | 8,489 | 8,489 | — | 8,489 | 8,489 | 8,489 | 8,490 | 8,489 | 8,489 | — |
| Dollaro canadese | 985,400 | 985,400 | — | 985,400 | 985,400 | 985,400 | 988 — | 985,400 | 985,400 | — |
| Yen giapponese | 8,442 | 8,442 | — | 8,442 | 8,442 | 8,442 | 8,395 | 8,442 | 8,442 | — |
| Franco svizzero | 881,700 | 881,700 | — | 881,700 | 881,700 | 881,700 | 881,550 | 881,700 | 881,700 | — |
| Scellino austriaco | 107,352 | 107,352 | — | 107,352 | 107,352 | 107,352 | 107,335 | 107,352 | 107,352 | — |
| Corona norvegese | 192,700 | 192,700 | — | 192,700 | 192,700 | 192,700 | 193,100 | 192,700 | 192,700 | — |
| Corona svedese | 201,200 | 201,200 | — | 201,200 | 201,200 | 201,200 | 201,250 | 201,200 | 201,200 | — |
| Marco finlandese | 312,560 | 312,560 | — | 312,560 | 312,560 | 312,560 | 312,500 | 312,560 | 312,560 | — |
| Dollaro australiano | 881,750 | 881,750 | — | 881,750 | 881,750 | 881,750 | 881,500 | 881,750 | 881,750 | — |

**Media dei titoli del 21 dicembre 1990**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 79,950 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91 | 103,350 |
| » 10% » » 1977-92 | 101,875 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 105,450 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 94,550 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 96,550 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 95,925 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 80,775 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 80,925 |
| Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 | 94,775 |
| Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91 | 100,075 |
| » » » 11% 1- 1-1987/92 | 99,550 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 97,800 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 97,100 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 92,675 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 92,575 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 96,550 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 97,500 |
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | 92,600 |
| » » » Ind. 1- 1-1984/91 | 99,925 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 100 — |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 100 — |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 99,850 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 99,900 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 99,925 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 99,975 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 100,050 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,025 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,075 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,100 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 100,200 |

| Certificati di credito del Tesoro ind. | 1- 2-1985/92 | 100,175 |
|---|---|---|
| » » » » | 18- 4-1986/92 | 100,050 |
| » » » » | 19- 5-1986/92 | 100,025 |
| » » » » | 20- 7-1987/92 | 99,875 |
| » » » » | 19- 8-1987/92 | 100,075 |
| » » » » | 1-11-1987/92 | 100 — |
| » » » » | 1-12-1987/92 | 100,150 |
| » » » » | 1- 1-1988/93 | 99,600 |
| » » » » | 1- 2-1988/93 | 99,475 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 99,600 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 99,750 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 100,050 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 100,225 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 98,875 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 100,450 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 99,100 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 100,225 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 98,700 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 99,900 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 98,450 |
| » » » » | 1-10-1988/93 | 99,825 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 98,875 |
| » » » » | 1-11-1988/93 | 100,025 |
| » » » » | 18-11-1986/93 | 99,350 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 99,825 |
| » » » » | 1- 1-1989/94 | 99,575 |
| » » » » | 1- 2-1989/94 | 99,500 |
| » » » » | 1- 3-1989/94 | 99,325 |
| » » » » | 15- 3-1989/94 | 99,175 |
| » » » » | 1- 4-1989/94 | 98,875 |
| » » » » | 1- 9-1988/94 | 98,375 |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 98,325 |
| » » » » | 1-11-1988/94 | 98,225 |
| » » » » | 1- 1-1990/95 | 98,225 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 99,325 |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 97,450 |
| » » » » | 1- 3-1990/95 | 97,125 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 97,125 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 97,100 |
| » » » » | 1- 5-1990/95 | 97,800 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 97,200 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 98,100 |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 97,225 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 96,675 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 97,375 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 97,575 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 98,025 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 97,825 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 99,575 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 98,125 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 98,200 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 98,075 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 97,850 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 98,250 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 97,800 |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 97,325 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 97,125 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 95,100 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 95,475 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 96,800 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 95,600 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 95,500 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 95,500 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 95,675 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 4-1987/97 | 95,575 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 95,525 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 95,600 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 95,750 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 95,600 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 96,300 |

| Buoni Tesoro Pol. | 12,50% | 1- 3-1991 | 100,100 |
|---|---|---|---|
| » » » | 11,50% | 1-11-1991 | 98,175 |
| » » » | 11,50% | 21-12-1991 | 98,925 |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992 | 97,475 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1992 | 97,025 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992 | 97,900 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992 | 96,775 |
| » » » | 12,50% | 17- 3-1992 | 99,150 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992 | 96,650 |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992 | 96,550 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992 | 99,225 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1990/92 | 99,925 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992 | 98,975 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992 | 96,600 |
| » » » | 11,00% | 1- 5-1992 | 97,475 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1992 | 99,075 |
| » » » | 12,50% | 17- 5-1992 | 99,225 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1992 | 97,100 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992 | 98,675 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992 | 98,200 |
| » » » | 11,50% | 1- 8-1992 | 97,500 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992 | 98,950 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992 | 98,950 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993 | 98,425 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1993 | 97,925 |
| » » » | 12,50% | 1- 8-1993 | 97,600 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1993 | 97,550 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1993 | 97,650 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 97,775 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 97,700 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 97,725 |
| » » » | 12,50% | 1-12-1993 | 97,925 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1994 | 97,925 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1990/94 | 97,425 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 97,150 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1990/94 | 97,200 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1990/94 | 97,075 |

| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 100,275 |
|---|---|---|---|
| » » » » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 98,275 |
| » » » » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 97,100 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 97,050 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 96,750 |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 101,325 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 100,300 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 99,950 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 97,550 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 94,600 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 93,875 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 94,200 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 96,300 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 93,025 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 94,375 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 95,975 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 91,850 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 96,800 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 90,800 |
| » » » » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 96,150 |
| » » » » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 94,975 |
| » » » » | 26-10-1989/94 | 10,15% | 96,475 |
| » » » » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 102 — |
| » » » » | 24- 1-1989/95 | 11,25% | 104,200 |
| » » » » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 96,075 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

90M21120

## ENTE FERROVIE DELLO STATO

### Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° gennaio 1991 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre luglio 1990-dicembre 1990:

cedola n. 12 del prestito obbligazionario 1985/1992 indicizzato nella misura del 5,50%;

cedola n. 3 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 5,906% netto;

cedola n. 1 del prestito obbligazionario 1990/1995 T.V. - Serie speciale casse rurali ed artigiane nella misura del 5,906% netto,

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle province lombarde - Cassa di Risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

*Prestito obbligazionario 1985/1992 indicizzato.*

Si comunica inoltre che:

*a)* per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di ottobre e novembre 1990, è risultato pari all'11,628%;

*b)* per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1990, è risultato pari al 10,322%;

*c)* la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 10,757% equivalente al tasso semestrale del 5,25%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1991/giugno 1991, scadenza 1° luglio 1991, cedola n. 13, un interesse del 5,25%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il tredicesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della tredicesima cedola (0,525%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (6,720%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 7,245%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

*Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato.*

Si comunica inoltre che:

*a)* per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di ottobre e novembre 1990 è risultato pari al 13,302%;

*b)* per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1990, è risultato pari all'11,998%;

*c)* la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,650%, equivalente al tasso semestrale del 6,14%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1991/giugno 1991, scadenza 1° luglio 1991, cedola n. 4, un interesse lordo del 6,55%, pari ad un rendimento del 5,731% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

*Prestito obbligazionario 1990/1995 T.V. - Serie speciale Casse rurali ed artigiane.*

Si comunica inoltre che:

*a)* per il campione di titoli pubblici, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi di ottobre e novembre 1990, è risultato pari al 6,658%;

*b)* per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1990, è risultato pari al 5,999%;

*c)* la media aritmetica semplice risulta, pertanto, pari al tasso semestrale del 6,33%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1991/giugno 1991, scadenza 1° luglio 1991, cedola n. 2, un interesse lordo del 6,55%, pari ad un rendimento del 5,731%, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

*N.B.* — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

**90A5488**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

**— presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**

**— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991.*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| | - annuale | L. 315.000 |
| | - semestrale | L. 170.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| | - annuale | L. 56.000 |
| | - semestrale | L. 40.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| | - annuale | L. 175.000 |
| | - semestrale | L. 95.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| | - annuale | L. 56.000 |
| | - semestrale | L. 40.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | - annuale | L. 175.000 |
| | - semestrale | L. 95.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | - annuale | L. 600.000 |
| | - semestrale | L. 330.000 |
| **Tipo G** - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II: | | |
| | - annuale | L. 800.000 |
| **Tipo H** - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II: | | |
| | - annuale | L. 530.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 110.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 70.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 280.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 170.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189